

## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) All'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, l'Unione ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari per aumentare la resilienza degli enti finanziari. Questa riforma era basata in larga parte su norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), note come quadro di Basilea III. Tra le numerose misure, il pacchetto di riforme comprendeva l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che hanno rafforzato i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (enti).
- (2) Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero verificarsi in futuro, la riforma non ha affrontato in modo esauriente tutti i problemi individuati. Una ragione importante alla base di ciò è il fatto che all'epoca gli organismi di normazione internazionali, come il CBVB e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), non avevano ancora terminato i lavori per giungere a soluzioni concordate a livello internazionale su queste tematiche. Ora che sono stati completati i lavori su importanti riforme supplementari è opportuno affrontare i problemi ancora da risolvere.

<sup>(1)</sup> GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (3) Nella comunicazione del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta dal Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015 <sup>(6)</sup>.
- (4) Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore finanziario.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello internazionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.
- (6) È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio nonché, in particolare, gli obblighi di segnalazione e informativa in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.
- (7) Allo scopo di introdurre requisiti mirati e meno rigorosi quanto all'applicazione del principio di proporzionalità, è necessaria una definizione esatta degli enti piccoli e non complessi. Un'unica soglia assoluta non risponde di per sé alle specificità dei mercati bancari nazionali. Occorre dunque che gli Stati membri possano avvalersi di discrezionalità per adeguare la soglia al contesto nazionale e, se del caso, modificarla al ribasso. Poiché le dimensioni di un ente non sono di per sé determinanti per il suo profilo di rischio, occorre inoltre garantire, mediante ulteriori criteri qualitativi, che solo gli istituti che soddisfano tutti i criteri pertinenti siano considerati piccoli e non complessi e possano beneficiare di norme più proporzionate.
- (8) I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Il CBVB ha rivisto la norma internazionale sul coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da garantire condizioni di parità a livello internazionale agli enti stabiliti nell'Unione che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di leva finanziaria che integri l'attuale sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.
- (9) Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiustificati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.
- (10) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, ha concluso nella sua relazione del 3 agosto 2016 sul requisito di coefficiente di leva finanziaria, che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3 % per qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3 % è stato concordato anche a livello internazionale dal CBVB. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3 %.

<sup>(6)</sup> GU C 50 del 9.2.2018, pag. 80.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- (11) Tuttavia un requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3 % limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di business più di altri. In particolare sarebbero colpiti in modo sproporzionato i prestiti pubblici da parte delle banche pubbliche di sviluppo e i crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico. Il coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere corretto per tali tipi di esposizioni. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti criteri chiari che consentano di accertare il mandato pubblico di tali enti creditizi e che coprano aspetti quali la loro istituzione, il tipo di attività svolte, i loro obiettivi, i meccanismi di garanzia da parte degli enti pubblici e i limiti alle attività di raccolta dei depositi. La forma e le modalità di istituzione di tali enti creditizi dovrebbero tuttavia rimanere a discrezione dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale dello Stato membro e possono consistere nella creazione di un nuovo ente creditizio o nell'acquisizione, anche attraverso concessioni e nel contesto di procedure di risoluzione, di un'entità già esistente da parte di tali autorità pubbliche.
- (12) Inoltre il coefficiente di leva non dovrebbe compromettere l'erogazione ai clienti di servizi centrali di compensazione da parte degli enti. Pertanto i margini iniziali sulle operazioni in strumenti derivati compensate a livello centrale che gli enti ricevono dai loro clienti e trasmettono alle controparti centrali (CCP) dovrebbero essere esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva.
- (13) In circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali dal coefficiente di leva finanziaria e al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, è opportuno che le autorità competenti possano escludere temporaneamente tali esposizioni dalla misura dell'esposizione complessiva. A tal fine, previa consultazione con la pertinente banca centrale, le suddette autorità dovrebbero dichiarare pubblicamente l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere ricalibrato in modo proporzionato per compensare l'impatto dell'esclusione. Tale ricalibrazione dovrebbe, da un lato, garantire l'esclusione di rischi per la stabilità finanziaria che possono incidere sui relativi settori bancari, dall'altro far sì che sia preservata la resilienza offerta dal coefficiente di leva finanziaria.
- (14) È opportuno istituire un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti considerati a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi della direttiva 2013/36/UE e delle norme del CBVB sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria per le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB) pubblicate nel dicembre 2017. Il coefficiente di leva finanziaria è stato calibrato dal CBVB allo scopo specifico di mitigare i rischi per la stabilità finanziaria comparativamente più elevati posti dalle G-SIB e, per tali motivi, dovrebbe applicarsi agli G-SII solo in questa fase. Occorrerebbe tuttavia svolgere ulteriori analisi per determinare se sia opportuno applicare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ad altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma della direttiva 2013/36/UE e, in tal caso, in che modo debba essere adattata la calibrazione alle caratteristiche specifiche di detti enti.
- (15) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), che sono state approvate dal G-20 in occasione del vertice del novembre 2015 in Turchia. La disciplina TLAC prevede che le G-SIB detengano un numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili a bail-in), al fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e rapidi. La norma TLAC dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione.
- (16) L'applicazione della norma TLAC nel diritto dell'Unione deve tenere conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)</sup>. Poiché la norma TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC dovrebbe essere inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 attraverso un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, mentre la maggiorazione specifica per ente per G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti che non sono G-SII dovrebbero essere introdotti mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(9)</sup>. Le disposizioni che introducono la disciplina TLAC nel regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere lette in combinato disposto con le disposizioni introdotte nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 e con la direttiva 2013/36/UE.

<sup>(8)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

- (17) Secondo la norma TLAC che concerne solo i G-SIB, il requisito minimo che prevede un importo sufficiente di fondi propri e passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite inserito nel presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto ai G-SII. Tuttavia le norme concernenti le passività ammissibili inserite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli enti, in linea con gli adeguamenti e i requisiti supplementari di cui alla direttiva 2014/59/UE.
- (18) In linea con la disciplina TLAC, il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe applicarsi alle entità soggette a risoluzione che sono esse stesse G-SII o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII. Il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe applicarsi su base individuale o su base consolidata, a seconda che tali entità soggette a risoluzione siano enti autonomi senza filiazioni o imprese madri.
- (19) La direttiva 2014/59/UE consente l'uso degli strumenti di risoluzione non solo per gli enti ma anche per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri dovrebbero pertanto avere una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite allo stesso modo degli enti imprese madri.
- (20) Per garantire l'efficacia del requisito per i fondi propri e le passività ammissibili è essenziale che gli strumenti detenuti per soddisfare tale requisito abbiano un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Non dispongono di tale capacità né le passività che sono escluse dallo strumento del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE né altre passività che, pur essendo sottoponibili a bail-in in linea di principio, potrebbero creare difficoltà nell'essere sottoposte a bail-in nella pratica. Tali passività non dovrebbero pertanto essere considerate ammissibili per il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili. Gli strumenti di capitale e le passività subordinate hanno invece un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre dovrebbe essere riconosciuto in una certa misura il potenziale di assorbimento delle perdite delle passività di rango pari a talune passività escluse, in linea con la disciplina TLAC.
- (21) Al fine di evitare il doppio conteggio delle passività ai fini del requisito per i fondi propri e le passività ammissibili, dovrebbero essere introdotte norme per la deduzione degli elementi delle passività ammissibili detenuti che rispecchiano il corrispondente metodo di deduzione già sviluppato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti di capitale. Questo metodo prevede che gli strumenti di passività ammissibili detenuti siano prima dedotti dalle passività ammissibili e, poi nella misura in cui non esistano passività sufficienti, che tali strumenti di passività ammissibili siano dedotti dagli strumenti di classe 2.
- (22) La disciplina TLAC prevede per le passività alcuni criteri di computabilità più severi degli attuali criteri di computabilità per gli strumenti di capitale. Per garantire la coerenza, i criteri di computabilità per gli strumenti di capitale dovrebbero essere allineati per quanto riguarda la non ammissibilità degli strumenti emessi da società veicolo a partire dal 1° gennaio 2022.
- (23) È necessario prevedere una procedura di approvazione chiara e trasparente per gli strumenti del capitale primario di classe 1 che possa contribuire a mantenere elevata la qualità di tali strumenti. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero essere responsabili di approvare tali strumenti prima che gli enti possano classificarli come strumenti di capitale primario di classe 1. Tuttavia, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a imporre l'autorizzazione preventiva degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi sulla base di una documentazione giuridica già approvata dall'autorità competente e disciplinata da disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che disciplinano gli strumenti di capitale per i quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente a classificarli come strumenti del capitale primario di classe 1. In tal caso, invece di richiedere l'approvazione preventiva, gli enti dovrebbero avere la possibilità di informare le rispettive autorità competenti circa la loro intenzione di emettere tali strumenti. È opportuno che agiscano con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui gli strumenti vengono classificati come strumenti del capitale primario di classe 1, in modo da lasciare il tempo alle autorità competenti di rivedere gli strumenti, se necessario. In considerazione del ruolo svolto dall'ABE nel conseguimento di una maggiore convergenza delle prassi in materia di vigilanza e nel miglioramento della qualità degli strumenti di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE prima di approvare qualsiasi nuova forma di strumento del capitale primario di classe 1.
- (24) Gli strumenti di capitale sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 solo nella misura in cui rispettano i pertinenti criteri di computabilità. Tali strumenti di capitale possono essere costituiti da capitale o da passività, inclusi i prestiti subordinati che soddisfano tali criteri.
- (25) Gli strumenti di capitale o parti di essi dovrebbero poter essere considerati strumenti di fondi propri solo nella misura in cui siano versati. Sino a che non siano versate parti di uno strumento, queste non dovrebbero poter essere considerate strumenti di fondi propri.

- (26) Gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili non dovrebbero essere soggetti ad accordi di compensazione o di *netting* che possano comprometterne la capacità di assorbimento delle perdite nella risoluzione. Ciò non dovrebbe significare che le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività debbano contenere una clausola precisante espressamente che lo strumento non è soggetto a diritti di compensazione o di *netting*.
- (27) A causa dell'evoluzione del settore bancario in un ambiente sempre più digitale il software sta diventando un tipo di attività più importante. Le attività sotto forma di software valutate prudentemente, il cui valore non sia intaccato significativamente dalla risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente, non dovrebbero essere soggette a deduzione delle attività immateriali dal capitale primario di classe 1. Tale precisazione è importante in quanto quello di software è un concetto ampio che comprende molti tipi diversi di attività, e non tutti conservano il proprio valore in una situazione di cessazione dell'attività. In tale contesto, si dovrebbe tener conto delle disparità nella valutazione e nell'ammortamento delle attività sotto forma di software e le vendite realizzate di tali attività. Inoltre, si dovrebbero prendere in considerazione gli sviluppi internazionali e le differenze nel trattamento normativo degli investimenti in software, le diverse norme prudenziali applicabili agli enti e alle imprese di assicurazione, nonché la diversità del settore finanziario nell'Unione, comprese le entità non regolamentate le quali società di tecnologia finanziaria.
- (28) Al fine di evitare «effetti precipizio» (*cliff-edge effects*), è necessario prevedere una clausola *grandfathering* per gli strumenti esistenti per quanto riguarda alcuni criteri di computabilità. Per le passività emesse prima del 27 giugno 2019, è opportuno rinunciare all'applicazione di alcuni criteri di computabilità per gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili. Tale *grandfathering* dovrebbe essere applicata sia alle passività che entrano, se del caso, nel calcolo della parte subordinata del TLAC e della parte subordinata del MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE, sia alle passività che entrano, se del caso, nel calcolo della parte non subordinata del TLAC e alla parte non subordinata del MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE. Per gli strumenti di fondi propri, la *grandfathering* dovrebbe terminare il 28 giugno 2025.
- (29) Gli strumenti di passività ammissibili, compresi quelli con durata residua inferiore a un anno, possono essere rimborsati soltanto dopo che l'autorità di risoluzione abbia concesso la sua autorizzazione preventiva. Tale autorizzazione potrebbe essere anche un'autorizzazione preventiva generale, nel qual caso il rimborso dovrebbe avvenire entro il periodo di tempo limitato e per l'importo predeterminato previsti da tale autorizzazione preventiva generale.
- (30) Dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013, la norma internazionale sul trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso le CCP è stata modificata per migliorare il trattamento delle esposizioni degli enti verso le CCP qualificate (QCCP). Tra le revisioni importanti di tale norma figurano l'uso di un metodo unico per determinare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia, un massimale esplicito per i requisiti complessivi di fondi propri applicato alle esposizioni verso le QCCP, e un metodo più sensibile al rischio per rispecchiare il valore dei derivati nel calcolo delle risorse ipotetiche di una QCCP. Nel contempo il trattamento delle esposizioni verso le CCP non qualificate è rimasto immutato. Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un trattamento più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.
- (31) Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni dovrebbero essere sensibili al rischio e promuovere la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti degli OIC. Relativamente a queste esposizioni il CBVB ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara gerarchia dei metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questa gerarchia riflette il grado di trasparenza delle esposizioni sottostanti. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato a tali norme concordate a livello internazionale.
- (32) Per gli enti che forniscono un impegno di valore minimo a beneficio ultimo dei clienti al dettaglio per un investimento in quote o azioni di un OIC, anche nel quadro di un sistema pensionistico privato patrocinato dal governo, non sono richiesti pagamenti da parte dell'ente o dell'organismo inclusi nel medesimo ambito del consolidamento prudenziale, a meno che il valore delle quote o delle azioni dell'OIC del cliente non scenda al di sotto dell'importo garantito in uno o più momenti specificati nel contratto. Nella pratica, la probabilità che tale impegno venga esercitato è pertanto scarsa. Laddove l'impegno di valore minimo di un ente sia limitato ad una percentuale dell'importo che un cliente aveva inizialmente investito in quote o azioni di un OIC (impegno di valore minimo ad importo fisso) ovvero limitato ad un importo che dipende dalla performance degli indicatori finanziari o degli indici di mercato fino a un dato momento, qualunque differenza attualmente positiva tra il

valore delle quote o delle azioni del cliente e il valore attuale dell'importo garantito a una data precisa costituisce una riserva e riduce il rischio che l'ente debba pagare l'importo garantito. Tutte queste ragioni giustificano un fattore di conversione ridotto.

- (33) Per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del rischio di controparte, il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente consente agli enti di scegliere tra tre diversi metodi standardizzati: il metodo standardizzato, il metodo del valore di mercato e il metodo dell'esposizione originaria.
- (34) Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato la capacità che le garanzie reali hanno di ridurre il rischio delle esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di volatilità osservato durante la crisi finanziaria. Inoltre non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla compensazione. Per ovviare a tali carenze, il CBVB ha deciso di sostituire il metodo standardizzato e il metodo del valore di mercato con un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore dell'esposizione delle esposizioni in strumenti derivati, denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un nuovo metodo standardizzato più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.
- (35) Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato e al metodo del valore di mercato, e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati degli enti. Al tempo stesso, per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso da applicare. Per gli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, e per gli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, dovrebbe essere introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR («metodo SA-CCR semplificato»). Tale versione semplificata sarà meno sensibile al rischio rispetto al metodo SA-CCR e dovrebbe quindi essere adeguatamente calibrata per garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati non sia sottostimato.
- (36) Per gli enti che hanno esposizioni limitate in strumenti derivati e che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato o il metodo dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il metodo SA-CCR semplificato potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere riservato, quale approccio alternativo, a quegli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, nonché agli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, ma dovrebbe essere rivisto per affrontarne le principali carenze.
- (37) Per guidare un ente nella scelta dei metodi autorizzati è opportuno introdurre criteri chiari. Questi criteri dovrebbero essere basati sull'entità delle attività in strumenti derivati dell'ente, che indica il grado di sofisticatezza che l'ente stesso dovrebbe garantire per calcolare il valore dell'esposizione.
- (38) Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state notevoli. Per alcuni di essi il livello di copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente, costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. Queste considerazioni hanno indotto il CBVB ad eliminare una serie di carenze nel trattamento prudenziale delle posizioni del portafoglio di negoziazione che rappresenta i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
- (39) Nel 2009 il primo pacchetto di riforme è stato messo a punto a livello internazionale e recepito nel diritto dell'Unione con la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>. La riforma del 2009 non ha tuttavia affrontato le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La mancanza di chiarezza in merito al confine tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario ha creato possibilità di arbitraggio regolamentare, mentre la mancanza di sensibilità al rischio dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato non ha permesso di rispecchiare l'intera gamma di rischi cui erano esposti gli enti.

<sup>(10)</sup> Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricatolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3).

- (40) Il CBVB ha avviato il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) per ovviare a le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Tali lavori hanno dato luogo alla pubblicazione del gennaio 2016 di un quadro del rischio di mercato riveduto. Nel dicembre 2017 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ha convenuto di prorogare la data di attuazione del quadro del rischio di mercato riveduto al fine di concedere più tempo a tutti gli enti per sviluppare la necessaria infrastruttura dei sistemi ma anche affinché il CBVB affronti alcune questioni specifiche relative al quadro, in particolare un riesame delle calibrazioni dei metodi basati su modelli standardizzati e interni per garantire la coerenza con le aspettative originarie del CBVB. Una volta completato tale riesame, e prima che venga realizzata una valutazione di impatto per valutare gli effetti sugli enti dell'Unione delle corrispondenti revisioni dell'FRTB, tutti gli enti che sarebbero soggetti al quadro dell'FRTB nell'Unione dovrebbero cominciare a comunicare i calcoli risultanti dal metodo standardizzato riveduto. A tal fine, onde rendere pienamente operativi i calcoli per gli obblighi di segnalazione in linea con gli sviluppi internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione dovrebbe adottare tale atto delegato entro il 31 dicembre 2019. Gli enti dovrebbero cominciare a comunicare tale calcolo entro un anno dall'adozione di tale atto delegato. Inoltre, gli enti che vengono autorizzati a utilizzare a fini di segnalazione il metodo basato su modelli standardizzati del quadro dell'FRTB, dovrebbero comunicare altresì il calcolo relativo al metodo basato sui modelli interni tre anni dopo che sia diventato pienamente operativo.
- (41) L'introduzione di obblighi di segnalazione per i metodi dell'FRTB dovrebbe essere considerata un primo passo verso la piena attuazione dei metodi dell'FRTB nell'Unione. Tenendo conto delle revisioni finali del quadro dell'FRTB realizzate dal CBVB, i risultati dell'impatto di tali revisioni sugli enti dell'Unione e sui metodi dell'FRTB già stabiliti nel presente regolamento per gli obblighi di segnalazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2020 relativamente al modo in cui il quadro dell'FRTB debba essere attuato nell'Unione per stabilire i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
- (42) Il trattamento proporzionale del rischio di mercato dovrebbe applicarsi anche agli enti con scarse attività del portafoglio di negoziazione, consentendo a più enti con attività di negoziazione limitate di applicare il quadro del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario, come previsto nell'ambito della versione riveduta della deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni. Si dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità anche quando la Commissione riesamina il modo in cui gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, la calibrazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbe essere riveduta alla luce degli sviluppi a livello internazionale. Nel frattempo gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni, nonché gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione limitate, dovrebbero essere esentati dagli obblighi di segnalazione nel quadro dell'FRTB.
- (43) Il quadro in materia di grandi esposizioni dovrebbe essere rafforzato per migliorare la capacità degli enti di assorbire le perdite e di rispettare meglio le norme internazionali. A tal fine, dovrebbe essere utilizzato capitale di qualità superiore come base patrimoniale per il calcolo del limite delle grandi esposizioni e le esposizioni verso i derivati su crediti dovrebbero essere calcolate conformemente al metodo SA-CCR. Inoltre il limite alle esposizioni che i G-SII possono avere nei confronti di altri G-SII dovrebbe essere abbassato al fine di ridurre i rischi sistemici legati alle interconnessioni tra grandi enti e l'impatto potenziale del default della controparte del G-SII sulla stabilità finanziaria.
- (44) Il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) garantisce che gli enti siano in grado di resistere a forti stress a breve termine, ma non garantisce che tali enti abbiano una struttura di finanziamento stabile su un orizzonte a più lungo termine. È così emersa l'esigenza di stabilire a livello dell'Unione un requisito vincolante dettagliato di finanziamento stabile, che dovrebbe essere soddisfatto costantemente al fine di prevenire eccessivi disallineamenti di scadenza tra attività e passività e la dipendenza eccessiva dai finanziamenti all'ingrosso a breve termine.
- (45) In linea con la norma in materia di finanziamento stabile del CBVB, è pertanto opportuno adottare norme per definire il requisito di finanziamento stabile come il rapporto tra l'importo del finanziamento stabile disponibile di un ente e l'importo del finanziamento stabile ad esso richiesto su un orizzonte temporale di un anno. Questo requisito vincolante dovrebbe essere chiamato requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR). L'importo del finanziamento stabile disponibile dovrebbe essere calcolato moltiplicando le passività e i fondi propri dell'ente per fattori pertinenti che riflettono il loro grado di affidabilità sull'orizzonte di un anno del

coefficiente netto di finanziamento stabile. L'importo del finanziamento stabile richiesto dovrebbe essere calcolato moltiplicando le attività e le esposizioni fuori bilancio dell'ente per fattori pertinenti che riflettono le loro caratteristiche di liquidità e le loro durate residue nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile.

- (46) Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato ad un livello minimo del 100 %, che indica che l'ente dispone di finanziamenti stabili sufficienti a soddisfare le sue esigenze di finanziamento su un orizzonte temporale di un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Nel caso in cui il coefficiente netto di finanziamento stabile dovesse scendere al di sotto del livello del 100 %, l'ente dovrebbe soddisfare i requisiti specifici di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile. È opportuno che nei casi di mancata conformità con il requisito NSFR l'applicazione delle misure di vigilanza non sia automatica. Le autorità competenti dovrebbero valutare le ragioni del mancato rispetto del requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile prima di stabilire eventuali misure di vigilanza.
- (47) In conformità delle raccomandazioni formulate dall'ABE nella relazione del 15 dicembre 2015 sui requisiti di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013, le regole per calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbero essere rigorosamente allineate alle norme del CBVB, anche per quanto concerne gli sviluppi di queste norme in materia di trattamento delle operazioni in strumenti derivati. La necessità di tenere conto di alcune specificità europee per garantire che il requisito NSFR non ostacoli il finanziamento dell'economia reale europea giustifica tuttavia l'adozione di alcuni adeguamenti dell'NSFR elaborato dal CBVB per definire il requisito NSFR europeo. Questi adeguamenti dovuti al contesto europeo sono raccomandati dall'ABE e riguardano principalmente i trattamenti specifici per: i modelli *pass-through* in generale e l'emissione di obbligazioni garantite in particolare; le attività di finanziamento al commercio; i risparmi regolamentati centralizzati; i prestiti garantiti su immobili residenziali; le cooperative di credito; le CCP e i depositari centrali di titoli (CSD) che non procedono ad alcuna trasformazione significativa delle scadenze. Tali proposte di trattamenti specifici rispecchiano a grandi linee il trattamento preferenziale concesso a dette attività per il coefficiente di copertura della liquidità europeo rispetto a quello elaborato dal CBVB. Poiché il coefficiente netto di finanziamento stabile integra il coefficiente di copertura della liquidità, questi due coefficienti dovrebbero essere coerenti nella loro definizione e calibrazione. Ciò vale in particolar modo per i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle attività liquide di qualità elevata del coefficiente di copertura della liquidità per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, che dovrebbero rispecchiare le definizioni e i coefficienti di scarto del coefficiente di copertura della liquidità europeo, a prescindere dal rispetto dei requisiti generali e operativi stabiliti per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità che non sono appropriati nell'orizzonte temporale di un anno del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.
- (48) Al di là delle specificità europee, il trattamento delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del coefficiente netto di finanziamento stabile elaborato dal CBVB potrebbe avere un impatto importante sulle attività in strumenti derivati degli enti e, di conseguenza, sui mercati finanziari europei e sull'accesso degli utenti finali ad alcune operazioni. Le operazioni in strumenti derivati e alcune operazioni interconnesse, tra cui le attività di compensazione, potrebbero subire ripercussioni indebite e sproporzionate con l'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile elaborato dal CBVB senza essere state oggetto di ampi studi d'impatto quantitativi e di una vasta consultazione pubblica. Il requisito aggiuntivo che prevede la detenzione tra il 5 % e il 20 % del finanziamento stabile a fronte delle passività lorde in derivati è generalmente considerato una misurazione approssimativa per rispecchiare i rischi di finanziamento supplementari relativi al potenziale aumento delle passività in derivati sull'orizzonte di un anno ed è in corso di revisione a livello di CBVB. Tale requisito, introdotto a un livello del 5 % in linea con la discrezionalità che il CBCB lascia alle giurisdizioni per ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto sulle passività lorde in derivati, potrebbe quindi essere modificato per tenere conto degli sviluppi a livello del CBVB e per evitare eventuali conseguenze indesiderate quali il rischio di ostacolare il corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e la messa a disposizione di strumenti di copertura del rischio per gli enti e gli utenti finali, tra cui le imprese, al fine di garantirne il finanziamento, come si prefigge l'Unione dei mercati dei capitali.
- (49) Il trattamento asimmetrico da parte del CBVB dei finanziamenti a breve termine, quali i pronti contro termine (finanziamento stabile non riconosciuto) e prestiti a breve termine, quali gli acquisti a pronti con patto di rivendita a termine (che richiedono un certo livello di finanziamento stabile, pari al 10 % se garantiti da attività liquide di qualità elevata di livello 1, come definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità, e al 15 % per le altre operazioni) con clienti finanziari mira a scoraggiare ampi collegamenti tra clienti finanziari basati su finanziamenti a breve termine, poiché tali collegamenti creano interconnessioni e rendono più difficile la risoluzione di un determinato ente senza trasmissione del rischio al resto del sistema finanziario in caso di fallimento. Tuttavia la calibrazione di questa asimmetria è prudente e può incidere sulla liquidità dei titoli solitamente utilizzati come garanzia reale in operazioni a breve termine, in particolare le obbligazioni sovrane, in quanto gli enti probabilmente ridurranno il volume delle loro attività sui mercati dei pronti contro termine. Potrebbe inoltre nuocere alle attività di supporto agli scambi poiché i mercati dei pronti contro termine facilitano la gestione dell'inventario necessario, e risultare quindi in contraddizione con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Per dare agli enti il tempo necessario per adeguarsi progressivamente a questa calibrazione prudente, è opportuno introdurre un periodo transitorio durante il quale i fattori di finanziamento stabile richiesto siano temporaneamente ridotti. L'entità della riduzione temporanea dei fattori di finanziamento stabile richiesto dovrebbe dipendere dal tipo di operazione e dal tipo di garanzia reale utilizzata in tali operazioni.



- (50) Oltre alla ricalibrazione temporanea del fattore di finanziamento stabile richiesto del CBVB che si applica alle operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a breve termine con clienti finanziari garantite da obbligazioni sovrane, si sono rivelati necessari altri adeguamenti per garantire che l'introduzione del requisito NSFR non comprometta la liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane. Il fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % del CBVB che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, comprese le obbligazioni sovrane, implica che gli enti dovrebbero detenere finanziamenti a lungo termine non garantiti prontamente disponibili in tale percentuale, a prescindere dal periodo durante il quale prevedono di detenere tali obbligazioni sovrane. Ciò potrebbe incentivare ulteriormente gli enti a depositare contante presso le banche centrali anziché intervenire in veste di operatori principali e fornire liquidità sui mercati delle obbligazioni sovrane. Inoltre non è coerente con l'LCR, che riconosce la piena liquidità di tali attività anche in tempi di grave stress di liquidità (coefficiente di scarto pari allo 0 %). Il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della liquidità europeo fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, dovrebbe quindi essere ridotto dal 5 % allo 0 %.
- (51) Inoltre tutte le attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito dell'LCR europeo, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, ricevute come margini di variazione in contratti derivati dovrebbero compensare attività in strumenti derivati, mentre il requisito NSFR predisposto dal CBVB accetta solo contante conforme alle condizioni del quadro di leva finanziaria per la compensazione delle attività in strumenti derivati. Questo riconoscimento più ampio delle attività ricevute come margini di variazione contribuirà alla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane, eviterà di penalizzare gli utenti finali che detengono un'elevata quantità di obbligazioni sovrane ma poco contante (come i fondi pensione) ed eviterà di aggiungere ulteriori tensioni alla domanda di contante sui mercati dei pronti contro termine.
- (52) Il requisito NSFR dovrebbe applicarsi agli enti sia su base individuale che su base consolidata, a meno che le autorità competenti non rinuncino all'applicazione del requisito NSFR su base individuale. Laddove non vi sia stata la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR su base individuale, le operazioni tra due enti appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale dovrebbero in linea di principio ricevere fattori di finanziamento stabile disponibile e richiesto simmetrici per evitare la perdita di fondi nel mercato interno e non ostacolare l'efficace gestione della liquidità nei gruppi europei in cui la liquidità è gestita a livello centrale. Tali trattamenti simmetrici preferenziali dovrebbero essere concessi unicamente per operazioni infragruppo laddove siano in essere tutte le garanzie necessarie, sulla base di ulteriori criteri per le operazioni transfrontaliere, e solo previa approvazione delle autorità competenti interessate, poiché non si può presumere che gli enti che incontrano difficoltà nel rispettare le loro obbligazioni di pagamento ricevano sempre sostegno finanziario da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale.
- (53) Nel caso degli enti piccoli e non complessi si dovrebbe introdurre la possibilità di applicare una versione semplificata del requisito NSFR. Dato il suo minore livello di dettaglio, una versione semplificata del coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe richiedere il rilevamento di un minor numero di punti di dati, il che renderebbe meno complesso il calcolo per tali enti, conformemente al principio di proporzionalità, garantendo al tempo stesso, attraverso una calibrazione almeno altrettanto conservativa di quella del requisito NSFR vero e proprio, che tali enti dispongano comunque di un finanziamento sufficientemente stabile. Le autorità competenti, tuttavia, dovrebbero poter imporre agli enti piccoli e non complessi di applicare il requisito NSFR vero e proprio piuttosto che la versione semplificata.
- (54) Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di finanziamento stabile applicabili in tali paesi. Pertanto le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero introdurre per il finanziamento stabile disponibile e richiesto nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.
- (55) Gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare alle rispettive autorità competenti nella valuta utilizzata per le segnalazioni il coefficiente netto di finanziamento stabile vincolante dettagliato per tutti gli elementi e separatamente per gli elementi denominati in ciascuna valuta rilevante, in modo da garantire un controllo adeguato dei possibili disallineamenti di valuta. Il requisito NSFR non dovrebbe assoggettare gli enti a doppi obblighi di segnalazione o a obblighi di segnalazione non in linea con la normativa in vigore e agli enti dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per prepararsi all'entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione.
- (56) Poiché la fornitura al mercato di informazioni significative e comparabili sulle metriche di rischio principali comuni degli enti è un principio fondamentale di un sistema bancario solido, è fondamentale ridurre l'asimmetria informativa quanto più possibile e agevolare la comparabilità dei profili di rischio degli enti creditizi sia all'interno di ciascuna giurisdizione che tra le giurisdizioni. Nel gennaio 2015 il CBVB ha pubblicato la revisione del terzo pilastro, relativo alle norme sull'informativa, per migliorare la comparabilità, la qualità e la coerenza delle informative regolamentari degli enti al mercato. È pertanto opportuno modificare gli attuali obblighi di informativa per attuare queste nuove norme internazionali.

- (57) Secondo quanti hanno risposto all'invito della Commissione a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, gli attuali obblighi di informativa sono sproporzionati e onerosi per gli enti più piccoli. Fatto salvo un maggiore allineamento delle informative con quanto previsto dalle norme internazionali, gli enti piccoli e non complessi dovrebbero essere tenuti a presentare informative meno frequenti e dettagliate rispetto agli enti più grandi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a cui sono soggetti.
- (58) È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa relativi alla remunerazione quali stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi delle norme in materia di remunerazione, ovvero mettere in atto e mantenere, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio degli enti, politiche e prassi in materia di remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre gli enti che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni relative a tale deroga.
- (59) Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. Poiché le PMI hanno un rischio sistemico inferiore rispetto alle imprese più grandi, i requisiti patrimoniali per le esposizioni delle PMI dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle grandi imprese, al fine di garantire un finanziamento bancario ottimale delle PMI. Attualmente le esposizioni delle PMI fino a 1,5 milioni di EUR sono soggette a una riduzione del 23,81 % dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni. Dato che la soglia di 1,5 milioni di EUR per l'esposizione di una PMI non è indicativa di un cambiamento della rischiosità della PMI, la riduzione dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere estesa alle esposizioni delle PMI fino a 2,5 milioni di EUR, e la parte dell'esposizione di una PMI eccedente 2,5 milioni di EUR dovrebbe essere soggetta ad una riduzione del 15 % dei requisiti patrimoniali.
- (60) Gli investimenti infrastrutturali sono essenziali per rafforzare la competitività dell'Europa e stimolare la creazione di posti di lavoro. La ripresa e la crescita futura dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali per gli investimenti strategici di rilevanza europea nelle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la banda larga e le reti energetiche così come le infrastrutture di trasporto, ivi comprese le infrastrutture per l'elettromobilità, specialmente negli agglomerati industriali, nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Il piano di investimenti per l'Europa mira a promuovere un finanziamento supplementare per progetti infrastrutturali solidi attraverso, tra l'altro, la mobilitazione di fonti di finanziamento private aggiuntive. Per numerosi investitori potenziali la principale preoccupazione è la sensazione che manchino progetti validi e la limitata capacità di valutare correttamente il rischio, vista la complessità intrinseca dei progetti.
- (61) Per incoraggiare gli investimenti privati e pubblici in progetti infrastrutturali è essenziale stabilire un contesto normativo in grado di promuovere progetti infrastrutturali di alta qualità e di ridurre i rischi per gli investitori. In particolare, i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso progetti infrastrutturali dovrebbero essere ridotti, a condizione che siano rispettati una serie di criteri per ridurre il profilo di rischio e aumentare la prevedibilità dei flussi di cassa. La Commissione dovrebbe riesaminare la disposizione in materia di progetti infrastrutturali di alta qualità per valutare il suo impatto sul volume degli investimenti infrastrutturali da parte degli enti e la qualità degli investimenti, alla luce degli obiettivi dell'Unione di transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, e la sua adeguatezza da un punto di vista prudenziale. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario estendere l'ambito di applicazione di tali disposizioni agli investimenti infrastrutturali da parte delle imprese.
- (62) Come raccomandato dall'ABE, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e dalla Banca centrale europea, in ragione del loro specifico modello di business, le CCP dovrebbero essere esentate dall'osservanza del requisito di coefficiente di leva finanziaria perché sono tenute ad ottenere una licenza bancaria per il solo motivo di avere accesso alle operazioni overnight delle banche centrali e di svolgere il ruolo di veicoli fondamentali per la realizzazione di importanti obiettivi politici e regolamentari nel settore finanziario.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (63) Inoltre, le esposizioni dei CSD autorizzati quali enti creditizi e le esposizioni degli enti creditizi designati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>, quali i saldi in contante risultanti dalla fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, dovrebbero essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva in quanto non creano un rischio di leva finanziaria eccessiva poiché tali saldi in contante vengono utilizzati esclusivamente ai fini del regolamento delle transazioni nei sistemi di regolamento titoli.
- (64) Poiché gli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE costituiscono un obiettivo di capitale che riflette aspettative di vigilanza, essi non dovrebbero essere soggetti né a obblighi di informativa né a divieto di divulgazione da parte delle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o di tale direttiva.
- (65) Al fine di garantire l'adeguata definizione di alcune specifiche disposizioni tecniche del regolamento (UE) n. 575/2013 e di tener conto di eventuali sviluppi delle norme a livello internazionale, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne: la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi le cui attività e passività possono essere considerate interdipendenti; la modifica dell'elenco delle banche multilaterali di sviluppo; la modifica degli obblighi di segnalazione del rischio di mercato; la specificazione dei requisiti di liquidità aggiuntiva. Prima dell'adozione di tali atti, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016<sup>(13)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (66) Le norme tecniche dovrebbero garantire un'armonizzazione coerente dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. L'ABE, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dovrebbe essere incaricato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere elaborate in ambiti di consolidamento prudenziale, fondi propri, TLAC, trattamento di esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, investimenti azionari in fondi, il calcolo della perdita in caso di default in base al metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, il rischio di mercato, le grandi esposizioni e la liquidità. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.
- (67) Per agevolare la comparabilità delle informative l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che definiscano modelli di informativa standardizzati per tutti i principali obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. In sede di elaborazione di tali modelli standardizzati, l'ABE dovrebbe tener conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività. L'ABE dovrebbe presentare una relazione sugli ambiti in cui la proporzionalità del pacchetto di segnalazione a fini di vigilanza dell'Unione potrebbe essere migliorata in termini di portata, livello di dettaglio o frequenza e formulare quanto meno raccomandazioni concrete sulle possibili modalità per ridurre idealmente del 20 % o più e di almeno il 10 % i costi medi di conformità per i piccoli enti mediante requisiti modificati meno rigorosi. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che accompagnino tale relazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (68) Al fine di agevolare gli enti per quanto concerne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE, nonché con le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e i modelli adottati per attuare tali norme, l'ABE dovrebbe sviluppare uno strumento informatico per guidare gli enti attraverso le disposizioni, le norme, gli orientamenti e i modelli pertinenti in relazione alle loro dimensioni e al loro modello aziendale.

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1).

<sup>(13)</sup> GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (69) In aggiunta alle possibili riduzioni dei costi ed entro il 28 giugno 2020, l'ABE, in cooperazione con tutte le autorità pertinenti, segnatamente le autorità responsabili della vigilanza prudenziale, della risoluzione e dei sistemi garanzia dei depositi e in particolare il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbe elaborare una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali. Tenendo conto dei precedenti lavori della SEBC sulla raccolta integrata dei dati, tale relazione dovrebbe fornire un'analisi costi benefici relativa alla creazione di un punto centrale di raccolta dati per un sistema integrato di segnalazione dei dati relativo ai dati statistici e regolamentari per tutti gli enti situati nell'Unione. Tale sistema dovrebbe utilizzare, tra l'altro, definizioni e norme uniformi per i dati da raccogliere e garantire uno scambio di informazioni affidabile e permanente tra le autorità competenti, assicurando in tal modo la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema, nonché la cibersecurity. L'obiettivo perseguito attraverso questa centralizzazione e armonizzazione del panorama europeo in materia di segnalazione è quello di evitare che autorità diverse richiedano a più riprese dati simili o identici, riducendo notevolmente, in questo modo, l'onere amministrativo e finanziario, sia per le autorità competenti che per gli enti. Ove opportuno, tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (70) Le autorità competenti o designate dovrebbero mirare ad evitare qualsiasi forma di uso ridondante o incoerente dei poteri macroprudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. In particolare, le autorità competenti o designate dovrebbero valutare opportunamente se le misure che adottano ai sensi degli articoli 124, 164 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano ridondanti o incoerenti rispetto alle altre misure presenti o future a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
- (71) Alla luce delle modifiche del trattamento delle esposizioni verso QCCP, e specificamente del trattamento dei contributi degli enti ai fondi di garanzia delle QCCP, di cui al presente regolamento, dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(14)</sup> che sono state ivi introdotte dal regolamento (UE) n. 575/2013 e che spiegano in dettaglio il calcolo del capitale ipotetico delle CCP che viene poi utilizzato dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri.
- (72) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare e perfezionare gli atti giuridici dell'Unione già esistenti che garantiscono requisiti prudenziali uniformi applicabili alle istituzioni in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro entità e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (73) Per consentire la cessione ordinata di partecipazioni assicurative non soggette a vigilanza supplementare, è opportuno applicare una versione modificata delle disposizioni transitorie relative all'esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
- (74) Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- 1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
- c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
- d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);
- e) obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

## Articolo 2

### Poteri di vigilanza

1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e al presente regolamento.
3. Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.
4. Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) e la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (\*\*\*), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.

(\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) “organismo di investimento collettivo” o “OIC”, un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);

(\*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(\*\*) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;

ii) il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20) “società di partecipazione finanziaria”, un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista; le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell'ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari;»;

iii) il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26) “ente finanziario”, un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento secondo la definizione dell'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g) rispettivamente, della direttiva 2009/138/CE;

(\*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;

iv) il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28) “ente impresa madre in uno Stato membro”, un ente in uno Stato membro che ha come filiazioni un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in un ente, ente finanziario o impresa strumentale, e che non è esso stesso filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro»;

v) sono inseriti i punti seguenti:

«29 bis) “impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un ente impresa madre in uno Stato membro che è un'impresa di investimento;

29 ter) “impresa di investimento madre nell'UE”, un ente impresa madre nell'UE che è un'impresa di investimento;

29 quater) “ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”, un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;

29 quinquies) “ente creditizio impresa madre nell'UE”, un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;»;

vi) al punto 39, è aggiunto il comma seguente:

«Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;»;

vii) il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41) “autorità di vigilanza su base consolidata”, un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;»;

viii) al punto 71), lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b) ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi;»;

ix) al punto 72, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349);.

x) il punto 86 è sostituito dal seguente:

«86) “portafoglio di negoziazione”, l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;»;

xi) il punto 91 è sostituito dal seguente:

«91) “esposizione da negoziazione”, un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;»;

xii) il punto 96 è sostituito dal seguente:

«96) “copertura interna”, una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;»;

xiii) al punto 127, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;»;

xiv) il punto 128 è sostituito dal seguente:

«128) “elementi distribuibili”, l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;»;

xv) sono aggiunte i punti seguenti:

«130) “autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;

131) “entità soggetta a risoluzione”, un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 *bis*, della direttiva 2014/59/UE;

132) “gruppo soggetto a risoluzione”, un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 *ter*, della direttiva 2014/59/UE;

133) “ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII”, un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;

134) “ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE”, un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;

- 135) "filiazione significativa", una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:
- a) la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
  - b) la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
  - c) la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.
- Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;
- 136) "soggetto G-SII", un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;
- 137) "strumento del bail-in", uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;
- 138) "gruppo", un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- 139) "operazione di finanziamento tramite titoli", un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;
- 140) "margine iniziale" o "IM", la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;
- 141) "rischio di mercato", il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;
- 142) "rischio di cambio", il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
- 143) "rischio di posizione in merci", il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
- 144) "unità di negoziazione", un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei rischi;
- 145) "ente piccolo e non complesso", un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
- a) non si tratta di un grande ente;
  - b) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
  - c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
  - d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;
  - e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 *bis*, paragrafo 3;



- f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo;
  - g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;
  - h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come "ente piccolo e non complesso" presso l'autorità competente;
  - i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato "piccolo e non complesso";
- 146) "grande ente", un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- a) è un G-SII;
  - b) è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
  - c) nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
  - d) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
- 147) "grande filiazione", una filiazione che si qualifica come grande ente;
- 148) "ente non quotato", un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
- 149) "relazione finanziaria", ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).

(\*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(\*\*) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 39 del paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 *bis* su base individuale.

Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 *ter* su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non sono entità soggette a risoluzione;
- b) non hanno filiazioni;
- c) non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.»;

c) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 *bis* del presente articolo si conformano all'articolo 437 *bis* e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.

4. Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei e nell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

I seguenti enti non sono tenuti a conformarsi all'articolo 413, paragrafo 1, e ai relativi obblighi di segnalazione della liquidità di cui alla parte sette *bis* del presente regolamento:

- a) gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) a condizione che non svolgano alcuna trasformazione delle scadenze significativa; e
- c) gli enti che sono designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:
  - i) le loro attività si limitino all'offerta di servizi di tipo bancario elencati alla sezione C, lettere da a) a e), dell'allegato di detto regolamento, i depositari centrali di titoli autorizzati conformemente all'articolo 16 di detto regolamento; e
  - ii) che non svolgano alcuna trasformazione delle scadenze significativa.

In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei e nell'articolo 430, paragrafo 1, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle loro attività.

5. Le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, del presente regolamento gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria fissati nella parte sette *bis* del presente regolamento.

(\*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali enti;»;

b) al paragrafo 3, le lettere b), e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;

c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Qualora, ai sensi del presente articolo, un'autorità competente rinuncia, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei per un ente, può altresì rinunciare per tale ente all'applicazione dei relativi obblighi di segnalazione della liquidità di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d).»;

5) all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

6) l'articolo 11 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sette e sette *bis* sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d). Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2. Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini "ente", "ente impresa madre in uno Stato membro", "ente impresa madre nell'UE" e "impresa madre", si riferiscono a seconda dei casi anche:

a) a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 *bis* della direttiva 2013/36/UE;

b) a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 *bis*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;

c) a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.

La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.

Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.»;

d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati ai punti 3) e 6) della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare gli enti imprese madri nell'UE dall'osservanza della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

Se è stato concesso un esonero a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.

5. In caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.

6. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente regolamento, e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere a un ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.»;

7) L'articolo 12 è soppresso;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

#### **Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione**

Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Tale calcolo è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3, e dell'articolo 45 *nonies*, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 3, e dell'articolo 45 *nonies*, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

9) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 13*

#### **Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata**

1. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 *bis* 453 su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

2. Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si conformano all'articolo 437 *bis* e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.

3. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità soggette a risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.

4. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.

*Articolo 14*

#### **Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata**

1. Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.

2. Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 *bis* del presente regolamento se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.»

10) All'articolo 15, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre e dei relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette *bis* del presente regolamento, e del capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:»

11) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

**Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria su base consolidata per gruppi di imprese di investimento**

Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria nella parte sette *bis* del presente regolamento su base consolidata.»

12) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

**Metodi di consolidamento prudenziale**

1. Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 9 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 *bis*, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 *bis* o 92 *ter* su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.

2. Le società strumentali sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

3. Qualora le imprese siano legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

4. L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

5. In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (*equity method*). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

- a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
- b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7. Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (*equity method*). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:

- a) l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (*equity method*) al 28 dicembre 2020;
- b) l'applicazione del metodo del patrimonio netto (*equity method*) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
- c) il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.

8. Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
- b) esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

#### **Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi**

1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette *bis* sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette *bis* sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle loro filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»;

14) il titolo della parte due è sostituito dal seguente:

«**FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI**»;

15) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.

In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;
- b) gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.

Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.

Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.

A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.»;

16) l'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.»;

b) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

«Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale, i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;

b) l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;

c) l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;

d) nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;



- e) ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite da quest'ultima;
- f) l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.

L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.;

17) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.»;

18) l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«n) per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 *quater*, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

19) all'articolo 37 è aggiunta la lettera seguente:

«c) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

20) all'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

21) all'articolo 45, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;

22) l'articolo 49 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) alla lettera a), punto iv), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6»;

ii) alla lettera a), punto v), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430. »

23) all'articolo 52, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati»;

b) la frase introduttiva della lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente»;

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente»;

e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione»;

f) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1»;

g) sono aggiunte le lettere seguenti:

«q) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

r) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di *netting* che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.»;

h) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.»;

24) all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5,125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo»;

25) all'articolo 59, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno»;

26) all'articolo 62, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64»;

27) l'articolo 63 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati»;

c) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal seguente:

«b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti»;

d) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili»;

e) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dal seguente:

«e) gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (*seniority*) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti»;

f) le lettere da f) a n) sono sostituite dalle seguenti:

«f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti;

- g) gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
- h) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;
- i) se gli strumenti includono una o più opzioni *early repayment*, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
- j) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
- k) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
- l) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
- m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
- n) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;»;

g) sono aggiunte le lettere seguenti:

- «o) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
- p) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di *netting* che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.»;

h) è aggiunto il paragrafo seguente:

«Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2 solo la parte dello strumento di capitale che è interamente versata.»;

28) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

#### **Ammortamento degli strumenti di classe 2**

1. Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo integrale elementi di classe 2.

2. La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

- a) il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;
- b) il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.»;

29) all'articolo 66, è aggiunta la lettera seguente:

- «e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 *sexies* che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.»;

30) all'articolo 69, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;

31) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente capo:

«CAPO 5 bis

### **Passività ammissibili**

Sezione 1

### **Elementi e strumenti di passività ammissibili**

Articolo 72 bis

### **Elementi di passività ammissibili**

1. Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 *quater*:

- a) gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 *ter*, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;
- b) gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.

2. Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:

- a) i depositi protetti;
- b) i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
- c) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- d) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione;
- e) le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;

- f) qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza vigente;
- g) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;
- h) le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
- i) le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:
  - i) sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);
  - ii) partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla partecipazione a tale sistema; o
  - iii) controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- j) le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
  - i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
  - ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
  - iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;
  - iv) sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
- k) passività risultanti da derivati;
- l) passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.

Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.

#### Articolo 72 ter

#### **Strumenti di passività ammissibili**

1. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.
2. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
  - b) le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
    - i) l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
    - ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
  - c) l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente né indirettamente;

- d) il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
- i) le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
  - ii) la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
  - iii) gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
- e) le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
- i) l'ente o le sue filiazioni;
  - ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
  - iii) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
- f) le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di *netting* che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;
- g) le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;
- h) le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
- i) fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
- j) le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;
- k) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
- l) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta a risoluzione;
- m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;
- n) per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.

Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di passività che sono interamente versate.

Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di amministrazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.

3. Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché:

- a) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
- b) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e
- c) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

4. L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:

- a) all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;
- b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
- c) le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;
- d) nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;
- e) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

5. L'autorità di risoluzione può unicamente autorizzare un ente a includere le passività di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4 quali elementi di passività ammissibili.

6. L'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;
- b) la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente articolo e dell'articolo 72 *quater*, paragrafo 3.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 72 quater*

#### **Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili**

1. Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno titolo elementi di passività ammissibili.

Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.



2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

3. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

4. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include opzioni di rimborso anticipato che possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente prima della scadenza dello strumento stabilita originariamente, ma le disposizioni che disciplinano lo strumento non includono alcun incentivo a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare o ripagare anticipatamente lo strumento prima della scadenza né opzioni di riscatto o rimborso a discrezione dei possessori, la scadenza dello strumento corrisponde alla scadenza stabilita originariamente.

*Articolo 72 quinquies*

### **Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità**

Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 *ter* non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.

Le passività di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 *ter*, paragrafo 3 o 4.

Sezione 2

### **Deduzioni da elementi di passività ammissibili**

*Articolo 72 sexies*

#### **Deduzioni da elementi di passività ammissibili**

1. Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 *bis* deducono dagli elementi di passività ammissibili:
  - a) gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
  - b) gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione;
  - c) l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 *decies* degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
  - d) gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.
2. Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 *ter*, paragrafi 3 e 4.
3. Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, come segue:

$$h = \sum_i \left( H_i \cdot \frac{1}{L_i} \right)$$

dove:

h = l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3;

i = l'indice che individua l'ente emittente;

- $H_i$  = l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3;
- $I_i$  = l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e
- $L_i$  = l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente.

4. Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 *bis* detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:

$$m_i = \max\{0; OP_i + LP_i - \max\{0; \beta \cdot [O_i + L_i - r_i \cdot aRWA_i]\}\}$$

dove:

- $i$  = l'indice che individua la filiazione;
- $OP_i$  = l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;
- $LP_i$  = l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;
- $\beta$  = percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'impresa madre;
- $O_i$  = l'importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
- $L_i$  = l'importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
- $r_i$  = il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 *quinquies* della direttiva 2014/59/UE; e
- $aRWA_i$  = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafi 3 e 4, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'articolo 12 *bis*.

Qualora l'ente impresa madre sia autorizzata a dedurre l'importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l'importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l'importo adeguato sono dedotti dalla filiazione.

Articolo 72 *septies*

#### **Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti**

Ai fini dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  - i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
  - ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
- b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;

- c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
  - entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

*Articolo 72 octies*

#### **Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili**

Ai fini dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 72 *nonies* e 72 *decies*.

*Articolo 72 nonies*

#### **Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII**

Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 *undecies* operano le deduzioni di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

- possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
  - la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
  - sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
- gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.

*Articolo 72 decies*

#### **Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII**

1. Ai fini dell'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

- l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:
  - gli articoli da 32 a 35;
  - l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
  - gli articoli 44 e 45;
- l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore in conformità del paragrafo 1, lettera b).

3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

- a) l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
- b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.

4. L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente articolo, non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda dei casi.

5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo specificato al paragrafo 3, lettera b).

#### Articolo 72 *undecies*

##### **Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione**

1. Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
- b) gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.

2. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.

3. Quando, nel caso di posizioni detenute non dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 *octies* senza l'applicazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 *nonies* e 72 *decies*.

#### Sezione 3

##### **Fondi propri e passività ammissibili**

#### Articolo 72 *duodecies*

##### **Passività ammissibili**

Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 *sexies*.

#### Articolo 72 *terdecies*

##### **Fondi propri e passività ammissibili**

I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.

(\*) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(\*\*) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).»

32) nella parte due, titolo I, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

**«Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili»;**

33) l'articolo 73 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Distribuzioni su strumenti»;**

b) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
- b) la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
- c) la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.

L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.

3. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.

4. Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.»;

34) all'articolo 75, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 *nonies*, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

35) all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 *nonies*, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
- b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;
- c) la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;
- d) la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.

2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

- a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;
- b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;
- c) strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.

3. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2, a seconda dei casi.»;

36) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 77*

#### **Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili**

1. Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:

- a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
- b) ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;
- c) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.

2. Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.»;

37) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 78*

#### **Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri**

1. L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
- b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 %

dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.

Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2. Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente i cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.

3. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.

4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:

- a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
    - i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
    - ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
  - b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
  - c) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola *grandfathering* ai sensi dell'articolo 494 *ter*;
  - d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;
  - e) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente";
  - b) la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
  - c) la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

38) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 78 bis

### **Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili**

1. L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
- b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;
- c) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autorizzazione.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.

L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2. Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;
- b) la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma;
- c) la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
- d) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente".

Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;



39) l'articolo 79 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili»;**

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se un ente detiene strumenti di capitale o passività considerati strumenti di fondi propri in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata a riorganizzare e ripristinare la sostenibilità economica del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.»;

40) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 79 bis

**Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili**

Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.»;

41) l'articolo 80 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili»;**

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di computabilità di cui al presente regolamento.

Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.»;

c) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:»;

42) all'articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la filiazione è:

i) un ente;

ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;

- b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
- c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

43) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 82*

**Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili**

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la filiazione è:
  - i) un ente;
  - ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
  - iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
- b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
- c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

44) all'articolo 83, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

45) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 88 bis*

**Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti**

Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 *bis*, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) sono emesse conformemente all'articolo 45 *septies*, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
- b) sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
- c) non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
  - i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;
  - ii) l'importo prescritto dall'articolo 45 *septies*, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.»;

46) l'articolo 92 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Oltre ai requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 1, del presente articolo un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.

Se un G-SII non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria è soggetto al requisito di conservazione del capitale di cui all'articolo 141 *ter* della direttiva 2013/36/UE.

Se un G-SII non soddisfa contemporaneamente il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE è soggetto al più elevato dei requisiti di conservazione del capitale di cui agli articoli 141 e 141 *ter* di tale direttiva.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:

i) il rischio di mercato determinato conformemente al titolo IV della presente parte ad esclusione dei metodi di cui ai capi I *bis* e I *ter* di tale titolo;

ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;

c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte, ad esclusione dei metodi di cui ai capi I *bis* e I *ter* di tale titolo, per tutte le attività che sono sottoposte a rischi di cambio o di posizioni in merci;»;

ii) è inserita la lettera seguente:

«c bis) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al titolo V di questa parte, ad eccezione dell'articolo 379 per il rischio di regolamento.»;

47) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 92 bis

#### **Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII**

1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;

b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;

c) entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

3. Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

*Articolo 92 ter*

### **Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE**

1. Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

2. A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa madre capogruppo o in uno Stato membro.

3. Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:

a) in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;

b) è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.»;

48) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

### **Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione**

1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a) il 5 % delle attività totali dell'ente;

b) 50 milioni di EUR.

2. Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

a) per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b);

b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

3. Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
- tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
    - le posizioni su tassi di cambio e merci;
    - le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
  - tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
  - il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
4. Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano l'articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli 103 e 104 *ter* del presente regolamento.
5. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
6. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità competente.
7. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
- l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
  - l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
8. Se un ente ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
9. Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.;
- 49) alla parte tre, titolo I, il capo 2 è soppresso;
- 50) l'articolo 102 è così modificato:
- i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    - «2. La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente agli articoli 103, 104 e 104 *bis*.
    3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per gestire il loro portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 103.
    4. Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, paragrafo 3, le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione stabilite in conformità dell'articolo 104 *ter*.»;
  - sono aggiunti i paragrafi seguenti:
    - «5. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui all'articolo 105.
    6. Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.»;

51) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 103*

**Gestione del portafoglio di negoziazione**

1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

- a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
- b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
- c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
  - i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
  - ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
  - iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
- d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
- e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
- f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
- g) se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni conformemente all'articolo 104 bis.

2. Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

- a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;
- b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:
  - i) quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;
  - ii) la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;
  - iii) la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
  - iv) la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio dell'ente;
  - v) la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
  - vi) procedure e controlli antifrode attivi;
- c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.»;

52) all'articolo 104, il paragrafo 2 è soppresso;

53) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 104 bis*

#### **Riclassificazione di una posizione**

1. Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare le circostanze eccezionali che giustificano la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o, viceversa, la riclassificazione di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione al fine della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.

L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di vigilanza e pubblica orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 28 giugno 2024 sul significato di circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente di riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche messe in atto dall'ente in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.

3. Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:

a) comunica pubblicamente, senza indugio,

i) l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e

ii) se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e

b) se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore.

4. L'ente calcola la variazione netta nell'importo dei suoi requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione della posizione come differenza tra i requisiti di fondi propri immediatamente dopo la riclassificazione e i requisiti di fondi propri immediatamente prima della riclassificazione, calcolato ciascuno conformemente all'articolo 92. Il calcolo non tiene conto degli effetti di fattori diversi dalla riclassificazione.

5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile.

*Articolo 104 ter*

#### **Requisiti per l'unità di negoziazione**

1. Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, paragrafo 3, gli enti stabiliscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono costantemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:

a) ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;

- b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;
  - c) nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
  - d) almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;
  - e) ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;
  - f) per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliera dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può assegnare un negoziatore a più di un'unità di negoziazione purché l'ente dimostri con piena soddisfazione della rispettiva autorità competente che l'assegnazione è stata effettuata per motivi commerciali o di risorse e che essa preserva gli altri requisiti qualitativi di cui al presente articolo applicabili ai negoziatori e alle unità di negoziazione.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.»;

54) l'articolo 105 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo sono soggette alle regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.»;

- b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione al valore equo almeno giornalmente. Le variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.

4. Gli enti valutano le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano a tali posizioni le disposizioni pertinenti sui requisiti patrimoniali.»;

- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.»;

- d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera d) del primo comma, il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.»;

- e) al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità dell'articolo 325 *septuagies*»;



55) l'articolo 106 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fatti salvi i requisiti applicabili alla posizione coperta compresa o non nel portafoglio di negoziazione, se del caso.

3. Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione al fine del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la posizione è stata assegnata a un portafoglio separato dall'altra posizione del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse; a tal fine, l'ente può assegnare a tale portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o il suo stesso portafoglio di negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;

b) ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, paragrafo 3, la posizione è stata assegnata a un'unità di negoziazione stabilita in conformità dell'articolo 104 *ter*, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse; a tal fine l'unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali unità compensino perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;

c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivanti da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.

6. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate a un portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), sono calcolati su base autonoma e si aggiungono ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.

7. Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, il calcolo dei fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni attribuite al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente

articolo o all'unità di negoziazione, o da quest'ultima assunte, di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo ove appropriato, viene effettuato su base autonoma come un portafoglio separato e si aggiunge al calcolo dei requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.»;

56) all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.»;

57) l'articolo 117, paragrafo 2, è così modificato:

a) sono aggiunte le lettere seguenti:

«o) l'Associazione internazionale per lo sviluppo;

p) la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.»;

58) all'articolo 118, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;»;

59) all'articolo 123, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;

b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio;

c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;

d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.»;

60) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 124*

#### **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili**

1. Se le condizioni di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario del bene immobile in questione.

1 bis. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 2. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 2.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

2. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis, e di eventuali altri indicatori rilevanti, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità competente e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.

L'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), attuati dall'autorità pertinente.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis può fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti intervalli di valori:

- a) dal 35 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;
- b) dal 50 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

3. Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis fissi fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del secondo comma del paragrafo 2, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.

4. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari di cui al paragrafo 1 e i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza del fattore di ponderazione del rischio di cui al primo comma del paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo su quanto segue:

- a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del secondo comma del paragrafo 2; e
- b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.

6. A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale Stato membro conformemente al paragrafo 2.»;

61) all'articolo 128, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati.

2. Ai fini del presente articolo gli enti trattano le seguenti esposizioni come esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati:

- a) investimenti in imprese di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati conformemente all'articolo 132;
- b) investimenti in private equity di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati conformemente all'articolo 132;
- c) finanziamenti per immobili a fini speculativi.»;

62) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 132*

#### **Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC**

1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatte, gli enti possono applicare il metodo look-through in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di gestione in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ("metodo fall-back") alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.

Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.

3. Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'OIC è:
  - i) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;

- ii) un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
  - iii) un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
  - iv) un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
  - v) un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;
  - vi) un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;
- b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
- i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
  - ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
- c) le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
- i) le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;
  - ii) il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
  - iii) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.

In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.

Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.

In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.

4. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il terzo è:
  - i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
  - ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
- b) il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi;
- c) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.

In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.

5. Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 *bis* ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC ("OIC di livello 1"), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC ("OIC di livello 2"), l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi descritti al paragrafo 2 del presente articolo. L'ente può utilizzare il metodo look-through per calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo fall-back.

6. L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il metodo look-through e il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 *bis*, paragrafi 1 e 2, è soggetto ad un massimale pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo fall-back.

7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 *bis*, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio ( $RW_i^*$ ) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 *quater*, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;
- b) una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.»

63) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 132 *bis*

#### **Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC**

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente.

Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.

3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 132 ter*

#### **Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC**

1. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili detenuti da un OIC che gli enti devono dedurre rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, degli articoli 56, 66 e 72 *sexies*.

2. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettere g) e h), ed applicarvi invece il trattamento di cui all'articolo 133.

*Articolo 132 quater*

#### **Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC**

1. Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:

a) per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 *bis*:

$$RW_i^* = \frac{RWAE_i}{E_i^*} \cdot \frac{A_i}{EQ_i}$$

dove:

$RW_i^*$  = la ponderazione del rischio;

$i$  = l'indice che individua l'OIC;

$RWAE_i$  = l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 *bis* per OIC<sub>*i*</sub>;

$E_i^*$  = il valore dell'esposizione delle esposizioni di OIC<sub>*i*</sub>;

$A_i$  = il valore contabile delle attività di OIC<sub>*i*</sub>; e

$EQ_i$  = il valore contabile dell'esposizione delle attività di OIC<sub>*i*</sub>.

b) per tutte le altre esposizioni,  $RW_i^* = 1\,250\%$ .

2. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell'importo garantito scontato applicando un fattore di sconto privo di rischio di default. Gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione dell'impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all'impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.

Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.

3. Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;
- b) l'OIC è:
  - i) un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
  - ii) un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
- c) il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
- d) in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
- e) il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.;

64) all'articolo 144, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;»;

65) l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Articolo 152

### **Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC**

1. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui ai paragrafi 2 e 5, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.

3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.



4. Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che soddisfano le condizioni di utilizzo parziale permanente a norma dell'articolo 150, o che non soddisfano le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo oppure uno o più dei metodi di cui al capo 5 per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente ai seguenti principi:

- a) per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;
- b) per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
- c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 del presente titolo.

Qualora, ai fini del primo comma, lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale.

5. Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 *bis*, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.

6. Fatto salvo l'articolo 132 *ter*, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, applicano il metodo fall-back di cui all'articolo 132, paragrafo 2.

7. Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente articolo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.

8. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il terzo è:
  - i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
  - ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
- b) per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 *bis*, paragrafo 1;
- c) per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
- d) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.

In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.

9. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 132 *ter*. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 132 *quater*, utilizzando i fattori di ponderazione del rischio calcolati conformemente al capo 3 del presente titolo.»;

66) all'articolo 158, è aggiunto il paragrafo seguente:

«9 bis. L'importo delle perdite attese per un impegno di valore minimo che soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 132 *quater*, paragrafo 3, è zero.»;

67) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

«Articolo 164

#### **Perdita in caso di default (LGD)**

1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2. La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 183, paragrafi 1, 2 e 3, e all'autorizzazione delle autorità competenti, in relazione ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.

4. La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.

La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.

5. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 6. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

6. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 *bis* e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, siano appropriati per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.

L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano tali valori della LGD.

7. Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 fissi valori minimi della LGD più elevati ai sensi del paragrafo 6, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.

8. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel valutare l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 6.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:

- a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del paragrafo 6; e
- b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.

10. A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità di un altro Stato membro conformemente al paragrafo 6.»

68) all'articolo 201, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) controparti centrali qualificate.»;

69) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 204 bis

#### **Tipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale**

1. Gli enti possono utilizzare i derivati su strumenti di capitale costituiti da total return swaps, o prodotti effettivamente simili sotto il profilo economico, come protezione del credito ammissibile soltanto ai fini della realizzazione di coperture interne.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su strumenti di capitale, affinché la copertura interna possa essere considerata come protezione del credito ammissibile ai fini del presente capo, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.»;

70) l'articolo 223 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l' $E_{VA}$  come segue:

$$E_{VA} = E.»;$$

b) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.»;

71) l'articolo 272 è così modificato:

a) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) “insieme di attività coperte (hedging set)”, un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;»;

b) è inserito il punto seguente:

«7 bis) “accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)”, un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;»;

c) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12) “valore di mercato corrente” o “CMV” il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;»;

d) è inserito il punto seguente:

«12 bis) “importo netto indipendente della garanzia” o “NICA”, la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;»;

72) l'articolo 273 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.

Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5.

Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.»;

b) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Secondo i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.

In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (*margin agreement*) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla sezione pertinente.

Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a

compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

7. Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni 3, 4 e 5, gli enti possono trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero.

Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) le loro posizioni di rischio sono opposte;
- b) le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
- c) i loro flussi di cassa si compensano integralmente.

8. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9. Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6.»

73) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 273 bis

#### **Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione**

1. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

- a) il 10 % delle attività totali dell'ente;
- b) 300 milioni di EUR.

2. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

- a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
- b) 100 milioni di EUR.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:

- a) le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

- b) il valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati è sommato al valore assoluto delle posizioni corte in derivati;
- c) sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa approvazione delle autorità competenti.
5. Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
6. Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.

#### Articolo 273 ter

#### **Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati**

1. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa immediatamente l'autorità competente.
2. L'ente cessa di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:
- a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi consecutivi;
- b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso dei 12 mesi precedenti.
3. Se un ente ha cessato di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5, a seconda dei casi, gli è consentito di riprendere il calcolo del valore delle esposizioni delle sue posizioni in derivati secondo la sezione 4 o 5 se dimostra all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte in modo ininterrotto per un anno.»;

74) alla parte tre, titolo II, capo 6, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

#### **Metodo standardizzato per il rischio di controparte**

#### Articolo 274

#### **Valore dell'esposizione**

1. Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
- b) l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
- c) l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.

Qualora una delle condizioni di cui al primo comma non sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.

2. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:

$$\text{Valore dell'esposizione} = \alpha \cdot (\text{RC} + \text{PFE})$$

dove:

RC = il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e

PFE = l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;

$\alpha$  = 1,4.

3. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (*contractual margin agreement*) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.

4. Qualora allo stesso insieme di attività soggette a compensazione si applichino più accordi di garanzia (*margin agreement*), gli enti assegnano ciascun accordo di garanzia al gruppo di operazioni che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione a cui tale accordo si applica contrattualmente e calcolano un valore di esposizione separatamente per ciascuno di tali gruppi.

5. Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
- il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
- il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
- l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (*margin agreement*).

6. In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione.

7. Al valore dell'esposizione di un'operazione in derivati su crediti che rappresenta una posizione lunga sullo strumento sottostante può essere applicato un tetto massimo pari all'importo del premio non pagato in essere purché sia trattata come un proprio insieme di attività soggette a compensazione non soggetto a un accordo di garanzia (*margin agreement*).

#### Articolo 275

##### Costo di sostituzione

1. Gli enti calcolano il costo di sostituzione RC per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) secondo la seguente formula:

$$\text{RC} = \max\{\text{CMV} - \text{NICA}, 0\}$$

2. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) secondo la seguente formula:

$$\text{RC} = \max\{\text{CMV} - \text{VM} - \text{NICA}, \text{TH} + \text{MTA} - \text{NICA}, 0\}$$

dove:

RC = il costo di sostituzione

VM = il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione;

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*).

3. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello stesso accordo di garanzia (*margin agreement*) secondo la seguente formula:

$$RC = \max \left\{ \sum_i \max \{ CMV_i, 0 \} - \max \{ VM_{MA} + NICA_{MA}, 0 \}, 0 \right\} + \max \left\{ \sum_i \min \{ CMV_i, 0 \} - \min \{ VM_{MA} + NICA_{MA}, 0 \}, 0 \right\}$$

dove:

RC = il costo di sostituzione

i = l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (*margin agreement*);

CMV<sub>i</sub> = il CMV del paniere di attività soggette a compensazione "i";

VM<sub>MA</sub> = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e

NICA<sub>MA</sub> = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VM<sub>MA</sub>.

Ai fini del primo comma, il NICA<sub>MA</sub> può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (*margin agreement*), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.

Articolo 276

### Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali

1. Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VM<sub>MA</sub>, NICA e NICA<sub>MA</sub>, applicando tutti i seguenti requisiti:

- se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299
- se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
- la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
- il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato in conformità dell'articolo 223; ai fini di tale calcolo, gli enti non utilizzano il metodo di cui all'articolo 225;
- lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
- lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM<sub>MA</sub> che nel NICA<sub>MA</sub>;
- qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICA<sub>MA</sub>.

2. Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:

$$C_{VA} = C \cdot (1 + H_c + H_{fx})$$

dove:

C<sub>VA</sub> = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita; e

C = la garanzia reale;

H<sub>c</sub> e H<sub>fx</sub> sono definiti conformemente all'articolo 223, paragrafo 2.



3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:

- a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;
- b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 *quater*, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.

*Articolo 277*

### **Associazione delle operazioni alle categorie di rischio**

1. Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:

- a) rischio di tasso di interesse;
- b) rischio di cambio;
- c) rischio di credito;
- d) rischio azionario;
- e) rischio di posizione in merci;
- f) altri rischi.

2. Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su derivati.

3. In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:

- a) quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
- b) quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
- b) il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 277 bis***Panieri di copertura**

1. Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
- a) le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;
  - b) le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;
  - c) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
  - d) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
  - e) le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:
    - i) energia;
    - ii) metalli;
    - iii) prodotti agricoli;
    - iv) altre merci;
    - v) condizioni climatiche;
  - f) le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
- a) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
  - b) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è

identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma.

3. Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 del presente articolo per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.

#### Articolo 278

### Esposizione potenziale futura

1. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{PFE} = \text{moltiplicatore} \cdot \sum_a \text{Maggiorazione}^{(a)}$$

dove:

PFE = l'esposizione potenziale futura

a = l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione;

maggiorazione<sup>(a)</sup> = la maggiorazione per la categoria di rischio "a" calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies, a seconda dei casi; e

moltiplicativo = il fattore moltiplicativo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3.

Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.

2. L'esposizione potenziale futura di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) di cui all'articolo 275, paragrafo 3, è calcolata come la somma delle esposizioni potenziali future di tutti i singoli insiemi di attività soggette a compensazione come se non fossero oggetto di alcuna forma di un accordo di garanzia.

3. Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicativo è calcolato come segue:

$$\text{moltiplicatore} = \begin{cases} 1 & \text{se } z \geq 0 \\ \min \left\{ 1, \text{Soglia minima}_m + (1 - \text{Soglia minima}_m) \cdot \exp \left( \frac{z}{y} \right) \right\} & \text{altrimenti } z < 0 \end{cases}$$

dove:

Soglia minima<sub>m</sub> = 5 %;

$y = 2 * (1 - \text{Soglia minima}_m) * \sum_a \text{Maggiorazione}^{(a)}$

$$z = \begin{cases} \text{CMV-NICA "per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.1"} \\ \text{CMV-VM- NICA "per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.2"} \\ \text{CMV}_i\text{-NICA}_i \text{ "per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.3"} \end{cases}$$

NICA<sub>i</sub> = l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione "i". Il NICA<sub>i</sub> è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (*margin agreement*).

Articolo 279

**Calcolo della posizione di rischio**

Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 *bis* a 280 *septies*, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Posizione di rischio} = \delta \cdot \text{NozCorr} \cdot \text{MF}$$

dove:

$\delta$  = il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 *bis*;

NozCorr = l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 *ter*; e

MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 *quater*.

Articolo 279 *bis*

**Delta di vigilanza**

1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:

a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse, gli enti utilizzano la seguente formula:

$$\delta = \text{segno} \cdot N \left( \text{tipo} \cdot \frac{\ln(P/K) + 0,5 \cdot \sigma^2 \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \right)$$

dove:

$\delta$  = il delta di vigilanza;

segno = - 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata;

segno = + 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta;

tipo = - 1 se l'operazione è un'opzione put;

tipo = + 1 se l'operazione è un'opzione call;

$N(x)$  = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a "x");

P = il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo;

K = il prezzo strike dell'opzione;

T = la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

$\sigma$  = la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.

Tabella 1

Categoria di rischio	Strumento sottostante	Volatilità di vigilanza
Cambio	Tutti	15 %
Credito	Strumento single-name	100 %
	Strumento multiple-names	80 %
Rischio azionario	Strumento single-name	120 %
	Strumento multiple-names	75 %
Rischio di posizione in merci	Energia elettrica	150 %
	Altre merci (esclusa l'energia elettrica)	70 %
Altri	Tutti	150 %

Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:

- i) il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;
  - ii) il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;
  - iii) il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;
- b) per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo "n<sup>th</sup> to default", gli enti utilizzano la seguente formula:

$$\delta = \text{segno} \cdot \frac{15}{(1 + 14 \cdot A) \cdot (1 + 14 \cdot D)}$$

dove:

$$\text{segno} = \begin{cases} +1 & \text{"se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione"} \\ -1 & \text{"se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione"} \end{cases}$$

A = il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo "n<sup>th</sup>-to-default" basata su entità di riferimento k,  $A = (n - 1)/k$ ; e

D = il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo "n<sup>th</sup>-to-default" basata su entità di riferimento k,  $D = n/k$ ;

- c) per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:

$$\delta = \begin{cases} + 1 & \text{se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario, " " o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio} \\ - 1 & \text{se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario, " " o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio} \end{cases}$$

2. Ai fini della presente sezione, una posizione lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore di tale fattore di rischio aumenta e una posizione corta nel fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando il valore di tale fattore di rischio aumenta.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;
  - il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 279 ter

### Importo nozionale corretto

1. Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
- per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:

$$\text{fattore di durata di vigilanza} = \frac{\exp(-R \cdot S) - \exp(-R \cdot E)}{R}$$

dove:

R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

S = il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

E = il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

La data di inizio dell'operazione è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (*margin agreement*). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è pari a 0.

Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:

- la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
- la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (*margin agreement*).

Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.

La data finale di un'operazione è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.

Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione.

Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione;

- b) per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
- i) quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
  - ii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
  - iii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;

- c) per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione;

quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti;

- d) per le operazioni associate alla categoria degli altri rischi, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto sulla base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.

2. Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:

- a) quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:
- i) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda dei casi, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;
  - ii) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;
- b) per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
- c) per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione dello strumento sottostante del contratto derivato, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.

3. Gli enti convertono l'importo nozionale corretto di un'operazione nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente quando l'importo nozionale corretto è calcolato ai sensi del presente articolo da un importo nozionale contrattuale o da un prezzo di mercato del numero di unità dello strumento sottostante denominato in un'altra valuta.

Articolo 279 quater

**Il fattore di aggiustamento in funzione della durata**

1. Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata come segue:

- a) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti utilizzano la seguente formula:

$$MF = \sqrt{\min\{\max\{M, 10/\text{AnnoinGiorniLavorativi}\}, 1\}}$$

dove:

MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

M = la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali; la durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante;

quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; e

Anno in Giorni Lavorativi = un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

- b) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:

$$MF = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{\text{MPOR}}{\text{AnnoinGiorniLavorativi}}}$$

dove:

MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

MPOR = il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5; e

AnnoinGiorniLavorativi = un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione per le operazioni strutturate in modo tale da estinguere l'esposizione in essere dopo determinate date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date di pagamento.

Articolo 280

**Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte**

Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte "e" è il seguente:

$$e = \begin{cases} 1 & \text{per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1} \\ 5 & \text{per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera a)} \\ 0,5 & \text{per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera b)} \end{cases}$$



## Articolo 280 bis

**Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse**

1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{IR}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{IR}}$$

dove:

Maggiorazione<sup>IR</sup> = la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse;

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Maggiorazione<sub>j</sub><sup>IR</sup> = la maggiorazione della categoria del rischio di tasso di interesse per l'insieme di attività coperte "j" calcolata in conformità del paragrafo 2.

2. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio di tasso di interesse:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{IR}} = \epsilon_j \cdot \text{SF}^{\text{IR}} \cdot \text{EffNoz}_j^{\text{IR}}$$

dove:

$\epsilon_j$  = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte "j", determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SF<sup>IR</sup> = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

$\text{RW}_i^* = \frac{\text{RWAE}_i}{E_i^*} \cdot \frac{A_i}{\text{EQ}_i}$   
 = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato conformemente al paragrafo 3.

3. Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j", gli enti associano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a):

Tabella 2

Categoria	Data finale (in anni)
1	>0 e <=1
2	>1 e <= 5
3	> 5

Gli enti calcolano poi l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" conformemente alla formula seguente:

$$\text{NozEff}_j^{\text{IR}} = \sqrt{[(D_{j,1})^2 + (D_{j,2})^2 + 1,4 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,2} + 1,4 \cdot D_{j,2} \cdot D_{j,3} + 0,6 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,3}]}$$

dove:

= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j"; e

$D_{j,k}$  = l'importo nozionale effettivo della categoria "k" dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$D_{j,k} = \sum_{l \in \text{categoria } k} \text{posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 ter

**Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio**

1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$RW_i^* = 1\,250\%$$

dove:

Maggiorazione<sup>FX</sup> = maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Maggiorazione<sub>j</sub><sup>FX</sup> = la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte "j" calcolata in conformità del paragrafo 2.

2. Gli enti calcolano la maggiorazione "della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte" j:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{FX}} = \epsilon_j \cdot \text{SF}^{\text{FX}} \cdot \left| \text{NozEff}_j^{\text{FX}} \right|$$

dove:

$\epsilon_j$  = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

$\text{SF}^{\text{FX}}$  = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

$\delta = \text{znak} \cdot \frac{15}{(1 + 14 \cdot A) \cdot (1 + 14 \cdot D)}$   
 = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{FX}} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 quater

**Maggiorazione per la categoria degli altri rischi**

1. Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:

a) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;

b) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.

2. Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\delta = \text{znak} \cdot \frac{15}{(1 + 14 \cdot A) \cdot (1 + 14 \cdot D)}$$

dove:

- Maggiorazione<sup>credito</sup> = maggiorazione per la categoria degli altri rischi
- j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e
- Maggiorazione<sup>credito</sup><sub>j</sub> = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio di credito calcolata in conformità del paragrafo 3.

3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte "j" come segue:

$$\text{Maggiorazione}_{j}^{\text{credito}} = \epsilon_j \sqrt{\left( \sum_k \rho_k^{\text{credito}} \cdot \text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) \right)^2 + \sum_k 1 - (\rho_k^{\text{credito}})^2 \cdot (\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k))^2}$$

dove:

- = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j"
- $\epsilon_j$  = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;
- k = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;
- EffNot<sup>IR</sup><sub>j</sub> = il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito "k"; Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),  $\rho_k^{\text{credito}} = 50\%$ . Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b),  $\rho_k^{\text{credito}} = 80\%$ . e
- Maggiorazione(entità<sub>k</sub>) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" determinata conformemente al paragrafo 4; e

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" come segue:

$$\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) = \text{NozEff}_k^{\text{credito}}$$

dove:

$\rho_k^{\text{credito}} = 80\%$  = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{credito}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{credito}} \cdot \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio; e

$\text{SF}_{k,l}^{\text{credito}}$  = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.

5. Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" come segue:

- a) per l'entità di riferimento del credito "k" stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l' corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
- i) l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;

- ii) l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 2 assegna l'  $SF_{k,l}^{Credito} = 0,54\%$  a tale entità di riferimento del credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, l'  $SF_{k,l}^{Credito} = 1,6\%$  è assegnato a tale entità di riferimento del credito;
- b) per l'entità di riferimento del credito "k" stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
- i) quando una posizione di rischio "l" assegnata all'entità di riferimento del credito "k" è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l'  $SF_{k,l}^{Credito}$  corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
- ii) quando una posizione di rischio "l" assegnata all'entità di riferimento del credito "k" non figura al punto i) della presente lettera, l'  $AddOn_j^{Credito}$  corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.

Tabella 3

Classe di merito di credito	Fattore di vigilanza per operazioni single-name
1	0,38 %
2	0,42 %
3	0,54 %
4	1,06 %
5	1,6 %
6	6,0 %

Tabella 4

Qualità creditizia dominante	Fattore di vigilanza per indici quotati
Investment grade	0,38 %
Non-investment grade	1,06 %

#### Articolo 280 quinquies

#### Maggiorazione per la categoria del rischio azionario

1. Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
- a) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
- b) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.

2. Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{Capitale}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{Capitale}}$$

dove:

MaggiorazioneCapitale = la maggiorazione per la categoria del rischio azionario

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Maggiorazione<sub>j</sub><sup>Capitale</sup> = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio azionario calcolata in conformità del paragrafo 3.

3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte "j" come segue:

$$\rho_k^{\text{Credit}} = 50 \%$$

dove:

$\rho_k^{\text{Credit}} = 80 \%$  = la maggiorazione per l'insieme delle attività coperte "j" della categoria del rischio azionario;

$\epsilon_j$  = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

k = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;

AddOn(Entity<sub>k</sub>) = EffNot<sub>k</sub><sup>Credit</sup> = il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del capitale "k"; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),  $\rho_k^{\text{Capitale}} = 50 \%$ ; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ; e

Maggiorazione(Entità<sub>k</sub>) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale "k" determinata conformemente al paragrafo 4.

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale "k" come segue:

$$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credit}} = 0,54 \%$$

dove:

Maggiorazione(Entità<sub>k</sub>) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale "k";

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credit}} = 1,6 \%$  = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale "k"; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),  $\text{SF}_k^{\text{Capitale}} = 32 \%$ ; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b),  $\text{SF}_k^{\text{Capitale}} = 20 \%$ ; e

NozEff<sub>k</sub><sup>Capitale</sup> = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Capitale}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del capitale k}} \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 sexies

### Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci

1. Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{Merci}} = \sum_i \text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}}$$

dove:

$\text{Maggiorazione}^{\text{Merci}}$  = la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci

$j$  = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}}$  = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio di posizione in merci calcolata in conformità del paragrafo 4.

2. Ai fini del calcolo della maggiorazione per un insieme di attività coperte da merci di un determinato insieme di attività soggette a compensazione in conformità del paragrafo 4, gli enti stabiliscono i tipi di merci di riferimento pertinenti per ciascun insieme di attività coperte. Le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se lo strumento in merci sottostante a tali operazioni ha la stessa natura, a prescindere dal luogo della consegna e dalla qualità dello strumento in merci.

3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre agli enti fortemente esposti al rischio di base di posizioni diverse della stessa natura di cui al paragrafo 2 di stabilire i tipi di merci di riferimento per tali posizioni utilizzando più caratteristiche che la sola natura dello strumento in merci sottostante. In tale situazione, le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se presentano tali caratteristiche.

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte "j" come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}} = \epsilon_j \sqrt{\left( \rho^{\text{Merci}} \cdot \sum_k \text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k^j) \right)^2 + (1 - (\rho^{\text{Merci}})^2) \cdot \sum_k \text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k^j)^2}$$

dove:

$\text{SF}_k^{\text{Equity}}$  = la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci dell'insieme di attività coperte "j";

$\epsilon_j$  = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

$\rho^{\text{Merci}}$  = il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore pari al 40 %.

$k$  = l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2; e

$\text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k^j)$  = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento "k" calcolata conformemente al paragrafo 5.

5. Gli enti calcolano la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento "k" come segue:

$$\text{EffNot}_k^{\text{Equity}} = \sum_{l \in \text{podmiot referencyjny dla ryzyka cen k}} \text{Pozycja ryzyka}_l$$

dove:

$\text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k^j)$  = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento "k";

$\text{SF}_k^{\text{Merci}}$  = il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento "k"; se il tipo di merce di riferimento "k" corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica,  $\text{SF}_k^{\text{Merci}} = 18\%$ ; per le operazioni concernenti l'energia elettrica,  $\text{SF}_k^{\text{Merci}} = 40\%$ ; e

$\text{NozEff}_k^{\text{Merci}}$  = l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Merci}} = \sum_{l \in \text{tipo di merce di riferimento k}} \text{posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 septies

### Maggiorazione per la categoria degli altri rischi

1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{Altri}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{Altri}}$$

dove:

$\text{Maggiorazione}^{\text{Altri}}$  = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi;

j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

$\text{AddOn}(\text{Type}_k^j) = \text{SF}_k^{\text{Com}} \cdot \text{EffNot}_k^{\text{Com}}$   
 = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" calcolata conformemente al paragrafo 2.

2. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Altri}} = \epsilon_j \cdot \text{SF}^{\text{Altri}} \cdot \left| \text{NozEff}_j^{\text{Altri}} \right|$$

dove:

$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Altri}}$  = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi dell'insieme di attività coperte "j";

$\epsilon_j$  = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280; e

$\text{SF}^{\text{Altri}}$  = il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8 %;

$\text{NozEff}_j^{\text{Altri}}$  = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{Altri}} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte j}} \text{posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio.

Sezione 4

### Metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte

Articolo 281

#### Calcolo del valore dell'esposizione

1. Gli enti calcolano un unico valore dell'esposizione a livello dell'insieme delle attività soggette a compensazione conformemente alla sezione 3, fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:

a) gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;

- b) in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

$$RC = \max \{CMV, 0\}$$

dove:

RC = costo di sostituzione; e

CMV = valore corrente di mercato.

- c) in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compensazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

$$RC = TH + MTA$$

dove:

RC = costo di sostituzione;

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*);

- d) in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;
- e) tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;
- f) gli enti fissano a 1 il moltiplicativo nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:

$$PFE = \sum_a \text{Maggiorazione}^{(a)}$$

dove:

PFE = esposizione potenziale futura; e

AddOn<sup>(a)</sup> = maggiorazione per la categoria di rischio a.

- g) in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza ( $\delta$ ) come segue:

$$\delta = \begin{cases} +1 & \text{se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario} \\ -1 & \text{se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario} \end{cases}$$

dove:

$\delta$  = delta di vigilanza;

- h) la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza è modificata come segue:

$$\text{fattore di durata di vigilanza} = E - S$$

dove:

E = periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; e

S = periodo tra la data di inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni;



- i) il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 *quater*, paragrafo 1, si calcola come segue:
- i) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;
  - ii) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;
- j) la formula di cui all'articolo 280 *bis*, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{IR}} = |D_{j,1}| + |D_{j,2}| + |D_{j,3}|$$

dove:

= importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j; e

$D_{j,k}$  = importo nozionale effettivo della categoria k delle attività coperte j;

- k) la formula di cui all'articolo 280 *quater*, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Credito}} = \sum_k |\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k)|$$

dove:

$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Credito}}$  = categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j; e

$\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k)$  = maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

- l) la formula di cui all'articolo 280 *quinqüies*, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Capitale}} = \sum_k |\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k)|$$

dove:

$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Capitale}}$  = maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j; e

$\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k)$  = maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

- m) la formula di cui all'articolo 280 *sexies*, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

dove:

$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}}$  = maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j; e

$\text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k)$  = maggiorazione per le merci di riferimento di tipo k.

## Sezione 5

### Metodo dell'esposizione originaria

#### Articolo 282

#### Calcolo del valore dell'esposizione

1. Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione, che deve essere considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.

2. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.

3. Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:
- a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:

$$RC = TH + MTA$$

dove:

RC = costo di sostituzione;

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*margin agreement*);

- b) per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente:

$$RC = \max \{CMV, 0\}$$

dove:

RC = costo di sostituzione; e

CMV = valore corrente di mercato.

Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.

4. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:

- a) l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);
- b) l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:
- il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;
  - il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;
  - 4 % per i derivati su tassi di cambio;
  - 18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;
  - 40 % per i derivati sull'energia elettrica;
  - 32 % per i derivati su strumenti di capitale;
- c) l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 *ter*, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 *ter*, paragrafo 1, lettere b) e c);
- d) l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.

Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.»;

- 75) all'articolo 283, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo.»;

76) l'articolo 298 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 298*

**Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio**

La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.»;

77) all'articolo 299, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

78) l'articolo 300 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:»;

b) sono inseriti i seguenti punti:

- «5) “operazione in contante”, un’operazione in contante, strumenti di debito o strumenti di capitale, un’operazione in valuta estera a pronti o un’operazione a pronti su merci; tuttavia, le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono operazioni in contante;
- 6) “accordo di compensazione indiretto”, un accordo che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 7) “cliente di livello superiore”, un soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello inferiore;
- 8) “cliente di livello inferiore”, un soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello superiore;
- 9) “struttura di clientela multi-livello”, un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;
- 10) “contributi non finanziati ad un fondo di garanzia”, i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti;
- 11) “operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti”, un’operazione sul mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si interpone tra di esse al fine di garantire l’esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.»;

79) l'articolo 301 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 301*

**Campo di applicazione materiale**

1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

- a) i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
- b) le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti; e
- c) le operazioni con regolamento a lungo termine.

La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante.

2. Ai fini della presente sezione si applicano i seguenti requisiti:

- a) il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;

- b) il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
- c) se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.»;

80) all'articolo 302, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.»;

81) l'articolo 303 è sostituito dal seguente:

«Articolo 303

#### **Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti**

1. L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:

- a) applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
- b) applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.

2. Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte centrale fosse una CCP non qualificata.»;

82) l'articolo 304 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con tale cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.»;

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
- b) l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;
- c) in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate o opzioni esotiche;
- d) se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.

4. In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera i), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.

5. In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera h), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, tale ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.

7. L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.

Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.»;

83) l'articolo 305 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI, a seconda dei casi.»;

b) il paragrafo 2, è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;»;

ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.

4. Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni previste da tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.»;

84) l'articolo 306 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

- «d) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.

3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, a seconda del caso.»;

85) l'articolo 307 è sostituito dal seguente:

«Articolo 307

**Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP**

Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:

- a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;
- b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;
- c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.»;

86) l'articolo 308 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'ente calcola il requisito di fondi propri per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato come segue:

$$K_i = \max \left\{ K_{CCP} \cdot \frac{DF_i}{DF_{CCP} + DF_{CM}}, 8\% \cdot 2\% \cdot DF_i \right\}$$

dove:

$K_i$  = requisito di fondi propri;

$i$  = l'indice che individua il partecipante diretto;

$K_{CCP}$  = il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012;

$DF_i$  = contributo prefinanziato;

$DF_{CCP}$  = le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità dell'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012; e

$DF_{CM}$  = la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 2, moltiplicato per 12,5.»;

b) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

87) gli articoli 309, 310 e 311 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 309*

**Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata**

1. L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e dai contributi non finanziati a tale CCP:

$$K=DF+UC$$

dove:

K = requisito di fondi propri;

DF = contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata; e

UC = contributi non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata.

2. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo dell'ente al fondo di garanzia della CCP non qualificata ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 1 del presente articolo, moltiplicato per 12,5.»;

*Articolo 310*

**Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP**

L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP.

*Articolo 311*

**Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni**

1. L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.

2. Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:

- a) applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;
- b) applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;
- c) tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2.»;

88) all'articolo 316, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli enti possono scegliere di non applicare le categorie contabili per il conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE ai leasing finanziari e operativi ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante, scegliendo invece di:

- a) includere i proventi da interessi provenienti da leasing finanziari e operativi e gli introiti da attività in leasing nella categoria di cui al punto 1 della tabella 1;
- b) includere gli interessi passivi provenienti da leasing finanziari e operativi, perdite, deprezzamento e riduzione di valore di attività in leasing operativi nella categoria di cui al punto 2 della tabella 1.»;

89) nella parte tre, titolo IV, il capo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPO 1

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 325*

### **Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato**

1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:

- a) il metodo standardizzato di cui al paragrafo 2;
- b) il metodo dei modelli interni di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo.

2. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente al metodo standardizzato di cui al paragrafo 1, lettera a), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:

- a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3;
- c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4.

3. Un ente che non è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter* in conformità dell'articolo 325 *bis* comunica il calcolo di cui all'articolo 430 *ter* per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:

- a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 *bis*;
- b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 *ter*.

4. L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), su base permanente all'interno di un gruppo in conformità dell'articolo 363.

5. Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del loro portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP) secondo la definizione di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.

6. Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo *n<sup>th</sup>-to-default* che soddisfano tutti i criteri seguenti:

- a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
- b) tutti i loro strumenti sottostanti sono:
  - i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
  - ii) indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.



7. Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:
- gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
  - un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.
8. Gli enti possono includere nell'ACTP posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo *nth-to-default*, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 6, secondo comma.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 325 bis*

#### **Esenzioni dagli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato**

1. L'ente è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
- il 10 % delle attività totali dell'ente;
  - 500 milioni di EUR.
2. Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
- sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
  - sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci;
  - tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
  - tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;
  - tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in conformità degli articoli 357 e 358;
  - il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.
4. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.

5. L'esenzione dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter* cessa di applicarsi entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o
- b) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

6. Un ente, ove sia divenuto soggetto agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter* ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, è esentato da detti obblighi di segnalazione soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.

7. Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.

8. Gli enti ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 sono esentati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*.

#### *Articolo 325 ter*

#### **Autorizzazione per i requisiti su base consolidata**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.

2. Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
- b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

3. Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
- b) su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
- c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.»;

90) nella parte tre, titolo IV, sono inseriti i seguenti capi:

«CAPO 1 bis

#### **Metodo standardizzato alternativo**

Sezione 1

#### **Disposizioni generali**

#### *Articolo 325 quater*

#### **Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato alternativo**

1. Il metodo standardizzato alternativo di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, paragrafo 1.

2. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

- a) il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;
- b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
- c) il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.

Sezione 2

### **Requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo basato sulle sensibilità**

*Articolo 325 quinquies*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) "classe di rischio", una delle sette categorie seguenti:
  - i) rischio generico di tasso di interesse;
  - ii) rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;
  - iii) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);
  - iv) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);
  - v) rischio azionario;
  - vi) rischio di posizione in merci;
  - vii) rischio di cambio.
- 2) "sensibilità", la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;
- 3) "categoria" (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.

*Articolo 325 sexies*

#### **Componenti del metodo basato sulle sensibilità**

1. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 *nomies*:
  - a) requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;
  - b) requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
  - c) requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.

2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,
  - a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
  - b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a).

Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.

*Articolo 325 septies*

### **Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega**

1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2. Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
3. Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.
4. Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie "b" all'interno di ciascuna classe di rischio.
5. All'interno di ciascuna categoria "b", le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono compensate, dando luogo a sensibilità nette ( $s_k$ ) ciascun fattore di rischio  $k$  all'interno di una categoria.
6. Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di cui alla sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:

$$WS_k = RW_k \cdot s_k$$

dove:

$WS_k$  = sensibilità ponderate;

$RW_k$  = fattori di ponderazione del rischio; e

$s_k$  = fattore di rischio.

7. Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria. Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria ( $\rho_{kj}$ ), di cui alla sezione 6.

$$AddOn_j^{Other}$$

dove:

$K_b$  = sensibilità specifica per categoria; e

$WS$  = sensibilità ponderate.

8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni  $\gamma_{bc}$  per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

dove

$S_b = \sum_k WS_k$  per tutti i fattori di rischio nella categoria b e  $S_c = \sum_k WS_k$  nella categoria c; se tali valori per  $S_b$  e  $S_c$  producono un numero negativo per la somma complessiva di  $PFE = \sum_a \text{AddOn}^{(a)}$  l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui

$S_b = \max [\min (\sum_k WS_k, K_b), -K_b]$  per tutti i fattori di rischio nella categoria b e

$S_c = \max [\min (\sum_k WS_k, K_c), -K_c]$  per tutti i fattori di rischio nella categoria c.

I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.

*Articolo 325 octies*

#### **Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura**

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

*Articolo 325 nonies*

#### **Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura**

1. Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione  $\rho_{kl}$  (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e  $\gamma_{bc}$  (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:

- lo scenario delle "correlazioni medie", in base al quale i parametri di correlazione  $\rho_{kl}$  e  $\gamma_{bc}$  restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
- lo scenario delle "correlazioni alte", in base al quale i parametri di correlazione  $\rho_{kl}$  e  $\gamma_{bc}$  specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con  $\rho_{kl}$  e  $\gamma_{bc}$  soggetti ad un massimale del 100 %;
- lo scenario delle "correlazioni basse" è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

3. Gli enti calcolano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura per ciascuno scenario al fine di determinare tre requisiti di fondi propri specifici per scenario.

4. Il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità è pari al maggiore dei tre valori di requisiti di fondi propri specifici per scenario di cui al paragrafo 3.

*Articolo 325 decies*

#### **Trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante**

Gli enti trattano gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 undecies

### Trattamento degli organismi di investimento collettivi

Gli enti trattano gli organismi di investimento collettivi in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 duodecies

### Posizioni in impegni irrevocabili

1. Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.
2. Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicativi appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.

Tabella 1

Giorno lavorativo 0	0 %
Giorno lavorativo 1	10 %
Giorni lavorativi 2 e 3	25 %
Giorno lavorativo 4	50 %
Giorno lavorativo 5	75 %
Dopo il giorno lavorativo 5	100 %

Ai fini del presente articolo il "giorno lavorativo 0" è il lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

3. Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.

Sezione 3

### Definizioni dei fattori di rischio e delle sensibilità

Sottosezione 1

#### Definizioni dei fattori di rischio

Articolo 325 terdecies

#### Fattori del rischio generico di tasso di interesse

1. Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base *cross currency*, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.

I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare il rischio di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.

2. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici overnight.

3. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.

Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.

Se gli enti utilizzano i fattori del rischio generico di tasso di interesse ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità al fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.

4. Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.

Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

5. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura di cui al presente paragrafo, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.

6. Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base *cross currency* tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono applicare consistono nel rischio di base *cross currency* di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD) o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in "base allo USD" o in "base all'EUR" le basi *cross currency* non riguardanti né lo USD né l'EUR.

Ciascun fattore di rischio di base *cross currency* è costituito da un unico vettore della base *cross currency* di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento di debito il vettore contiene tante componenti quante sono le basi *cross currency* utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.

Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio di base *cross currency* come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base *cross currency*. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.

7. I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.

Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.

Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti requisiti:

- a) se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato secondo tale durata;
- b) se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:
  - i) il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;
  - ii) il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.

8. I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti, per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

9. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 *octies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.

Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base *cross currency*.

#### Articolo 325 *quaterdecies*

##### **Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione**

1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi dell'emittente di tali strumenti, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e associati a ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per emittente e per scadenza, a prescindere dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti da strumenti di debito o da credit default swap. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.

2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.

3. I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta la curva specifica di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.

4. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 *octies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

#### Articolo 325 *quindecies*

##### **Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione**

1. Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.



Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

2. Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.

3. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP sono i seguenti:

- a) i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
- b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
- c) i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo; per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

4. Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 *octies*. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

5. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:

- a) i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
- b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
- c) i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo; a tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.

*Articolo 325 sexdecies*

#### **Fattori del rischio azionario**

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

Gli enti calcolano la sensibilità di uno strumento a un fattore di rischio azionario come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.

3. I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

4. I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale, indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

#### *Articolo 325 septdecies*

#### **Fattori del rischio di posizione in merci**

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Gli enti considerano che due prezzi di merci dello stesso tipo di merce e con la stessa scadenza costituiscono lo stesso fattore di rischio soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.

3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.

4. I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del luogo di consegna.

La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.

#### *Articolo 325 octodecies*

#### **Fattori di rischio del rischio di cambio**

1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.

2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Tali volatilità implicite dei tassi di cambio sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i medesimi fattori di cui al paragrafo 1.
4. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.

#### Sottosezione 2

### Definizioni delle sensibilità

#### Articolo 325 novodecies

#### Sensibilità al rischio delta

1. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) come segue:

- a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

$$\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_c \neq b \gamma_{bc} S_b S_c$$

dove:

$\text{EffNot}_j^{\text{IR}}$

= sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;

$r_{kt}$  = il tasso di una curva priva di rischio  $k$  con scadenza  $t$ ;

$V_i(\cdot)$  = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ; e

$x, y$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $r_{kt}$  nella funzione di determinazione del prezzo  $V_i$ ;

- b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base *cross currency* sono calcolate come segue:

$$S_{x_j} = \frac{V_i(\bar{x}_{j_i} + 0,0001 \bar{I}_m, y, z \dots) - V_i(\bar{x}_{j_i}, y, z \dots)}{0,0001}$$

dove:

$S_{x_j}$  = sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base *cross currency*;

$\bar{x}_{j_i}$  = un vettore di  $m$  componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base *cross currency* per una data valuta  $j$ , dove  $m$  è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base *cross currency* utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ;

$\bar{I}_m$  = la matrice unità della dimensione  $(1 \times m)$ ;

$V_i(\cdot)$  = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ; e

$y, z$  = altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.

2. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione come segue:

$$S_{CS_{kt}} = \frac{V_i(CS_{kt} + 0,0001, x, y \dots) - V_i(CS_{kt}, x, y \dots)}{0,0001}$$

dove:

$S_{CS_{kt}}$  = sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione;

$CS_{kt}$  = il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente  $j$  alla scadenza  $t$ ;

$V_i(\cdot)$  = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ; e

$x, y$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $CS_{kt}$  nella funzione di determinazione del prezzo  $V_i$ .

3. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:

a) le sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:

$$S_k = \frac{V_i(1,01 EQ_k, x, y, \dots) - V_i(EQ_k, x, y, \dots)}{0,01}$$

dove:

$s_k$  = sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale;

$k$  = uno specifico titolo di capitale;

$EQ_k$  = il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale;

$V_i(.)$  = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ; e

$x, y$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $EQ_k$  nella funzione di determinazione del prezzo  $V_i$ ;

b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:

$$S_{x_k} = \frac{V_i(\bar{x}_{ki} + 0,0001 \bar{I}_m, y, z \dots) - V_i(\bar{x}_{ki}, y, z \dots)}{0,0001}$$

dove:

$S_{x_k}$  = sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale;

$k$  = l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;

$\bar{x}_{ki}$  = un vettore di componenti  $m$  che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale  $k$ , con  $m$  pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ;

$\bar{I}_m$  = la matrice unità della dimensione  $(1 \cdot m)$ ;

$V_i(.)$  = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ ; e

$y, z$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $\bar{x}_{ki}$  nella funzione di determinazione del prezzo  $V_i$ ;

4. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio  $k$  come segue:

$$S_k = \frac{V_i(1,01 CTY_k, \gamma, z \dots) - V_i(CTY_k, \gamma, z \dots)}{0,01}$$

dove:

$s_k$  = sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci;

$k$  = un determinato fattore di rischio di posizione in merci;

$CTY_k$  = il valore del fattore di rischio  $k$ ;

$V_i(.)$  = il valore di mercato dello strumento  $i$  in funzione del fattore di rischio  $k$ ; e

$y, z$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $CTY_k$  nel modello di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ .

5. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di ciascun rischio di cambio  $k$  come segue:

$$S_{x_j}$$

dove:

$s_k$  = sensibilità delta al rischio di cambio;

$k$  = un determinato fattore di rischio di cambio;

$FX_k$  = il valore del fattore di rischio;

$V_i(.)$  = il valore di mercato dello strumento  $i$  in funzione del fattore di rischio  $k$ ; e

$y, z$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $FX_k$  nel modello di determinazione del prezzo dello strumento  $i$ .

Articolo 325 *vicies*

### Sensibilità al rischio vega

1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio  $k$  come segue:

dove:

$s_k$  = sensibilità al rischio vega di un'opzione;

$k$  = uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;

$vol_k$  = il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e

$x, y$  = fattori di rischio diversi rispetto a  $vol_k$  nella funzione di determinazione del prezzo  $V_i$ .

2. Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza, gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui.

3. Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.

4. Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si calcolano i requisiti di fondi propri rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.

Articolo 325 *unvicies*

### Requisiti per le misurazioni delle sensibilità

1. Gli enti ricavano le sensibilità dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 *ter* utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, conformemente all'articolo 430 *ter*, paragrafo 3.

2. In sede di calcolo delle sensibilità al rischio delta relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 *sexies*, paragrafo 2, lettera a), gli enti possono presupporre che i fattori di rischio della volatilità implicita rimangano costanti.

3. In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 *sexies*, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:

a) per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti;

b) per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti.

4. Gli enti calcolano tutte le sensibilità tranne le sensibilità agli aggiustamenti della valutazione del credito.

5. In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:

- a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;
- b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.

6. In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

- a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;
- b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega.

#### Sezione 4

### **Maggiorazione per i rischi residui**

#### *Articolo 325 duovicies*

### **Requisiti di fondi propri per i rischi residui**

1. Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi agli strumenti esposti a rischi residui conformemente al presente articolo.

2. Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;
- b) lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno dei seguenti strumenti:
  - i) strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse;
  - ii) strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.

3. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a) 1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
- b) 0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
- b) lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

c) lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono strumenti che comportano rischi residui ai fini del paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti esotici.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## Sezione 5

### Requisiti di fondi propri per il rischio di default

Articolo 325 *tervicies*

#### Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "esposizione corta", la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
- b) "esposizione lunga", la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
- c) "importo lordo del default improvviso e inatteso" (gross Jump to Default) ("importo lordo del JTD"), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;
- d) "importo netto del default improvviso e inatteso" (net Jump to Default) ("importo netto del JTD"), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto cui un ente andrebbe incontro a causa del default di un debitore, dopo aver proceduto alla compensazione tra gli importi lordi del JTD;
- e) "perdita in caso di default" o "LGD" (*loss given default*), la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale dell'importo nozionale dello strumento;
- f) "fattore di ponderazione del rischio di default", la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.

2. I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP e cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP. I requisiti finali di fondi propri per consentire che il rischio di default sia applicato dagli enti sono dati dalla somma di queste tre componenti.

#### Sottosezione 1

### Requisiti di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni

Articolo 325 *quatervicies*

#### Importi lordi del JTD

1. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:

$$JTD_{lunga} = \max\{LGD \cdot V_{nozionale} + P \& L_{lunga} + \text{Aggiustamento}_{lunga}; 0\}$$

dove:

$JTD_{lunga}$  = importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga;

- $V_{\text{nozionale}}$  = l'importo nozionale dello strumento;
- $P \& L_{\text{lunga}}$  = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e
- $\text{Aggiustamento}_{\text{lunga}}$  = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine  $\text{Aggiustamento}_{\text{lunga}}$  con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.

2. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:

$$\text{JTD}_{\text{corta}} = \min\{\text{LGD} \cdot V_{\text{nozionale}} + P \& L_{\text{corta}} + \text{Aggiustamento}_{\text{corta}}; 0\}$$

dove:

- $\text{JTD}_{\text{corta}}$  = l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta;
- $V_{\text{nozionale}}$  = l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;
- $P \& L_{\text{corta}}$  = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e
- $\text{Aggiustamento}_{\text{corta}}$  = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine  $\text{Aggiustamento}_{\text{corta}}$  con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.

3. Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è la seguente:

- alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;
- alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;
- alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.

4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

- nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;
- nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.

5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

$$\text{JTD}_{\text{lunga}} = \max\{\text{LGD} \cdot V + P \& L_{\text{lunga}} + \text{Aggiustamento}_{\text{lunga}}; 0\}$$

$$\text{JTD}_{\text{corta}} = \min\{\text{LGD} \cdot V + P \& L_{\text{corta}} + \text{Aggiustamento}_{\text{corta}}; 0\}$$

dove:

- $\text{JTD}_{\text{lunga}}$  = importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;
- $\text{JTD}_{\text{corta}}$  = importo lordo del JTD per l'esposizione corta;
- $V$  = il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.



6. Gli enti assegnano una LGD del 100 % agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 5.
7. Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;
  - quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7;
  - gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

#### Articolo 325 *quinquies*

##### **Importi netti del JTD**

- Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle esposizioni corte e lunghe. È possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni corte sono di rango pari o inferiore alle esposizioni lunghe.
- La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione.
  - La compensazione è totale se tutte le esposizioni soggette a compensazione hanno una scadenza pari o superiore a un anno.
  - La compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è moltiplicata per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.
- Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un anno sono moltiplicati per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con una soglia minima di tre mesi, per calcolare gli importi netti del JTD.
- Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati anziché quelle dei loro sottostanti. Alle esposizioni in cash equity è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.

#### Articolo 325 *sexies*

##### **Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default**

- Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella tabella 2.

Tabella 2

Categoria di classe di merito di credito	Fattori di ponderazione del rischio di default
Classe di merito di credito 1	0,5 %
Classe di merito di credito 2	3 %

Categoria di classe di merito di credito	Fattori di ponderazione del rischio di default
Classe di merito di credito 3	6 %
Classe di merito di credito 4	15 %
Classe di merito di credito 5	30 %
Classe di merito di credito 6	50 %
Senza rating	15 %
In stato di default	100 %

2. Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0 % in base al metodo standardizzato di cui al titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0 % per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.

3. Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.

4. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

$$DRC_b = \max \{ (\sum_{i \in \text{lunghe}} RW_i \cdot JTD_{\text{netto}_i}) - WtS \cdot (\sum_{i \in \text{corte}} RW_i | JTD_{\text{netto}_i}); 0 \}$$

dove:

$DRC_b$  = il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i = l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;

WtS = un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

$$\bar{I}_m$$

Ai fini del calcolo di  $DRC_b$  e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.

5. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.

## Sottosezione 2

### **Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP**

#### *Articolo 325 septvicies*

#### **Importi del JTD**

1. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il punto di distacco siano gli stessi.
3. Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la dimensione scadenza, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti.
4. Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti da tale scomposizione o combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.
5. L'articolo 325 *quinquies* si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione utilizzate conformemente al presente articolo, paragrafo 3 o 4. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione.

#### Articolo 325 *octovies*

#### **Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni**

1. Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8 % del fattore di ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità della gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo 5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.
2. La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.
3. Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti sono limitati al valore equo della posizione.
4. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:
  - a) una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;
  - b) 44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite nel secondo comma.

Ai fini del primo comma, le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (residential mortgage-backed security - RMBS), carte di credito, CMBS (commercial mortgage-backed securities), collateralised loan obligations, CDO-squared (collateralised debt obligation squared), piccole e medie imprese (PMI), prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e resto del mondo.

5. Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione a una sola delle categorie di cui al paragrafo 4. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione cui l'ente non sia in grado di assegnare una categoria per classe di attività o per regione sono assegnate, rispettivamente, alla classe di attività "altre attività al dettaglio" o "altre attività all'ingrosso" o alla regione "resto del mondo".
6. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui all'articolo 325 *sexquies*, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna categoria.
7. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.

## Sottosezione 3

**Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP**

Articolo 325 *novovicis*

**Ambito d'applicazione**

1. Per l'ACTP, i requisiti di fondi propri comprendono il rischio di default per le esposizioni verso la cartolarizzazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra i requisiti di fondi propri per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP e i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni interne all'ACTP.
2. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.

Articolo 325 *tricies*

**Importi del JTD per l'ACTP**

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
  - a) "scomposizione mediante un modello di valutazione" la situazione in cui la componente single-name di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100 %;
  - b) "replicazione" la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;
  - c) "scomposizione" la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.
2. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.
3. I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:
  - a) punto di attacco =  $(N - 1) / \text{totale nomi}$ ;
  - b) punto di distacco =  $N / \text{totale nomi}$ ;dove "totale nomi" è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.
4. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nelle modalità seguenti:
  - a) per gli indici, i segmenti di indice e i segmenti su misura è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le disposizioni relative alle esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 *quinovicis*; gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette gli uni degli altri possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione; in tali casi, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;
  - b) per le ricartolarizzazioni o i derivati sulle cartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);
  - c) per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;
  - d) non possono essere utilizzati per la compensazione reciproca segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.

Articolo 325 untricies

### Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP

1. Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:
  - a) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;
  - b) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.
2. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

$$DRC_b = \max \{ (\sum_{i \in \text{lunghe}} RW_i \cdot \text{JTD netto}_i) - WtS_{ACTP} \cdot (\sum_{i \in \text{corte}} RW_i \cdot |\text{JTD netto}_i|); 0 \}$$

dove:

$DRC_b$  = il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i = uno strumento appartenente alla categoria b; e

$WtS_{ACTP}$  = il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.

4. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente formula:

$$DRC_{ACTP} = \max \left\{ \sum_b \max[DRC_b, 0] + 0,5 \cdot (\min[DRC_b, 0]); 0 \right\}$$

dove:

$DRC_{ACTP}$  = i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP;

$DRC_b$  = i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b.

Sezione 6

### Fattori di ponderazione del rischio e correlazioni

Sottosezione 1

### Fattori di ponderazione del rischio delta e correlazioni

Articolo 325 duotricies

### Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse

1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquingages, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio per ciascuna categoria della tabella 3 sono specificati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 3

Categoria	Scadenza
1	0,25 anni
2	0,5 anni
3	1 anno

Categoria	Scadenza
4	2 anni
5	3 anni
6	5 anni
7	10 anni
8	15 anni
9	20 anni
10	30 anni

2. Per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di *base cross currency* è specificato un fattore comune di ponderazione del rischio nell'atto delegato di cui all'articolo 461 *bis*.

3. Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 *septuagies*, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 divisi per  $\sqrt{2}$ .

Articolo 325 *tertricies*

#### Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse

1. Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse  $WS_k$  e  $WS_l$  all'interno della stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione  $\rho_{kl}$  è fissata al 99,90 %.

2. Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse  $WS_k$  e  $WS_l$  all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:

$$S_{CS_{kt}}$$

dove:

$T_k$  (rispettivamente  $T_l$ ) = la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

$\vartheta$  = 3 %.

3. Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse  $WS_k$  e  $WS_l$  all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione  $\rho_{kl}$  è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.

4. Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse  $WS_k$  e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione  $WS_p$ , la correlazione è fissata al 40 %.

5. Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di *base cross currency*  $WS_k$  e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse  $WS_l$ , compreso un altro fattore di rischio di *base cross currency*, la correlazione è fissata allo 0 %.

Articolo 325 *quatertricies*

#### Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse

1. Il parametro  $\gamma_{bc} = 50$  % è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

2. Il parametro  $\gamma_{bc} = 80$  % è utilizzato per aggregare un fattore del rischio di tasso di interesse basato su una valuta di cui all'articolo 325 *novoquadrages*, paragrafo 3, e un fattore del rischio di tasso di interesse basato sull'euro.

Articolo 325 quinquies

### Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattori di ponderazione del rischio (punti percentuali)
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,50 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri	1,0 %
11		Classe di merito di credito da 4 a 6	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118
12	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico		4,0 %
13	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati		12,0 %
14	Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive		7,0 %
15	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto		8,5 %
16	Tecnologia, telecomunicazioni		5,5 %
17	Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche		5,0 %
18	Altri settori		12,0 %

2. Per assegnare un'esposizione al rischio a un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie di settori della tabella 4. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18 nella tabella 4.

Articolo 325 sextricies

### Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

1. Il parametro di correlazione  $\rho_{kl}$  tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_l$  all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(tenore)} \cdot \rho_{kl}^{(base)}$$

dove:

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(nome)}$  è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità  $k$  ed  $l$  sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(tenore)}$  è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità  $k$  ed  $l$  sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;

$\rho_{\&\#x1d458;l}^{(base)}$  è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

2. I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella tabella 4 dell'articolo 325 *quintricies*, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate a tale categoria:

$$K_{b(categoria\ 18)} = \sum_k |WS_k|$$

Articolo 325 septtricies

### Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

Il parametro di correlazione  $\gamma_{bc}$  che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:

$$\gamma_{bc} = \gamma_{bc}^{(rating)} \cdot \gamma_{bc}^{(settore)}$$

dove:

$\gamma_{bc}^{(rating)}$  è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50 % negli altri casi; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie che hanno classe di merito di credito da 1 a 3; e

$\gamma_{bc}^{(settore)}$  è pari a 1 se le due categorie appartengono allo stesso settore, mentre negli altri casi è pari alle percentuali corrispondenti riportate nella tabella 5.

Tabella 5

Categoria	1, 2 e 11	3 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9
1, 2 e 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %
3 e 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %
4 e 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %
5 e 14					20 %	25 %	5 %	5 %



Categoria	1, 2 e 11	3 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9
6 e 15						25 %	5 %	15 %
7 e 16							5 %	20 %
8 e 17								5 %
9								-

Articolo 325 octotricies

### Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 6

Numero della categoria	Merito di credito	Settore
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto
7		Tecnologia, telecomunicazioni
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri
10		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi
11		Classe di merito di credito da 4 a 6
12	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	
13	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	
14	Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	

Numero della categoria	Merito di credito	Settore
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto
16		Tecnologia, telecomunicazioni
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche
18	Altri settori	

Articolo 325 novotricies

**Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP**

1. La correlazione del rischio delta  $\rho_{kl}$  è ricavata conformemente all'articolo 325 sextricies, fatta eccezione, ai fini del presente paragrafo, per  $\rho_{kl}$  (base), che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,00 % negli altri casi.

2. La correlazione  $\gamma_{bc}$  è ricavata conformemente all'articolo 325 septicies.

Articolo 325 quadragies

**Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP**

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 7

Numero della categoria	Merito di credito	Settore
1	Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)	RMBS - Prime
2		RMBS - Mid-Prime
3		RMBS - Sub-Prime
4		CMBS
5		Titoli garantiti da attività (Asset backed securities – ABS) - prestiti destinati agli studenti
6		ABS - carte di credito
7		ABS - automobili
8		Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP
9	Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior)	RMBS - Prime
10		RMBS - Mid-Prime
11		RMBS - Sub-Prime
12		CMBS
13		ABS - prestiti destinati agli studenti
14		ABS - carte di credito
15		ABS - automobili
16		CLO all'esterno dell'ACTP

Numero della categoria	Merito di credito	Settore
17	Classe di merito di credito da 4 a 6	RMBS - Prime
18		RMBS - Mid-Prime
19		RMBS - Sub-Prime
20		CMBS
21		ABS - prestiti destinati agli studenti
22		ABS - carte di credito
23		ABS - automobili
24		CLO all'esterno dell'ACTP
25		Altri settori

2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella 7. Le esposizioni al rischio di segmenti che un ente non riesce ad assegnare a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.

#### Articolo 325 unquadragies

#### Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1. Tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_l$  all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione  $\rho_{kl}$  è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(\text{segmento})} \cdot \rho_{kl}^{(\text{tenore})} \cdot \rho_{kl}^{(\text{base})}$$

dove:

$\rho_{\#x1d458;l}^{(\text{segmento})}$  è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità  $k$  ed  $l$  sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 % negli altri casi;

$\rho_{\#x1d458;l}^{(\text{tenore})}$  è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità  $k$  ed  $l$  sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e

$\rho_{\#x1d458;l}^{(\text{base})}$  è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

2. I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

$$K_{b(\text{categoria } 25)} = \sum_k |WS_k|$$

#### Articolo 325 duoquadragies

#### Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1. Il parametro di correlazione  $\gamma_{bc}$  è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo 0 %.

2. Il requisito di fondi propri per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.

Articolo 325 triquadrages

### Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 8 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 8

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore
1	Alta	Economia di mercato emergente	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici
2			Telecomunicazioni, prodotti industriali
3			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive
4			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia
5		Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici
6			Telecomunicazioni, prodotti industriali
7			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive
8			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia
9	Bassa	Economia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4
10		Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8
11	Altri settori		

2. Ai fini del presente articolo, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione di mercato e quelli di una bassa capitalizzazione di mercato sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquingages, paragrafo 7.

3. Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie di settori della tabella 8 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 della tabella 8. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.

*Articolo 325 quaterquadrages***Correlazioni infracategoria per il rischio azionario**

1. Il parametro di correlazione del rischio  $\rho_{ki}$  tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_i$  all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale e se entrambe sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione  $\rho_{ki}$  tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_i$  al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
  - a) al 15 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Alta capitalizzazione di mercato" e "Economia di mercato emergente" (categoria numero 1, 2, 3 o 4);
  - b) al 25 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Alta capitalizzazione di mercato" e "Economia avanzata" (categoria numero 5, 6, 7 o 8);
  - c) al 7,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Bassa capitalizzazione di mercato" e "Economia di mercato emergente" (categoria numero 9);
  - d) al 12,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Bassa capitalizzazione di mercato" e "Economia avanzata" (categoria numero 10);
3. Il parametro di correlazione  $\rho_{ki}$  tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_i$  a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2.
4. Tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_i$  all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di correlazione  $\rho_{ki}$  è fissato ai parametri di correlazione specificati al paragrafo 2, moltiplicati per 99,90 %.
5. I parametri di correlazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

$$K_{b(\text{categoria } 11)} = \sum_k |WS_k|$$

*Articolo 325 quinquadrages***Correlazioni tra categorie per il rischio azionario**

Il parametro di correlazione  $\gamma_{bc}$  è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.

*Articolo 325 sexquadrages***Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci**

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 9 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 9

Numero della categoria	Nome della categoria
1	Energia - combustibili solidi
2	Energia - combustibili liquidi
3	Energia - elettricità e scambio di emissioni

Numero della categoria	Nome della categoria
4	Trasporto
5	Metalli - non preziosi
6	Combustibili gassosi
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)
8	Semi e semi oleosi
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario
10	Merci tenere (softs) e altre merci agricole
11	Altre merci

Articolo 325 septquadragies

#### Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci

1. Ai fini del presente articolo, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.
2. Il parametro di correlazione  $\rho_{kl}$  tra due sensibilità  $WS_k$  e  $WS_l$  all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(merce)} \cdot \rho_{kl}^{(tenore)} \cdot \rho_{kl}^{(base)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(merce)}$  è pari a 1 se le due merci delle sensibilità  $k$  ed  $l$  sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infracategoria di cui alla tabella 10 negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(tenore)}$  è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità  $k$  ed  $l$  sono identici, mentre è pari al 99 % negli altri casi; e

$\rho_{kl}^{(base)}$  è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

3. Le correlazioni infracategoria  $\rho_{kl}^{(merce)}$  sono:

Tabella 10

Numero della categoria	Nome della categoria	Correlazione
1	Energia - combustibili solidi	55 %
2	Energia - combustibili liquidi	95 %
3	Energia - elettricità e scambio di emissioni	40 %
4	Trasporto	80 %
5	Metalli - non preziosi	60 %
6	Combustibili gassosi	65 %

Numero della categoria	Nome della categoria	Correlazione
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	55 %
8	Semi e semi oleosi	45 %
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	15 %
10	Merci tenere (softs) e altre merci agricole	40 %
11	Altre merci	15 %

4. Nonostante il paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) due fattori di rischio assegnati alla categoria 3 della tabella 10 e concernenti l'energia elettrica generata in regioni diverse o distribuita in periodi differenti a norma dell'accordo contrattuale sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci;
- b) due fattori di rischio assegnati alla categoria 4 della tabella 10 e concernenti il trasporto merci, qualora il percorso di trasporto o la settimana di consegna differiscano, sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci.

*Articolo 325 octoquadragies*

#### **Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci**

Il parametro di correlazione  $\gamma_{bc}$  che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:

- a) al 20 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
- b) allo 0 % se una delle due categorie è la categoria numero 11.

*Articolo 325 novoquadragies*

#### **Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio**

1. Il fattore di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di cambio è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 *bis*.
2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) è uno dei seguenti:
  - a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
  - b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.
4. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 *septquingages*, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al presente articolo, paragrafo 1, diviso per  $\sqrt{2}$ .
5. Laddove i dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre anni precedenti indichino che una coppia di valute composta dall'euro e da una valuta diversa dall'euro di uno Stato membro è costante e che l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi relativi a tale coppia di valute, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per due.

Articolo 325 quinquages

### Correlazioni per il rischio di cambio

All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme  $\gamma_{bc}$  pari al 60 %.

Sottosezione 2

### Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura e correlazioni

Articolo 325 unquingies

#### Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura

1. I fattori di ponderazione del rischio vega utilizzano le categorie delta di cui alla sottosezione 1.
2. Il fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega  $k$  è determinato in percentuale del valore corrente di tale fattore di rischio  $k$ , che rappresenta la volatilità implicita di un sottostante, come descritta nella sezione 3.
3. La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:

$$RW_k = (\text{valore del fattore di rischio } k) \cdot \min \left\{ RW_\sigma \cdot \frac{\sqrt{LH_{\text{classe di rischio}}}}{\sqrt{10}} ; 100 \% \right\}$$

dove:

$RW_k$  = fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega  $k$ ;

$RW_\sigma$  è fissato al 55 %; e

$LH_{\text{classe di rischio}}$  è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio vega  $k$ .  $LH_{\text{classe di rischio}}$  è determinato in base alla seguente tabella:

Tabella 11

Classe di rischio	$LH_{\text{(classe di rischio)}}$
GIRR	60
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione	120
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)	120
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)	120
Rischio azionario (alta capitalizzazione)	20
Rischio azionario (bassa capitalizzazione)	60
Posizione in merci	120
Rischio di cambio	40

4. Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.

5. Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.



6. Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la classe di rischio pertinente.

Articolo 325 duoquingages

### Correlazioni per il rischio vega e di curvatura

1. Il parametro di correlazione  $r_{kl}$  tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) è fissato come segue:

$$\bar{T}_m$$

dove:

$\rho_{kl}^{(\text{scadenza dell'opzione})}$  è pari a  $e^{-\alpha \frac{|T_k - T_l|}{\min\{T_k; T_l\}}}$ , dove  $\alpha$  è fissata all'1 %,  $T_k$  e  $T_l$  sono pari alle scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e

$\rho_{kl}^{(\text{scadenza del sottostante})}$  è pari a  $e^{-\alpha \frac{|T_k^U - T_l^U|}{\min\{T_k^U; T_l^U\}}}$ , dove  $\alpha$  è fissata all'1 %, e sono pari alle scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.

2. Il parametro di correlazione  $\rho_{kl}$  tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:

$$S_k = \frac{V_i(1,01 + \text{vol}_k, x, y) - V_i(\text{vol}_k, x, y)}{0,01}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(\text{DELTA})}$  è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio vega  $k$  ed  $l$ ; e

$\text{DRC}_{\text{ACTP}} = \max \left\{ \sum_b \max[\text{DRC}_b, 0] + 0,5 \cdot (\min[\text{DRC}_b, 0]); 0 \right\}$  è fissato conformemente al paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di correlazione per  $\gamma_{bc}$ , specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.

4. Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I requisiti per il rischio vega e i requisiti per il rischio delta sono aggregati per semplice sommatoria.

5. Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio delta  $\rho_{kl}$  e  $\gamma_{bc}$  di cui alla sottosezione 1.

CAPO 1 TER

### Metodo alternativo dei modelli interni

Sezione 1

### Autorizzazione e requisiti di fondi propri

Articolo 325 terquingages

### Metodo alternativo dei modelli interni e autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi

1. Il metodo alternativo dei modelli interni di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

2. Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli 325 *unsexagies*, 325 *duosexagies* e 325 *tersexagies*, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione utilizzando i propri modelli interni alternativi conformemente all'articolo 325 *quaterquingagies*, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a) le unità di negoziazione sono stabilite in conformità dell'articolo 104 *ter*;
- b) l'ente ha fornito all'autorità competente un motivo che giustifica l'inclusione delle unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni;
- c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 *novoquingagies*, paragrafo 3, per l'anno precedente
- d) l'ente ha informato le proprie autorità competenti circa i risultati del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite ("assegnazione P & L") per le unità di negoziazione stabilito all'articolo 325 *sexagies*;
- e) per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *quinsexagies*, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 *sexsexagies* per il modello interno di rischio di default;
- f) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni inerenti la cartolarizzazione o la ricartolarizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la mancata inclusione di un'unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni non è motivata dal fatto che il requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a), sarebbe inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

3. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni riferiscono alle autorità competenti conformemente all'articolo 430 *ter*, paragrafo 3.

4. L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 informa immediatamente le proprie autorità competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più almeno uno dei requisiti di cui a tale paragrafo. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione assegnata a tale unità di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui al capo 1 *bis* per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione a partire dalla prima data di riferimento per le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 4, in casi straordinari le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 325 *sexagies*, paragrafo 1. Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne informano l'ABE motivando la loro decisione.

6. Per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente al capo 1 *bis* del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come un portafoglio separato.

7. Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e dell'estensione dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325 *sexquingagies*, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte dell'autorità competente.

Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi per cui l'ente ha ricevuto un'autorizzazione.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 *sexquingages*;
  - la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 325 *unsexages*, 325 *duosexages*, 325 *septsexages*, 325 *octosexages* e 325 *novosexages*.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a:
- continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 *sexages*, paragrafo 1;
  - limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 325 quaterquingages*

### **Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni alternativi**

1. L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *terquingages*, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:

- la somma dei seguenti valori:
  - la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo 325 *quinquingages* ( $ES_{t-1}$ ); e
  - la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla sezione 5 ( $SS_{t-1}$ ); o
- la somma dei seguenti valori:
  - la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente all'articolo 325 *quinquingages* per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti ( $ES^{media}$ ), moltiplicata per il fattore moltiplicativo ( $m_t$ ); e
  - la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti ( $SS^{media}$ ).

2. Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono assegnate alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso dal valore più elevato tra:

- il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;
- la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.

## Sezione 2

**Requisiti generali***Articolo 325 quinquagies***Misura del rischio di perdita attesa**

1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies*, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data "t" e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

$$ES_t = \rho \cdot (UES_t) + (1 - \rho) \cdot \sum_i UES_t^i$$

dove:

$ES_t$  = la misura del rischio di perdita attesa;

i = l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 *septquinquagies*;

$UES_t$  = la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

$$K_{b(\text{koszyk 18})} = \sum_k |WS_k|$$

= la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

$$K_{b(\text{koszyk 25})} = \sum_k |WS_k|$$

$\rho$  = il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio;  $\rho = 50\%$ ;

$PES_t^{RS}$  = la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 2;

$PES_t^{RC}$  = la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 3;

$PES_t^{FC}$  = la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 4;

$PES_t^{RS,i}$  = la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 2;

$\rho_{kl}^{(\text{underlying maturity})}$

= la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 3; e

$PES_t^{FC,i}$  = la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 4.

2. Gli enti applicano unicamente gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili alla misura di ciascuna perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 *sexquinquagies* al momento di determinare la misura di ciascuna perdita attesa parziale per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità del paragrafo 1.

3. Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 *septquinquagies*, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i e la includono nella formula relativa alla misura del rischio di perdita attesa di cui al presente articolo, paragrafo 1.

4. In deroga al paragrafo 1, un ente può ridurre la frequenza del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata  $UES_t^i$  e della misura parziale della perdita attesa  $PES_t^{RS,i}$ ,  $\rho_{kl} = \min\{\rho_{kl}^{(DELTA)} \cdot \rho_{kl}^{(option\ maturity)}; 1\}$  e per tutte le categorie generali del fattore di rischio  $i$  da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- l'ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il calcolo della misura della perdita attesa non vincolata non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;
- l'ente è in grado di aumentare la frequenza del calcolo di  $PES_t^{RS,i}$ ,  $UES_t^i$  e  $PES_t^{FC,i}$  da settimanale a giornaliera laddove richiesto dalla propria autorità competente.

Articolo 325 sexquingages

### Calcoli della perdita attesa parziale

1. Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquages, paragrafo 1, come segue:

- calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;
- intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
- per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento "t", secondo la formula seguente:

$$PES_t = \sqrt{(PES_t(T))^2 + \sum_{j \geq 2} \left( PES_t(T, j) \cdot \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{10}} \right)}$$

dove:

$PES_t$  = la misura parziale di perdita attesa nel momento "t";

$j$  = l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;

$LH_j$  = la durata degli orizzonti di liquidità  $j$  espressa in giorni nella tabella 1;

$T$  = l'orizzonte temporale di base, dove  $T=10$  giorni;

$PES_t(T)$  = la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquages, paragrafo 1; e

$PES_t(T, j)$  = la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquages, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septingages, paragrafo 2, è pari o superiore a  $LH_j$ .

Tabella 1

Orizzonte di liquidità $j$	Durata degli orizzonti di liquidità $j$ (in giorni)
1	10
2	20
3	40
4	60
5	120

2. Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa  $PES_t^{RS}$  e  $PES_t^{RS,i}$  di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nel calcolare la  $PES_t^{RS}$ , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:

$$\frac{1}{60} \cdot \sum_{k=0}^{59} \frac{PES_{t-k}^{RC}}{PES_{t-k}^{FC}} \geq 75\%$$

L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 *bis* per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;

- b) nel calcolare la  $PES_t^{RS,i}$ , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio *i* in conformità dell'articolo 325 *septuagies*;
- c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della  $PES_t^{RS}$ . Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1° gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e
- d) i dati immessi relativi alla  $PES_t^{RS,i}$  sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).

3. Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali  $PES_t^{RC}$  e  $PES_t^{RC,i}$  di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nel calcolare la , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);
- b) nel calcolare la  $UES_t^i$ , gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);
- c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.

4. Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali  $PES_t^{FC}$  e  $PES_t^{FC,i}$  di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nel calcolare la  $PES_t^{FC}$ , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;
- b) nel calcolare la , gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio *i* in conformità dell'articolo 325 *septuagies*;

c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.

5. Nel calcolare una determinata misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 *quinquagies*, paragrafo 1, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare scenari di shock futuri per questa misura di perdita attesa parziale a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 325 *septquingies*

### Orizzonti di liquidità

1. Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *terquingies*, paragrafo 2, o per le quali sono in procinto di ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.

2. L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità della corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio alla quale è stato associato.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per una determinata unità di negoziazione l'ente può decidere di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale dei fattori di rischio elencata nella tabella 2 del presente articolo con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1 di cui all'articolo 325 *sexquingies*. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni assegnate a detta unità di negoziazione e associati a detta sottocategoria generale dei fattori di rischio ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa in conformità dell'articolo 325 *sexquingies*, paragrafo 1, lettera c).

L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.

4. Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 *sexquingies*, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:

$$L_{\text{effettivo}} = \begin{cases} \text{SottocatLH se } Scad > LH_3 \\ \min(\text{SottocatLH}, \min_i \{LH_i/LH_3 \geq Scad\}) \text{ se } LH_1 \leq Scad \leq LH_3 \\ LH_1 \text{ se } Scad < LH_1 \end{cases}$$

dove:

$L_{\text{effettivo}}$  = l'orizzonte di liquidità effettivo;

$Scad$  = la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;

$SottocatLH$  = la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità del paragrafo 1; e

$\min_i \{LH_i/LH_3 \geq Scad\}$  = la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più vicino alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella 1 dell'articolo 325 *sexquingies*.

5. Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II sono incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.
6. L'ente valuta l'adeguatezza dell'associazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;
  - le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;
  - le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;
  - la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Tabella 2

Categorie generali dei fattori di rischio	Sottocategorie generali dei fattori di rischio	Orizzonti di liquidità	Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni)
Tasso di interesse	Valute più liquide e valuta nazionale	1	10
	Altre valute (escluse le valute più liquide)	2	20
	Volatilità	4	60
	Altri tipi	4	60
Differenziale creditizio	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	2	20
	Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri (investment grade)	2	20
	Titoli sovrani (investment grade)	2	20
	Titoli sovrani (elevato rendimento)	3	40
	Titoli societari (investment grade)	3	40
	Titoli societari (elevato rendimento)	4	60
	Volatilità	5	120
	Altri tipi	5	120



Categorie generali dei fattori di rischio	Sottocategorie generali dei fattori di rischio	Orizzonti di liquidità	Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni)
Strumenti di capitale	Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione di mercato)	1	10
	Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione di mercato)	2	20
	Volatilità (alta capitalizzazione di mercato)	2	20
	Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)	4	60
	Altri tipi	4	60
Cambio	Coppie di valute più liquide	1	10
	Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide)	2	20
	Volatilità	3	40
	Altri tipi	3	40
Posizione in merci	Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio	2	20
	Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi	2	20
	Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)	4	60
	Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio	4	60
	Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi	4	60
	Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)	5	120
	Altri tipi	5	120

#### Articolo 325 octoquinquagies

#### Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio

1. Gli enti valutano la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *terquinquagies*, paragrafo 2, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione.
2. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente all'articolo 325 *quatersexagies* per i fattori di rischio non modellizzabili.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1 nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 325 novoquinquagies***Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi**

1. Ai fini del presente articolo, si intende per “scostamento” una variazione giornaliera del valore di un portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti requisiti:

- a) il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;
- b) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 *sexagies*, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 *octoquinquagies*;
- c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 4, lettera c).
- d) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies*, paragrafo 1, lettera a);

2. Gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione.

3. Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:

- a) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
- b) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
- c) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
- d) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.

4. Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:

- a) i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;
- b) i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e commissioni;
- c) per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;

5. L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, il fattore moltiplicativo ( $m_t$ ) di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies* per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 *terquinquagies*, paragrafo 2.

6. Il fattore moltiplicativo ( $m_t$ ) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra 0 e 0,5 in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, questa maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai seguenti requisiti:

- a) lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:
  - i) un periodo di detenzione di un giorno;

- ii) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
  - iii) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 *sexagies*, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 *octoquinquagies*;
  - iv) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 *sexquinquagies*, paragrafo 4, lettera c);
  - v) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies*, paragrafo 1, lettera a);
- b) il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.

Tabella 3

Numero degli scostamenti	Maggiorazione
Meno di 5	0,00
5	0,20
6	0,26
7	0,33
8	0,38
9	0,42
Più di 9	0,50

In circostanze eccezionali, le autorità competenti possono limitare la maggiorazione a quello risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni reali non risulti da difetti del modello interno.

7. Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.

8. In deroga ai paragrafi 2 e 6 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile. A tal fine, l'ente dimostra alla sua autorità competente che la misura del rischio di scenario di stress calcolata in conformità dell'articolo 325 *quatersexagies* per questo fattore di rischio non modellizzabile è superiore alla differenza positiva tra la variazione del valore del portafoglio dell'ente e la relativa misura del valore a rischio.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 *sexagies*

### **Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite**

1. Un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione P & L se tale unità di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Il requisito relativo all'assegnazione P & L assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.
3. Per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, l'osservanza del requisito relativo all'assegnazione P & L da parte dell'ente porta all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 *novoquinquagies*.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
  - a) i criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;
  - b) le conseguenze per un ente qualora le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione non siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2;
  - c) la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;
  - d) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo;
  - e) le modalità secondo cui gli enti che si avvalgono del modello interno devono aggregare il requisito totale di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, tenendo conto delle conseguenze di cui alla lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 *unsexagies*

### **Requisiti in materia di misurazione del rischio**

1. Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 *quaterquinquagies* garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:
  - a) il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 *bis*, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 *sexagies*; l'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (*pricing*), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;
  - b) il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base;
  - c) il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; l'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli

generalmente accettati; la curva di rendimento è divisa in vari segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento; per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è modellizzata utilizzando almeno sei segmenti di scadenza e il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente; il modello tiene inoltre conto del rischio di differenziali per movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse o strumenti finanziari diversi relativi al medesimo emittente sottostante;

- d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita; le posizioni in valuta estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate conformemente al capo 1 bis;
- e) la sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari; il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative e almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario;
- f) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso può utilizzare un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci; per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;
- g) le variabili proxy utilizzate dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta, sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, ad esempio durante il periodo di stress di cui all'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2, lettera c);
- h) per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.

2. Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (*unconstrained expected shortfall measure*)  $UES_{td}$  cui all'articolo 325 *quinquages*, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con correttezza.

3. Entro il 28 settembre 2020, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 *sexquingages*.

#### Articolo 325 *duosexages*

#### Requisiti qualitativi

1. I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
  - a) i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
  - b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio; l'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello

interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio; l'unità elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;

- c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
- d) l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;
- e) l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
- f) i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;
- g) l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
- h) l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle attività di negoziazione.

2. La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:

- a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
- b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
- c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
- d) la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;
- e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;
- f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

- g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del rischio;
- h) ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 *tersexagies* consegua i suoi obiettivi.
3. Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo tenendo conto dell'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.

#### Articolo 325 *tersexagies*

##### **Convalida interna**

1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli, al fine di assicurare che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.
2. Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:
- a) all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;
- b) periodicamente, e qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.
3. La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:
- a) test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
- b) propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
- c) ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.

#### Articolo 325 *quatersexagies*

##### **Calcolo della misura del rischio di scenario di stress**

1. Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.
2. Gli enti mettono a punto idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio non modellizzabili secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- a) le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;
- b) uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 *septquingagies* che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.

- c) le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;
- d) in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

### Sezione 3

#### **Modello interno di rischio di default**

##### *Articolo 325 quinquagesimas*

#### **Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default**

1. Tutte le posizioni dell'ente che sono state assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 *terquingentesimas*, paragrafo 2, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove tali posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio "rischio azionario" o "rischio di differenziali creditizi" a norma dell'articolo 325 *septuagintaesimas*, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 *quaterquingentesimas*, paragrafo 1, è calcolato utilizzando il modello interno di rischio di default dell'ente. Tale modello soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.
2. Per ciascuna delle posizioni di cui al paragrafo 1, l'ente individua un emittente di strumenti di debito o di capitale negoziati relativi ad almeno un fattore di rischio.

##### *Articolo 325 sexagesimas*

#### **Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default**

1. Le autorità competenti autorizzano l'uso da parte dell'ente di un modello interno di rischio di default per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 *quaterquingentesimas*, paragrafo 2, per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *quinquagesimas* che sono assegnate a un'unità di negoziazione per la quale il modello interno di rischio di default sia conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 325 *duodecesimas*, 325 *tercesimas*, 325 *septuagintaesimas*, 325 *octodesimas* e 325 *novagesimas*.
2. Ove l'unità di negoziazione di un ente alla quale è stata assegnata almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *quinquagesimas* non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni di tale unità di negoziazione sono calcolati secondo il metodo esposto al capo 1 *bis*.

##### *Articolo 325 septuagintaesimas*

#### **Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default**

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio di default per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 *quinquagesimas* come segue:
  - a) i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno;



- b) per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione; il default degli emittenti di posizioni in strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;
- c) gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale solida, utilizzando dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato o sui prezzi degli strumenti di capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma dell'articolo 325 *sexquingages*, paragrafo 2; il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato su un orizzonte temporale di un anno;
- d) il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.
2. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di default utilizzando il modello interno di rischio di default di cui al paragrafo 1 almeno su base settimanale.

3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), un ente può sostituire l'orizzonte temporale di un anno con l'orizzonte temporale di sessanta giorni ai fini del calcolo del rischio di default di alcune o di tutte le posizioni in strumenti di capitale, a seconda dei casi. In tal caso il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e le probabilità di default è coerente con l'orizzonte temporale di sessanta giorni e il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e i prezzi delle obbligazioni è coerente con l'orizzonte temporale di un anno.

#### *Articolo 325 octosexages*

#### **Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default**

1. Gli enti possono incorporare le coperture nei rispettivi modelli interni di rischio di default e possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte riguardano lo stesso strumento finanziario.
2. Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti possono riconoscere gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti, solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti, anche modellizzando i rischi di base di diversi emittenti.
3. Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi rilevanti tra uno strumento di copertura e lo strumento coperto che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza dello strumento di copertura e l'orizzonte temporale di un anno, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze. Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

#### *Articolo 325 novosexages*

#### **Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default**

1. Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 *sexsexages*, paragrafo 1, è in grado di modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando due tipi di fattori di rischio sistemici.
2. Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.
3. Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.
4. Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.
5. Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
- a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;

- b) le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;
- c) le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;
- d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default;
- e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default; in entrambi i casi, le stime delle probabilità di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.
6. Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
- a) le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;
- b) le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
- c) un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita stimata in caso di default;
- d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la perdita in caso di default; in entrambi i casi, le stime della perdita in caso di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.
7. Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:
- a) valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
- b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e
- c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
- Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.
8. Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
9. Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
10. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di default per le correlazioni tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 *septsexagies*, paragrafo 1, lettera c), e i metodi prescelti per stimare le probabilità di default di cui al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo e la perdita in caso di default di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo.
11. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le ipotesi di correlazione e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

91) all'articolo 384, paragrafo 1, la definizione di  $EAD_i^{total}$  è sostituita dalla seguente:

« $EAD_i^{total}$  = il valore dell'esposizione totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte.»;

92) l'articolo 385 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 385*

#### **Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti di fondi propri**

In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e salvo consenso preliminare dell'autorità competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria di cui all'articolo 282 possono applicare un fattore moltiplicativo 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che ne derivano per il rischio di controparte per tali esposizioni invece di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.»;

93) l'articolo 390 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 390*

#### **Calcolo del valore dell'esposizione**

1. Le esposizioni totali verso un gruppo di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di tale gruppo.

2. Le esposizioni totali verso singoli clienti sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.

3. Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:

a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

4. Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate come stabilito in tali articoli.

Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.

In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

5. Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.

6. Le esposizioni non comprendono:

- a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;
- c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
- d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
- e) le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità.

7. Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva;

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;
- b) a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. Ai fini del paragrafo 5, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con un cliente ma il sottostante di uno strumento di debito o di capitale sia stato emesso da tale cliente ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso il cliente.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

94) all'articolo 391 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.»;

95) l'articolo 392 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 392*

#### **Definizione di grande esposizione**

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.»;

96) l'articolo 394 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 394*

#### **Obblighi di segnalazione**

1. Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

- a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
- b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
- c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
- d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.

Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.

Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

- a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
- b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
- c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
- d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.

3. Gli enti segnalano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alle rispettive autorità competenti almeno su base semestrale.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:

- a) la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;

- b) i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

97) l'articolo 395 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, il valore dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti, detto valore non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del presente regolamento, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR, nel qual caso ne informano l'ABE e la Commissione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Il G-SII si conforma a tale limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII. Ove il G-SII abbia un'esposizione verso un altro ente o gruppo identificato come G-SII o come G-SII non UE, esso deve rispettare tale limite entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui tale altro ente o gruppo è stato identificato come G-SII o come G-SII non UE»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
- b) l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;
- c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;
- d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Ogniquale volta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.»;

98) l'articolo 396 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale di classe 1 dell'ente.»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo convenuto con l'autorità competente. L'autorità competente controlla la realizzazione del piano e, se del caso, esige un ritorno più rapido alla conformità.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di precisare in che modo le autorità competenti possono stabilire:

a) i casi eccezionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;

c) le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.»;

99) all'articolo 397, tabella 1, colonna 1, l'espressione «capitale ammissibile» è sostituita da «capitale di classe 1»;

100) l'articolo 399 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di uno dei metodi IRB non sono utilizzate per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.»;

101) l'articolo 400 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contribuiti a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate.»;

- ii) sono aggiunte le seguenti lettere:
- «l) esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;
  - m) strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 *septies*, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
    - i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
    - ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
  - n) esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 *quater*, paragrafo 3.»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    - «c) esposizioni dell'ente, anche attraverso partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi.»;
  - ii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
    - «k) esposizioni sotto forma di garanzie reali o garanzie per prestiti sugli immobili residenziali fornite da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:
      - i) classe di merito di credito 2;
      - ii) la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di protezione.»;
  - iii) è aggiunto il punto seguente:
    - «l) esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, fornite da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:
      - i) classe di merito di credito 2;
      - ii) la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede l'agenzia per il credito all'esportazione.»;
- c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e le comunicano i motivi che giustificano il ricorso a tali esenzioni.»;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. Non è consentito applicare simultaneamente alla stessa esposizione più di una esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2.»;



102) l'articolo 401 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 401*

**Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito**

1. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il "valore dell'esposizione corretto integralmente" (E\*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui a detto capo.

2. Ad eccezione degli enti che utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito.

In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

3. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, gli enti effettuano prove di stress periodiche sulle loro concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

- a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;
  - b) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio le esposizioni nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.
4. Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente utilizzando una tecnica di attenuazione del rischio di credito ammissibile a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta, secondo le modalità stabilite all'articolo 403, la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di protezione anziché verso il cliente.»;

103) all'articolo 402, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;
- b) l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
  - i) una o più ipoteche su immobili residenziali, o
  - ii) un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;
- c) i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.

2. Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, un ente può ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;
- b) l'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
  - i) una o più ipoteche su uffici o altri immobili non residenziali; o
  - ii) uno o più uffici o altri immobili non residenziali e le esposizioni in operazioni di leasing di beni;
- c) i requisiti di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
- d) l'immobile non residenziale è completato.»;

104) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 403*

#### **Metodo della sostituzione**

1. Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo, l'ente deve:

- a) considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
- b) considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.

Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.

2. Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):

- a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'esposizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;
- b) tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
- c) può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.

3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:

- a) l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;
- b) il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;
- c) l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti di cui alla lettera b);
- d) l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;
- e) la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1.

4. L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tra cui le condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui alla lettera b) di detto paragrafo.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.»;

105) nella parte sei, l'intestazione del titolo I è sostituita dalla seguente:

«DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ»;

106) l'articolo 411 è sostituito dal seguente:

«Articolo 411

### **Definizioni**

Ai fini della presente parte si intende per:

- 1) "cliente finanziario", un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
  - a) un ente creditizio;
  - b) un'impresa di investimento;
  - c) una società veicolo per la cartolarizzazione ("SSPE");
  - d) un organismo di investimento collettivo ("OIC");
  - e) uno schema di investimento non aperto;
  - f) un'impresa di assicurazione;
  - g) un'impresa di riassicurazione;
  - h) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
  - i) un ente finanziario;
  - j) uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- 2) "deposito al dettaglio", una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;

- 3) “impresa d’investimento personale” (*personal investment company*) o “PIC”, un’impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun’altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l’esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l’agevolazione della trasmissione del patrimonio all’interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
- 4) “intermediario di depositi”, una persona fisica o un’impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;
- 5) “attività non vincolate”, le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all’ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;
- 6) “eccesso di garanzia non obbligatoria”, ogni importo di attività che l’ente non è obbligato a collegare a un’emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
- 7) “requisito di copertura delle attività”, il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
- 8) “prestiti su margine”, prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell’assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;
- 9) “contratti derivati”, i contratti derivati elencati all’allegato II e i derivati su crediti;
- 10) “stress”, il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratichi, da cui scaturisce un rischio significativo che l’ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;
- 11) “attività di livello 1”, le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all’articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;
- 12) “attività di livello 2”, le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all’articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell’atto delegato di cui all’articolo 460, paragrafo 1;
- 13) “riserva di liquidità”, l’ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all’atto delegato di cui all’articolo 460, paragrafo 1;
- 14) “deflussi netti di liquidità”, l’importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;
- 15) “valuta utilizzata per le segnalazioni”, la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell’ente;
- 16) “factoring”, un accordo contrattuale tra un’impresa (“cedente”) e un’entità finanziaria (“società di factoring”) in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:
  - a) anticipo di una percentuale dell’importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,
  - b) gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;
- 17) “irrevocabile”, di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente.»;

107) l'articolo 412 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti non computano due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

Salvo diversamente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, qualora un elemento possa essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.»;

b) è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. L'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4.»;

108) gli articoli 413 e 414 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 413*

#### **Requisito di finanziamento stabile**

1. Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2. Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.

3. Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.

*Articolo 414*

#### **Conformità ai requisiti di liquidità**

Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.»;

109) l'articolo 415 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi. Fino al momento in cui non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo III nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.

La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.

2. Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:

- a) ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;
- b) ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;
- c) ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

- a) schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio; gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;
- b) ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità di un ente, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quali ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui al paragrafo 3 si applicano agli enti piccoli e non complessi.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

110) l'articolo 416 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;

- b) le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;
- c) il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;
- d) le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f).»;

- b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR, o importo equivalente in valuta nazionale, nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di cambio.

L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile ai trattamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non sia convinta che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.

6. Se un'attività liquida cessa di essere conforme ai requisiti per le attività liquide di cui al presente articolo, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 5, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di 30 giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.»;

- c) il paragrafo 7 è soppresso;

111) l'articolo 419 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

- a) in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;
- b) per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;
- c) se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati.»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

112) l'articolo 422 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

In attesa di una definizione uniforme della “relazione operativa consolidata” di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di “relazione operativa consolidata” in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la controparte è:

- i) l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;
- ii) collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
- iii) un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o
- iv) l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);

b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratice e di stress generalizzato del mercato;

c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;

d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.»;

113) all'articolo 423, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali, entro 30 giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.



3. L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle sue operazioni in derivati, se rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

114) all'articolo 424, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % a condizione che l'importo non revocabile superi l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e che l'importo massimo che può essere utilizzato sia limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.»;

115) all'articolo 425, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni.»;

116) nella parte sei, dopo l'articolo 428 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO IV

#### **IL COEFFICIENTE NETTO DI FINANZIAMENTO STABILE**

CAPO 1

#### ***Il coefficiente netto di finanziamento stabile***

*Articolo 428 bis*

#### **Applicazione su base consolidata**

Ove il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le attività e gli elementi fuori bilancio di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori a quelli indicati al capo 4 sono consolidati in base ai fattori superiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
- b) le passività e i fondi propri di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile disponibile inferiori a quelli indicati al capo 3 sono consolidati in base ai fattori inferiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
- c) le attività di paesi terzi conformi ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460 paragrafo 1, e detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini di consolidamento se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
- d) le imprese di investimento alle quali non si applica il presente titolo a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, appartenenti al gruppo sono assoggettate agli articoli 413 e 428 *ter* su base consolidata; fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, tali imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato di finanziamento stabile netto loro applicabile in base alla normativa nazionale.

Articolo 428 *ter*

### **Il coefficiente netto di finanziamento stabile**

1. Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:

$$PES_t^{RS,i}$$

2. Gli enti mantengono un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate.

3. Se in un dato momento il coefficiente netto di finanziamento stabile di un ente scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano i requisiti di cui all'articolo 414. L'ente mira a ripristinare il suo coefficiente netto di finanziamento stabile al livello di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le autorità competenti valutano i motivi del mancato rispetto del paragrafo 2 del presente articolo da parte dell'ente prima di adottare misure di vigilanza.

4. Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento stabile nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

5. Gli enti provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che gli enti contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

- a) la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
- b) l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.

La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

### **Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile**

Articolo 428 *quater*

#### **Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile**

1. Salvo diversamente specificato nel presente titolo, gli enti tengono conto delle attività, passività e degli elementi fuori bilancio su base lorda.

2. Ai fini del calcolo del loro coefficiente netto di finanziamento stabile, gli enti applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile esposti ai capi 3 e 4 al valore contabile delle rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, se non diversamente specificato nel presente titolo.

3. Gli enti non computano due volte il finanziamento stabile richiesto e il finanziamento stabile disponibile.

Salvo diversamente specificato nel presente titolo, qualora un elemento possa essere assegnato a più di una categoria di finanziamento stabile richiesto, viene assegnato alla categoria di finanziamento stabile richiesto che produce il maggiore finanziamento stabile richiesto contrattuale per detto elemento.

#### Articolo 428 *quinquies*

##### **Contratti derivati**

1. Gli enti applicano il presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati di cui ai capi 3 e 4.
2. Fatto salvo l'articolo 428 *quinties*, paragrafo 2, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 *quater*, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati come appartenenti al proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini del capo 4.
3. Ai fini del presente titolo, per "valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione" si intende la somma dei valori equi di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.
4. Fatto salvo l'articolo 428 *quinties*, paragrafo 2, tutti i contratti derivati elencati all'allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e), che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 *quater*, paragrafo 1.
5. Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in strumenti derivati è trattato come tale e non come depositi a cui si applica il capo 3.
6. Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;
  - b) la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
  - c) i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.

Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

#### Articolo 428 *sexies*

##### **Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari**

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 *ter*, paragrafo 4.

#### Articolo 428 *septies*

##### **Attività e passività correlate**

1. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può trattare un'attività e una passività come correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;

- b) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
- c) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
- d) la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;
- e) i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;
- f) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.

2. Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 e siano correlate se sono collegate direttamente ai prodotti o servizi seguenti:

- a) risparmi regolamentati centralizzati, purché gli enti siano tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regolamentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, e a condizione che il trasferimento dei depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;
- b) prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per gli enti che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad alcun rischio di finanziamento;
- c) obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
  - i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento;
  - ii) i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;
- d) attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non fornisca ai suoi clienti garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.

3. L'ABE controlla le attività e passività, come pure i prodotti e i servizi, che a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trattati come attività e passività correlate, al fine di determinare se e in quale misura siano soddisfatti i criteri di adeguatezza di cui al paragrafo 1. L'ABE riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale monitoraggio e fornisce consulenza a quest'ultima sull'eventuale necessità di una modifica alle condizioni di cui al paragrafo 1 o di una modifica all'elenco dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 2.

*Articolo 428 octies*

### **Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi**

Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:

- a) l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;
- b) l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico corrispondente.

Articolo 428 *nonies*

### **Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale**

1. In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 *octies*, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la controparte è una delle seguenti:
  - i) l'impresa madre o una filiazione dell'ente;
  - ii) un'altra filiazione della stessa impresa madre;
  - iii) un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
  - iv) membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;
  - v) l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- b) vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;
- c) la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
- d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

2. Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri seguenti:

- a) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile;
- b) il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;
- c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di finanziamento del ricevente.

Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.

CAPO 3

### **Finanziamento stabile disponibile**

Sezione 1

#### **Disposizioni generali**

Articolo 428 *decies*

### **Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile**

Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.

Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

*Articolo 428 undecies*

### **Durata residua di una passività o di fondi propri**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2.
2. Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3. Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.
4. Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, gli enti considerano qualsivoglia frazione di passività avente durata residua pari o superiore a un anno e scadenza inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione di tali passività avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un anno come avente durata residua inferiore a sei mesi o, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

*Sezione 2*

### **Fattori di finanziamento stabile disponibile**

*Articolo 428 duodecies*

### **Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %**

1. Salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *terdecies* a 428 *sexdecies*, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le eccezioni seguenti:
  - a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;
  - b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento.
2. Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:
  - a) 0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a sei mesi;
  - b) 50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
  - c) 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.
3. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:
  - a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;

- b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 *septies*;
  - c) passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite dai seguenti soggetti:
    - i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
    - ii) la banca centrale di un paese terzo;
    - iii) clienti finanziari;
  - d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati negli articoli da 428 *terdecies* a 428 *sexdecies*.
4. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolate a norma dell'articolo 428 *quinquies*.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

- a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
- b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

Articolo 428 *terdecies*

#### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %**

Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:

- a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
  - i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
  - ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;
  - iii) organismi del settore pubblico in uno Stato membro o in un paese terzo;
  - iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
  - v) clienti costituiti da società non finanziarie;
  - vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali passività non rientrano nella lettera a) del presente paragrafo;
- c) passività con durata contrattuale residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
  - i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
  - ii) la banca centrale di un paese terzo;
  - iii) clienti finanziari;
- d) altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 *quaterdecies*, 428 *quindecies* e 428 *sexdecies*.

Articolo 428 *quaterdecies*

#### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %**

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.

Articolo 428 *quindecies*

#### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %**

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.

Articolo 428 *sexdecies*

#### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %**

Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:

- a) gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
- b) gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
- c) gli elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
- d) gli altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
- e) gli altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *duodecies* a 428 *quindecies*.

CAPO 4

#### **Finanziamento stabile richiesto**

Sezione 1

#### **Disposizioni generali**

Articolo 428 *septdecies*

#### **Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.

2. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel bilancio dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva.



Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 ove tali attività non siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva.

3. Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, anche se le attività non rimangono iscritte al bilancio dell'ente. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

4. Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.

Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.

5. Quando un ente riutilizza o reimpiega un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e tale attività è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione in relazione a cui tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata purché l'operazione non possa giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.

6. Sono considerate attività non vincolate le attività seguenti:

a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente; sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in un gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale; gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;

b) attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere;

c) attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.

7. In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o in circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:

a) in deroga all'articolo 428 *untricies*, lettera f), e all'articolo 428 *quintricies*, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate ai fini degli interventi di cui al presente comma;

b) in deroga all'articolo 428 *untricies*, lettera d), punti i) e ii), all'articolo 428 *tertricies*, lettera b), e all'articolo 428 *quatertricies*, lettera c), importi che risultano dagli interventi di cui al presente comma.

Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.

Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.

8. Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 *quintricies*, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 *quatertricies*, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.

9. Gli enti includono gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.

10. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.

#### *Articolo 428 octodecies*

##### **Durata residua di un'attività**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.

2. Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

3. Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.

4. Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, qualsivoglia frazione avente durata residua inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un anno è considerata come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

#### *Sezione 2*

##### **Fattori di finanziamento stabile richiesto**

#### *Articolo 428 novodecies*

##### **Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %**

1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:

a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, e a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi specificati in tale atto delegato;

- b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità specificati in tale atto delegato;
- c) tutte le riserve della banca centrale, detenute presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
- d) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
- e) crediti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da vendite di strumenti finanziari, valute estere o merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
- f) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 *septies*;
- g) importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi, ove tali importi dovuti siano garantiti da attività considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima ivi specificate, e ove l'ente abbia legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali attività per la durata dell'operazione.

Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 *sexies*.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.

Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

*Articolo 428 vicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %**

1. Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %:
  - a) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 5 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
  - b) importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari, ove tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi, diverse da quelle di cui all'articolo 428 *novodecies*, paragrafo 1, lettera g);
  - c) quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
  - d) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua inferiore a sei mesi.

Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 *sexies*.

2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.

*Articolo 428 unvicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %**

Le attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 duovicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %**

I prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %.

*Articolo 428 tervicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %**

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:

- a) importi dovuti da operazioni con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi diverse da quelle di cui all'articolo 428 *novodecies*, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 428 *vicies*, paragrafo 1, lettera b);
- b) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua inferiore a sei mesi;
- c) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I, con durata residua pari o superiore a un anno.

*Articolo 428 quatervicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 %**

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 quinvicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %**

Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 sexvicies*

#### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %**

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 20 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 septvicies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %**

Le cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 octovicies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %**

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %:

- a) obbligazioni garantite di qualità elevata non vincolate a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
- b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 30 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 novovicies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %**

Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %:

- a) cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
- b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 35 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 tricies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 %**

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 40 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 untricies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %**

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:

- a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le cartolarizzazioni di livello 2B e le obbligazioni garantite di qualità elevata di cui a tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
- b) depositi detenuti dall'ente presso un altro ente finanziario che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

- c) importi dovuti per operazioni con durata residua inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
- i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
  - ii) amministrazioni regionali o autorità locali in uno Stato membro o in un paese terzo;
  - iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
  - iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
  - v) società non finanziarie, clienti al dettaglio e PMI;
  - vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali attività non rientrano nella lettera b) del presente paragrafo;
- d) importi dovuti per operazioni con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
- i) la Banca centrale europea o la banca centrale di uno Stato membro;
  - ii) la banca centrale di un paese terzo;
  - iii) clienti finanziari;
- e) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
- f) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli da 428 *duotricies* a 428 *quintricies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
- g) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *tricies*.

*Articolo 428 duotricies*

**Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %**

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 55 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 tertricies*

**Fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %**

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %:

- a) prestiti non vincolati garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti non vincolati sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), con durata residua pari o superiore a un anno, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
- b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *untricies*, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2.

*Articolo 428 quatertricies*

**Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %**

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:

- a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 *quintricies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;

- b) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, fornite come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 *quintricies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
- c) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *tertricies* non scaduti da oltre 90 giorni e ai quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
- d) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
- e) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- f) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- g) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci;
- h) attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento.

#### Articolo 428 *quintricies*

##### **Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %**

1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:
  - a) a meno che non sia diversamente specificato nel presente capo, attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
  - b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 *novodecies* a 428 *quatertricies*, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.
2. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 *quinquies*.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

- a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
- b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

#### CAPO 5

##### **Deroga per gli enti piccoli e non complessi**

#### Articolo 428 *sextricies*

##### **Deroga per gli enti piccoli e non complessi**

In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.

Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.

CAPO 6

### **Finanziamento stabile disponibile per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile**

Sezione 1

#### **Disposizioni generali**

Articolo 428 septuagies

#### **Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.
2. Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Articolo 428 octogies

#### **Durata residua di una passività o dei fondi propri**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2.
2. Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3. Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.
4. Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, per le passività aventi durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, ogni frazione che viene a scadenza in meno di sei mesi e ogni frazione avente durata residua tra sei mesi e un anno devono essere trattate come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sezione 2

#### **Fattori di finanziamento stabile disponibile**

Articolo 428 nonagesies

#### **Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %**

1. Salvo diversamente specificato nella presente sezione, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le seguenti eccezioni:
  - a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;



- b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento interessato.
2. Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:
- a) 0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a un anno;
- b) 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.
3. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:
- a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
- b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 *septies*;
- c) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
- i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
- ii) la banca centrale di un paese terzo;
- iii) clienti finanziari;
- d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati nel presente articolo e negli articoli da 428 *quadragies* a 428 *triquadragies*.
4. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 *quinquies*.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

- a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
- b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

*Articolo 428 quadragies*

#### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %**

Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:

- a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
- i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
- ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o in un paese terzo;
- iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
- iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;

- v) clienti costituiti da società non finanziarie;
- vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui non si tratti di depositi ricevuti, che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1.

#### *Articolo 428 unquadragies*

##### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %**

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.

#### *Articolo 428 duoquadragies*

##### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %**

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.

#### *Articolo 428 triquadragies*

##### **Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %**

Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:

- a) elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
- b) elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
- c) elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
- d) altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
- e) altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *novotricies* a 428 *duoquadragies*.

#### CAPO 7

##### **Finanziamento stabile richiesto per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile**

#### *Sezione 1*

##### **Disposizioni generali**

#### *Articolo 428 quaterquadragies*

##### **Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, per gli enti piccoli e non complessi l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.

2. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che sono contabilizzate nel loro bilancio e di cui non detengono la proprietà effettiva sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che non sono contabilizzate nel loro bilancio ma di cui detengono la proprietà effettiva sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2.

3. Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, anche quando non rimangono iscritte a bilancio, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

4. Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.

Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.

5. Quando un ente riutilizza o reimpugna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e che è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione tramite la quale tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata nella misura in cui l'operazione non può giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.

6. Sono considerate attività non vincolate le seguenti:

- a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente, comprese le attività che un ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in un gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale;
- b) attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;
- c) attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.

Ai fini della lettera a) del primo comma del presente paragrafo, gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità.

7. In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:

- a) in deroga all'articolo 428 *quinquagies* e all'articolo 428 *terquingquagies*, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate per gli interventi di cui al presente comma;
- b) in deroga all'articolo 428 *quinquagies* e all'articolo 428 *duoquingquagies*, lettera b), importi risultanti dagli interventi di cui al presente comma.

Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.

Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.

8. Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 *quintricies*, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 *quatertricies*, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.

9. Gli enti includono nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.

10. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.

#### Articolo 428 *quinquadrages*

##### **Durata residua di un'attività**

1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.

2. Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

3. Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.

4. Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare in conformità della sezione 2, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, le frazioni con scadenza inferiore a sei mesi o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno sono considerate come aventi durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

*Sezione 2***Fattori di finanziamento stabile richiesto***Articolo 428 sexquadrages***Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %**

1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:
  - a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi di cui al suddetto atto delegato;
  - b) tutte le riserve detenute dall'ente presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
  - c) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
  - d) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.

Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto stabilito dalla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

*Articolo 428 septquadrages***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %**

1. Le quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili indicate nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %.
2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.

*Articolo 428 octoquadrages***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %**

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:

- a) attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
- b) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I.

*Articolo 428 novoquadrages***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %**

Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote non vincolate in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

*Articolo 428 quinquagies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %**

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:

- a) prestiti garantiti e non garantiti con durata residua inferiore a un anno e vincolati per un periodo inferiore a un anno;
- b) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 *sexquadrages* a 428 *novoquadrages*;
- c) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli 428 *unquinquagies*, 428 *duoquinquagies* e 428 *terquinquagies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami.

*Articolo 428 unquinquagies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %**

Le attività ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato, a condizione che siano vincolate per un periodo inferiore a un anno.

*Articolo 428 duoquinquagies***Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %**

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:

- a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 *terquinquagies* se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
- b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari non scaduti da oltre 90 giorni;
- c) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
- d) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- e) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
- f) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.

*Articolo 428 terquinquagies***Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %**

1. Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:

- a) attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
- b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 *sexquadrages* a 428 *duoquinquagies*, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.

2. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 *quinquies*.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

- a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
- b) tutti i margini di variazione costituiti dagli enti presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.»;

117) la parte sette è sostituita dalla seguente:

«PARTE SETTE

#### **LEVA FINANZIARIA**

*Articolo 429*

##### **Calcolo del coefficiente di leva finanziaria**

1. Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.

3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4. Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:

- a) attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 *sexies*, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 *ter*, paragrafo 1;
- b) contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 *quater* e 429 *quinquies*;
- c) maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 *sexies*;
- d) elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 *quinquies* e 429 *octies*, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 *septies*;
- e) acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 *octies*.

Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi.

Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispettivamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di classe 1.

5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:

- a) uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;

- b) ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.

Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente.

Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).

6. Ai fini del paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 429 *octies*, per "acquisto o vendita standardizzati" si intende l'acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.

7. Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione complessiva conformemente ai seguenti principi:

- a) le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;
- b) non è permessa la compensazione di attività con passività.

8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;
- b) il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;
- c) l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.

Per "prestito di prefinanziamento" o "prestito intermedio" si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.

#### Articolo 429 bis

#### **Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva**

1. In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:

- a) gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);
- b) le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;
- c) le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113, paragrafo 6 o 7;
- d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;
- e) ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;



- f) le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
- i) la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;
  - ii) alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;
- g) ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);
- h) ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;
- i) le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
- i) sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;
  - ii) soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - iii) soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;
- j) le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
- i) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;
  - ii) sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
  - iii) derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;
- k) le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;
- l) ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 *quater*, paragrafo 3, lettere da a) a e);
- m) le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;
- n) le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell'ente contratte a seguito dell'entrata in vigore dell'esenzione e soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:
- i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
  - ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;
- o) ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;
- p) ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni A e B di detto allegato.

Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione complessiva.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per "ente creditizio pubblico di sviluppo" si intende un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;
- b) la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.
- c) non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;
- d) fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;
- e) non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente.

Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e del paragrafo 2, lettera d), per «prestito agevolato» si intende un prestito concesso da un ente creditizio pubblico di sviluppo o da un organismo istituito da un'amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, direttamente o tramite un ente creditizio intermedio su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali o delle autorità locali di uno Stato membro.

4. Gli enti non escludono le esposizioni da negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), del presente articolo, ove non sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 429, paragrafo 5, terzo comma.

5. Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie;

- b) l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno.

6. Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1, lettera n), soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- a) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;

- b) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.

7. In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), allorché un ente esclude le esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, soddisfa costantemente il seguente requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR) per la durata dell'esclusione:

$$PES_t^{RC}$$

dove:

aLR = coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR);

$EM_{LR}$  = la misura dell'esposizione complessiva dell'ente definita all'articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo; e

CB = l'importo delle esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo.

*Articolo 429 ter*

### **Calcolo del valore dell'esposizione delle attività**

1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 *sexies* conformemente ai principi seguenti:

- a) per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;
- b) non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

2. Un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) offerto da un ente non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di soggetti appartenenti a un gruppo che partecipano a tale servizio («conti originari») su un conto unico distinto e quindi azzeri i saldi dei conti originari;
- b) l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente comma su base giornaliera.

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo paragrafo non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), purché il servizio soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su un conto unico in qualsiasi momento;
- b) non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;
- c) l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;
- d) l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria solo il saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
- b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
- c) le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

5. Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono ritenere che il meccanismo di regolamento determini funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune;
- b) gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;
- c) eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle operazioni di finanziamento tramite titoli non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.

La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata.

In caso di inadempimento della componente titoli di un'operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.

#### *Articolo 429 quater*

### **Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati**

1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3.

Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.

2. Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;

- b) il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
- c) il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;
- d) il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;
- e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.

Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.

4. Ai fini del paragrafo 1, gli enti non includono le garanzie ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12 bis, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.

5. Ai fini del paragrafo 1, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.

6. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II, punti 1 e 2, ma solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.

*Articolo 429 quinquies*

#### **Disposizioni supplementari relative al calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti**

1. Ai fini del presente articolo, per «derivato su credito venduto» si intende qualsivoglia strumento finanziario tramite il quale un ente fornisce effettivamente protezione del credito, tra cui i credit default swaps, i total return swaps e le opzioni ove l'ente abbia l'obbligo di fornire protezione del credito alle condizioni specificate nel contratto di opzione.

2. In aggiunta al calcolo di cui all'articolo 429 quater, gli enti includono nel calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione a tali derivati su crediti venduti.

Gli enti calcolano l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti rettificandone l'importo nozionale per rispecchiare la reale esposizione dei contratti su cui la struttura dell'operazione ha un effetto di leva finanziaria o di altro rafforzamento.

3. Gli enti possono ridurre, integralmente o parzialmente, il valore dell'esposizione calcolato a norma del paragrafo 2 dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;
- b) il derivato su crediti acquistato è altrimenti soggetto a condizioni essenziali (material terms) identiche o più prudenti rispetto a quelle applicabili al corrispondente derivato su crediti venduto;
- c) il derivato su crediti acquistato non è acquistato presso una controparte che esporrebbe l'ente a un rischio specifico di correlazione sfavorevole, quale definito all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b);
- d) ove l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto sia ridotto della variazione negativa del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 dell'ente, l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1;
- e) il derivato su crediti acquistato non è incluso in un'operazione che è stata compensata dall'ente per conto di un cliente o che è stata compensata dall'ente in veste di cliente di livello superiore all'interno di una struttura per clientela multilivello e per la quale l'importo nozionale effettivo cui fa riferimento il corrispondente derivato su crediti venduto è escluso dalla misura dell'esposizione a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera g) o h), a seconda dei casi.

Ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 1, gli enti possono escludere dall'insieme delle attività soggette a compensazione la parte di un derivato su crediti venduto che non è compensata a norma del primo comma del presente paragrafo e per la quale l'importo nozionale effettivo è incluso nella misura dell'esposizione.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), per «condizione essenziale» si intende ogni caratteristica del derivato su crediti pertinente alla sua valutazione, tra cui il livello di subordinazione, l'opzionalità, gli eventi creditizi, l'entità o il paniere di entità di riferimento sottostanti, l'obbligazione o il paniere di obbligazioni di riferimento sottostanti, ad eccezione dell'importo nozionale e della durata residua del derivato su crediti. Due strumenti di riferimento sono identici solo se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli enti possono utilizzare derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento per compensare i derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli all'interno di tale paniere ove le due operazioni implicino lo stesso paniere di entità di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.

6. Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti quando acquistano protezione del credito mediante un total return swap e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto nel capitale di classe 1.

7. In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di obbligazioni di riferimento, gli enti possono ridurre l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti su obbligazioni di riferimento singole dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati a norma del paragrafo 3 soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuna delle singole obbligazioni del paniere.

*Articolo 429 sexies*

#### **Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli**

1. Oltre al calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 1, gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva una maggiorazione per il rischio di controparte calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

$$PES_t^{FC,i}$$

dove:

= la maggiorazione;

$i$  = l'indice che rappresenta l'operazione;

$E_i$  = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione  $i$ ; e

$C_i$  = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione  $i$ .

Gli enti possono fissare  $EAD_i^{total}$  pari a zero ove  $E_i$  sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 *ter*, paragrafo 4.

3. Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

$$E_i^* = \max \left\{ 0, \sum_i E_i - \sum_i C_i \right\}$$

dove:

$E_i^*$  = la maggiorazione

$i$  = l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;

$E_i$  = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione  $i$ ; e

$C_i$  = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione  $i$ .

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine controparte comprende anche gli agenti triparty che ricevono in deposito garanzie reali e le gestiscono in caso di operazioni triparty.

5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

6. Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

7. Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:

a) se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;

- b) se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione complessiva;
- c) se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;
- d) se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.

#### Articolo 429 septies

#### **Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio**

1. Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 *quinquies*.

Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, si applica l'articolo 166, paragrafo 9.

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti applicano un fattore di conversione del 10 % agli elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d).

#### Articolo 429 octies

#### **Calcolo del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento**

1. Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).

2. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell'ambito di tale disciplina. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento.

3. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'esposizione complessiva l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.

Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati sulla base della consegna contro pagamento;
- b) le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al valore equo attraverso i profitti e le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.

(\*) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).»;



118) dopo l'articolo 429 *octies* è inserita la parte seguente:

«PARTE SETTE BIS

#### **OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

*Articolo 430*

##### **Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie**

1. Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:

- a) i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;
- b) i requisiti di cui agli articoli 92 *bis* e 92 *ter* per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;
- c) le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;
- d) i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;
- e) i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 *bis*, paragrafo 1;
- f) i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva;
- g) il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti.

Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale.

2. Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati utilizzati per calcolare tali medie.

3. Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:

- a) un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- b) un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.

4. Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.

5. La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 3 e 4 comprende solo le informazioni necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dall'ente al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata, tenuto conto della relazione di cui al paragrafo 8, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:

- a) in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;
- b) gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:

- a) il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;
- b) gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (\*) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:

- a) classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;
- b) misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:
  - i) i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;
  - ii) i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
  - iii) il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;
- c) valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;
- d) valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza;  
e
- e) formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:
  - i) sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;
  - ii) sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi.

L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.

9. Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
- b) gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
- c) la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto paragrafo.

11. Le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo qualora tali punti di dati costituiscano una duplicazione. A tali fini, per duplicazione dei punti di dati si intendono i punti di dati già disponibili alle autorità competenti con mezzi diversi dalla raccolta dei modelli di segnalazione summenzionati, anche qualora tali punti di dati possano essere ottenuti da dati già a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può accordare l'esenzione di cui al presente paragrafo solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione.

Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE.

*Articolo 430 bis*

### **Obblighi specifici di segnalazione**

1. Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

- a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
- b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
- c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
- d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
- e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

- f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
3. Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.

#### Articolo 430 ter

#### Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

1. Dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis, gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
2. Gli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.
3. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dalla fine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septinquagies, paragrafo 7, all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, gli enti devono comunicare, per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
4. Ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
5. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 3 all'interno di un gruppo, purché il calcolo secondo i metodi di cui al paragrafo 1 non superi il 90 % del calcolo totale. In caso contrario, gli enti applicano i metodi di cui al paragrafo 1 per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte quelle non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per il loro utilizzo, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui al presente articolo.

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 430 quater

### **Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato**

1. L'ABE elabora una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro 28 giugno 2020.

2. Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include almeno:

- a) un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;
- b) l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste superflue;
- c) l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;
- d) la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersecurity, che:
  - i) contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per i rispettivi enti;
  - ii) funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;
  - iii) fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;
  - iv) svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e
  - v) tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standardizzato.

3. Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo, la Commissione, se del caso e tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato per gli obblighi di segnalazione.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»;

119) la parte otto è sostituita dalla seguente:

«PARTE OTTO

**INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI**

TITOLO I

**PRINCIPI GENERALI**

Articolo 431

### **Politiche e obblighi di informativa**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui ai titoli II e III a norma delle disposizioni del presente titolo, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 432.

2. Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e le metodologie di cui al titolo III della presente parte pubblicano le informazioni ivi indicate.

3. L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni. L'attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell'ente per conformarsi ai requisiti in materia di informativa sono inclusi nell'informativa dell'ente.

Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente.

Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.

4. Tutte le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzino in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative precedenti.

5. Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi di tale spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

#### Articolo 432

#### **Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate**

1. Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450, gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III qualora tali informazioni non siano considerate rilevanti.

Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

2. Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.

Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.

Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue informative il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.

*Articolo 433*

### **Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa**

Gli enti pubblicano le informative richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità esposte agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater.

Le informative annuali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data.

Le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.

*Articolo 433 bis*

### **Informativa da parte dei grandi enti**

1. I grandi enti pubblicano le informazioni indicate di seguito con la seguente frequenza:

a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;

b) su base semestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:

- i) articolo 437, lettera a);
- ii) articolo 438, lettera e);
- iii) articolo 439, lettere da e) a l);
- iv) articolo 440;
- v) articolo 442, lettere c), e), f) e g);
- vi) articolo 444, lettera e);
- vii) articolo 445;
- viii) articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b);
- ix) articolo 449, lettere j), k) e l);
- x) articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b);
- xi) articolo 451 bis, paragrafo 3;
- xii) articolo 452, lettera g);
- xiii) articolo 453, lettere da f) a j);
- xiv) articolo 455, lettere d), e) e g);

c) su base trimestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:

- i) articolo 438, lettere d) e h);
- ii) le metriche principali di cui all'articolo 447;
- iii) articolo 451 bis, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

- a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
- b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

3. I grandi enti soggetti all'articolo 92 *bis* o 92 *ter* pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 437 *bis* su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h), che devono essere pubblicate su base trimestrale.

#### *Articolo 433 ter*

#### **Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi**

1. Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

- a) su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:
  - i) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
  - ii) articolo 438, lettera d);
  - iii) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);
- b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all'articolo 447 su base annua.

#### *Articolo 433 quater*

#### **Informativa da parte degli altri enti**

1. Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 *bis* o 433 *ter* pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

- a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
- b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:

- a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
- b) articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- c) articolo 437, lettera a);
- d) articolo 438, lettere c) e d);
- e) le metriche principali di cui all'articolo 447;
- f) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).

#### *Articolo 434*

#### **Mezzi di informazione**

1. Gli enti pubblicano tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico in un unico mezzo o un'unica sede. Il mezzo unico o la sede unica è un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente l'informativa richiesta e facilmente identificabile per gli utilizzatori.



2. Gli enti mettono a disposizione sul loro sito web o, in mancanza di questo, in qualsiasi altra sede idonea l'archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo di tempo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.

*Articolo 434 bis*

### **Modelli per l'informativa**

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.

Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.

Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## TITOLO II

### **CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA**

*Articolo 435*

#### **Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio**

1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo. Essi pubblicano in particolare:

- a) le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;
- b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari;
- c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
- d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia;
- e) una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
- f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale; tale dichiarazione include:
  - i) i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;
  - ii) informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.

2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione ai sistemi di governance:

- a) il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione;

- b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza;
- c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
- d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
- e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.

#### Articolo 436

#### **Informativa sull'ambito di applicazione**

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

- a) la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;
- b) la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;
- c) una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;
- d) una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;
- e) per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;
- f) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
- g) l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
- h) se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.

#### Articolo 437

#### **Informativa sui fondi propri**

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

- a) la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da 32 a 36 e degli articoli 56, 66 e 79, con lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile;

- b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
- c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
- d) l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
  - i) ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;
  - ii) gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
  - iii) gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
- e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
- f) la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.

#### *Articolo 437 bis*

#### **Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili**

Gli enti soggetti all'articolo 92 *bis* o 92 *ter* pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:

- a) la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;
- b) il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;
- c) l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 *ter* e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 *ter*, paragrafi 3 e 4;
- d) l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 *bis*, paragrafo 2.

#### *Articolo 438*

#### **Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio**

Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo 73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- a) la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
- b) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e la loro composizione in termini di strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;
- c) su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;
- d) l'importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, da ripartire per le diverse categorie di rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;
- e) le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 155, paragrafo 2;

- f) il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;
- g) il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;
- h) le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni.

#### Articolo 439

#### **Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte**

Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;
- b) una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
- c) una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;
- d) l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
- e) l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;
- f) per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
- g) per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
- h) i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;
- i) il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;
- j) gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;
- k) la stima di alfa ( $\alpha$ ) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa ( $\alpha$ ) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
- l) separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera g);
- m) per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.

#### Articolo 440

##### **Informativa sulle riserve di capitale anticicliche**

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:

- a) la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale anticicliche;
- b) l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.

#### Articolo 441

##### **Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale**

I G-SII pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

#### Articolo 442

##### **Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione**

Per quanto riguarda le esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

- a) l'ambito di applicazione e le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili dagli enti e le eventuali differenze fra la definizione di "crediti scaduti" e "default" a fini contabili e regolamentari;
- b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;
- c) informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, compresi le relative riduzioni di valore accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute;
- d) un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;
- e) i valori contabili lordi delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche accumulate, le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni e i valori contabili netti nonché la loro distribuzione per area geografica e settore e per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio;
- f) le variazioni dell'importo lordo delle esposizioni in e fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo, informazioni sui saldi di apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione ritornata in bonis o soggetta a riduzione;
- g) la ripartizione di prestiti e titoli di debito in funzione della durata residua.

#### Articolo 443

##### **Informativa sulle attività vincolate e non vincolate**

Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali.

*Articolo 444***Informativa sull'uso del metodo standardizzato**

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:

- a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
- b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
- c) la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
- d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2. Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
- e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

*Articolo 445***Informativa sull'esposizione al rischio di mercato**

Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c), pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio ivi menzionato. Inoltre, i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.

*Articolo 446***Informativa sulla gestione del rischio operativo**

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulla propria gestione del rischio operativo:

- a) i metodi per la valutazione dei requisiti di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare;
- b) ove l'ente ne faccia uso, la descrizione della metodologia di cui all'articolo 312, paragrafo 2, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo avanzato di misurazione adottato dall'ente;
- c) in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

*Articolo 447***Informativa sulle metriche principali**

Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:

- a) la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell'articolo 92;
- b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3;
- c) se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;

- e) il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva calcolati conformemente all'articolo 429;
- f) le seguenti informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
  - i) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
  - ii) la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
  - iii) le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
- g) le seguenti informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
  - i) il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
  - ii) il finanziamento stabile disponibile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
  - iii) il finanziamento stabile richiesto alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
- h) i propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili, nonché i loro componenti, numeratore e denominatore, calcolati a norma degli articoli 92 *bis* e 92 *ter* e ripartiti, se del caso, a livello di ciascun gruppo soggetto a risoluzione.

#### Articolo 448

#### **Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione**

1. A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti pubblicano le seguenti informazioni quantitative e qualitative sui rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE:

- a) le variazioni del valore economico del capitale proprio calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
- b) le variazioni dei proventi da interessi netti calcolate in base ai due scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
- c) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
- d) la spiegazione della rilevanza delle misure del rischio pubblicate ai sensi delle lettere a) e b) e delle eventuali variazioni significative di tali misure del rischio dalla precedente data di riferimento per l'informativa;
- e) la descrizione delle modalità secondo cui gli enti definiscono, misurano, attenuano e controllano il rischio di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, ivi compresi:
  - i) la descrizione delle specifiche misure del rischio che gli enti applicano per valutare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti;
  - ii) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione degli enti che differiscono dalle ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, della direttiva 2013/36/UE, ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, comprese le motivazioni di tali differenze;

- iii) la descrizione degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse che gli enti utilizzano per stimare il rischio di tasso di interesse;
  - iv) il riconoscimento dell'effetto delle coperture a fronte di tali rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
  - v) la descrizione della frequenza della valutazione del rischio di tasso di interesse;
  - f) la descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione di tali rischi;
  - g) la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iv), del presente articolo non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o il metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

#### Articolo 449

#### **Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione**

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione:

- a) la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se utilizzano la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) definita all'articolo 242, punto 10, e la misura in cui essi ricorrono a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, con, ove applicabile, una descrizione separata della loro politica dei trasferimenti del rischio della cartolarizzazione sintetica;
- b) il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:
  - i) il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
  - ii) il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;
- c) i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo e con una distinzione tra posizioni STS e non-STS;
- d) l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi delle loro esposizioni verso tali società, compresi i contratti derivati:
  - i) società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;
  - ii) società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
  - iii) società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;
  - iv) società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;
- e) l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;
- f) l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;



- g) la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;
- h) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
- i) dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;
- j) separatamente per il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione, il valore contabile delle esposizioni cartolarizzate, comprese informazioni sull'eventuale trasferimento da parte degli enti di un rischio di credito significativo a norma degli articoli 244 e 245 per cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, promotori o investitori, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le operazioni STS e non-STs e ripartite per tipo di esposizioni cartolarizzate;
- k) per le attività esterne al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni:
- i) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di cedenti o promotori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione, separatamente per le posizioni STS e non-STs, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
- ii) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di investitori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, e posizioni STS e non-STs, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
- l) per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle esposizioni in stato di default e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di esposizione.

#### Articolo 449 bis

#### **Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance**

A decorrere dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE, pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su base annua il primo anno e, successivamente, due volte all'anno.

#### Articolo 450

#### **Informativa sulla politica di remunerazione**

1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti:

- a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché il numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;
- b) informazioni sul collegamento tra la remunerazione e le performance del personale;

- c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
- d) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE;
- e) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione;
- f) i principali parametri e le motivazioni di qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;
- g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;
- h) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti, con indicazione dei seguenti elementi:
  - i) gli importi della remunerazione riconosciuta per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e variabile, e il numero dei beneficiari;
  - ii) gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la parte differita;
  - iii) gli importi della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;
  - iv) l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio versato nel corso dell'esercizio stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;
  - v) i premi facenti parte della remunerazione variabile assegnati durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;
  - vi) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;
  - vii) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;
- i) il numero di persone che sono state remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, con la remunerazione tra 1 e 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 500 000 EUR e con la remunerazione pari o superiore a 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;
- j) a richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;
- k) informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Ai fini della lettera k) del primo comma del presente paragrafo, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se la deroga si applica in base all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Essi indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.

2. Per i grandi enti sono inoltre messe a disposizione del pubblico le informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva di cui al presente articolo, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi.

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

*Articolo 451***Informativa sul coefficiente di leva finanziaria**

1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;
- b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
- c) se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo 429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 7;
- d) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
- e) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

2. Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma.

3. In aggiunta al paragrafo 1, lettere a) e b), i grandi enti pubblicano il coefficiente di leva finanziaria e la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, in base alle medie calcolate a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7.

*Articolo 451 bis***Informativa sui requisiti in materia di liquidità**

1. Gli enti soggetti alla parte sei pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al presente articolo.

2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:

- a) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
- b) la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
- c) le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.

3. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV:

- a) i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
- b) una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3;
- c) una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4.

4. Gli enti pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare, gestire e monitorare il loro rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.

## TITOLO III

**REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE***Articolo 452***Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito**

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

- a) l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;
- b) per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.
- c) i meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:
  - i) la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;
  - ii) la revisione del sistema di rating;
  - iii) la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi;
  - iv) la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli;
- d) il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di credito;
- e) l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;
- f) la descrizione del processo di rating interno per classe di esposizione, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:
  - i) le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;
  - ii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, il modo di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;
  - iii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili;
- g) se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:
  - i) le esposizioni in bilancio lorde;
  - ii) i valori delle esposizioni fuori bilancio prima di aver applicato il fattore di conversione pertinente;
  - iii) la loro esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito;
  - iv) ogni modello, parametro o dato che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio e gli importi dell'esposizione al rischio che ne risultano distribuiti su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito;

- v) separatamente per le classi di esposizioni in relazione a cui gli enti sono stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per le esposizioni per cui gli enti non utilizzano tali stime, i valori di cui ai punti da i) a iv) oggetto di tale autorizzazione;
- h) le stime degli enti riguardo alle PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni su un periodo più lungo, con indicazione separata dell'intervallo della PD, degli equivalenti del rating esterno, della PD media ponderata e aritmetica, del numero dei debitori al termine dell'anno precedente e dell'anno esaminato, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di default.

Ai fini della lettera b) del presente articolo, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito all'articolo 166.

#### Articolo 453

##### **Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito**

Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

- a) le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;
- b) le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili;
- c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito;
- d) per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica;
- e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati;
- f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione complessiva non coperto dalla protezione del credito ammissibile e il valore dell'esposizione complessiva coperto da una protezione del credito ammissibile dopo aver applicato le rettifiche per volatilità; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per prestiti e titoli di debito e comprende una ripartizione delle esposizioni in stato di default;
- g) il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;
- h) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio per classe di esposizione prima e dopo aver applicato i fattori di conversione e l'eventuale attenuazione del rischio di credito associata;
- i) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;
- j) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito dei derivati su crediti; nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.

#### Articolo 454

##### **Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo**

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso che essi fanno dell'assicurazione e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione di tale rischio.

## Articolo 455

**Uso di modelli interni per il rischio di mercato**

Gli enti che calcolano i requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 363 pubblicano le informazioni seguenti:

- a) per ciascun subportafoglio coperto:
  - i) le caratteristiche dei modelli usati;
  - ii) laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione del metodo utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste e i metodi utilizzati per la convalida del modello;
  - iii) la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
  - iv) la descrizione dei metodi usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
- b) la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;
- c) la descrizione dell'ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 104 e 105;
- d) il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
  - i) i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
  - ii) i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
  - iii) le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;
- e) gli elementi del requisito di fondi propri come specificato all'articolo 364;
- f) l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;
- g) il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.

(\*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;

120) all'articolo 456, è aggiunta la lettera seguente:

«k) modifiche agli obblighi di informativa di cui alla parte otto, titoli II e III, per tenere conto di sviluppi o cambiamenti per quanto concerne le norme internazionali in materia di informativa.»;

121) all'articolo 457, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) la parte due e l'articolo 430 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto degli atti legislativi dell'Unione.»;

122) l'articolo 458 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze

negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE.

La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:

- a) le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;
  - b) i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;
  - c) una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
  - d) i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:
    - i) il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;
    - ii) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
    - iii) i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;
    - iv) le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;
    - v) gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;
    - vi) il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o
    - vii) le esposizioni all'interno del settore finanziario;
  - e) una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e
  - f) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.»;
- b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo alle questioni di cui alle lettere da a) a f) di detto paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

- a) le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;
- b) gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato;
- c) i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; e
- d) la questione riguarda un solo Stato membro.

La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità designata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro interessato può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

5. Altri Stati membri possono riconoscere le misure adottate conformemente al presente articolo e applicarle agli enti autorizzati a livello nazionale che hanno succursali o esposizioni situate nello Stato membro autorizzato ad applicare la misura.»;

- c) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta. Dopo la prima proroga la Commissione, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione almeno ogni due anni.

10. Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.»;

123) l'articolo 460 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quaterdecies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.»;



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 *septies*, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 *septies*, paragrafo 1.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.»;

124) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 461 bis

#### **Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato**

Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 *ter*, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 *sexies*, da 325 *octies* a 325 *undecies*, 325 *septdecies*, 325 *octodecies*, 325 *duotricies*, 325 *octotricies*, 325 *quadragies*, da 325 *triquadragies* a 325 *septquadragies*, 325 *novoquadragies* e 325 *unquinguagies*, e specificare il fattore di ponderazione del rischio della categoria 11 di cui all'articolo 325 *quintricies*, tabella 4, e dei fattori di ponderazione del rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 *quintricies*, nonché la correlazione delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 *septricies* del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, tenendo conto delle evoluzioni delle norme di regolamentazione internazionali.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2019.»;

125) l'articolo 462 è sostituito dal seguente:

«Articolo 462

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 *bis* è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.
3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 *bis* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 e dell'articolo 461 *bis* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

126) all'articolo 471, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);
- b) le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;
- c) le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;
- d) l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.»;

127) l'articolo 493 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 31 dicembre 2006 (\*).

(\*) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;

b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi»;

128) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:

«Articolo 494

#### **Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili**

1. In deroga all'articolo 92 *bis*, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

- a) un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
- b) un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2. In deroga all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e, dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 3, lettere a) e b).»;

129) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 494 *bis*

#### **Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo**

1. In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
- b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
- c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

2. In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
- b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
- c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 494 *ter*

#### **Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili**

1. In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).

2. In deroga agli articoli 62 e 63, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti di classe 2 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 62 e 63, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 63, lettere n), o) e p).

3. In deroga all'articolo 72 *bis*, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 *ter*, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 72 *ter*, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e all'articolo 72 *ter*, paragrafo 2, lettere da f) a m).»;

130) l'articolo 497 è sostituito dal seguente:

«Articolo 497

#### **Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP**

1. Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:

- a) se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;

- b) se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:
- i) due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;
  - ii) per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
  - iii) per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021.

2. Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri con la formula seguente:

$$K_{CM_i} = \max \left\{ K_{CCP} \cdot \frac{IM_i}{DF_{CCP} + IM} ; 8 \% \cdot 2 \% \cdot IM_i \right\}$$

dove:

- $K_{CM_i}$  = requisito di fondi propri;
- $K_{CCP}$  = il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012;
- $DF_{CCP}$  = le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla controparte centrale conformemente all'articolo 50 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012;
- $i$  = l'indice che individua il partecipante diretto;
- $IM_i$  = il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto  $i$ ; e
- $IM$  = l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione per prorogare una volta, di dodici mesi, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

131) all'articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento od operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»

132) all'articolo 499, il paragrafo 3 è abrogato;

132) gli articoli 500 e 501 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 500

#### **Correzione in caso di vendite su larga scala**

1. In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default;

- b) le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 28 giugno 2022;
- c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).

La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 28 giugno 2022 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.

2. Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti informano senza ritardo l'autorità competente.

#### Articolo 501

#### **Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default**

1. Gli enti rettificano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi, in conformità della seguente formula:

$$RWEA^* = RWEA \cdot \frac{\min\{E^*; EUR\ 2\ 500\ 000\} \cdot 0,7619 + \max\{E^* - EUR\ 2\ 500\ 000; 0\} \cdot 0,85}{E^*}$$

dove:

RWEA\* = RWEA rettificato da un fattore di sostegno alle PMI; e

E\* = importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI.

2. Ai fini del presente articolo,

- a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili;
- b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (\*). Tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo;
- c) gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E\* e ottenere le informazioni di cui alla lettera b).

(\*) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;

134) è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 501 bis

#### **Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali**

1. I requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:
- a) l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni verso imprese o nella classe delle esposizioni da finanziamenti specializzati, ad esclusione delle esposizioni in stato di default;
- b) l'esposizione è verso un soggetto creato ad hoc per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

- c) la fonte di rimborso dell'obbligazione è rappresentata, per non meno dei due terzi del suo importo, dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale, ovvero da sussidi, sovvenzioni o finanziamenti forniti da uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);
- d) il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti per il rischio inerente al progetto;
- e) i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata del prestito;
- f) il rischio di rifinanziamento dell'esposizione è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);
- g) le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
  - i) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore;
  - ii) il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
  - iii) i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;
  - iv) i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per garantire la loro posizione;
  - v) ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo del soggetto in caso di default;
  - vi) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
  - vii) vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
- h) l'obbligazione è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;
- i) se il debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:
  - i) gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;
  - ii) gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;
  - iii) esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli interessi dei prestatori;
- j) il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine o il coinvolgimento di un costruttore esperto, così come adeguate disposizioni contrattuali che prevedano le penali del caso;
- k) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
- l) il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
- m) sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;

- n) il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
- o) il debitore ha condotto una valutazione per stabilire se le attività finanziate contribuiscono ai seguenti obiettivi ambientali:
- i) mitigazione dei cambiamenti climatici;
  - ii) adattamento ai cambiamenti climatici;
  - iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
  - iv) transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
  - v) prevenzione e controllo dell'inquinamento;
  - vi) protezione degli ecosistemi sani.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- i) le entrate sono basate sulla disponibilità;
  - ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
  - iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
  - iv) il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
    - sono regolamentati;
    - sono fissati contrattualmente;
    - sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;
- b) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore è uno dei soggetti seguenti:
- i) una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
  - ii) un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
  - iii) una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
  - iv) un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 118;
  - v) una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
  - vi) un soggetto che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.
3. Gli enti segnalano ogni sei mesi alle autorità competenti l'importo totale delle esposizioni verso i soggetti responsabili di progetti infrastrutturali, calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione presenta, entro il 28 giugno 2022, una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento per i prestiti a soggetti responsabili di progetti infrastrutturali e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
5. Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:
- a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;

- b) l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo economico;
- c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

*Articolo 501 ter*

#### **Deroga agli obblighi di segnalazione**

In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.»;

135) nella parte dieci, dopo il titolo II, RELAZIONI E RIESAME, è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 501 quater*

#### **Trattamento prudenziale delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali**

L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali, sia giustificato. In particolare, l'ABE valuta:

- a) le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;
- b) l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
- c) i potenziali effetti di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2025.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso.»;

136) è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 504 bis*

#### **Strumenti di passività ammissibili detenuti**

Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.

Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.»;



137) l'articolo 507 è sostituito dal seguente:

«Articolo 507

### **Grandi esposizioni**

1. L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 400, paragrafo 1, lettere da f) a m), e all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), lettere da c) a g), lettere i), j) e k), ed entro il 28 giugno 2021 presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. Detta relazione valuta, in particolare, per ciascuna esenzione prevista da tali articoli:

- a) il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;
- b) il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;
- c) l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.

2. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 390, paragrafo 4, e all'articolo 401, paragrafo 2, in merito ai metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e in particolare l'esigenza di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali che stabiliscono i metodi di tale calcolo.;

138) all'articolo 510, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui all'articolo 428 *vicies*, paragrafo 2, e all'articolo 428 *septquadrages*, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:

- a) l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;
- b) l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 *vicies*, paragrafo 2, e all'articolo 428 *septquadrages*, paragrafo 2;
- c) l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 *quinqies*, all'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 4 e all'articolo 428 *vicies*, paragrafo 2, all'articolo 428 *quatertricies*, lettere a) e b), all'articolo 428 *quintricies*, paragrafo 2, all'articolo 428 *novotricies*, paragrafo 4, all'articolo 428 *septquadrages*, paragrafo 2, all'articolo 428 *duoquinquages*, lettere a) e b), e all'articolo 428 *terquingages*, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
- d) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.

5. Se le norme internazionali incidono sul trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, la Commissione, se opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 4, di tali modifiche delle norme internazionali e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

6. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:

- a) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;

- b) l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 *novodecies*, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;
- c) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 *septdecies*, paragrafo 5;
- d) l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell'articolo 428 *duodecies*, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 *novodecies*, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo 428 *vicies*, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 428 *tervicies*, lettera b);
- e) l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesti superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari, sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto concerne obbligazioni sovrane e societarie;
- f) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.
7. Entro 28 giugno 2024, la Commissione, ove opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 6, di qualsiasi norma internazionale e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, e il trattamento delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
8. Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 *novodecies*, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 *vicies*, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 428 *tervicies*, lettera b), sono innalzati rispettivamente dallo 0 % al 10 %, dal 5 % al 15 % e dal 10 % al 15 %, salvo diversamente specificato in un atto legislativo adottato sulla base di una proposta della Commissione, a norma del paragrafo 7 del presente articolo.
9. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
- a) il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;
- b) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;
- c) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che non sono finanziati dal margine iniziale.
10. Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
11. L'ABE valuta se sarebbe giustificato ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto per le attività utilizzate per fornire servizi di compensazione e di regolamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio o le attività utilizzate per fornire operazioni di finanziamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio per una durata pari o inferiore a 180 giorni. L'ABE presenta la sua relazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.;

139) l'articolo 511 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 511*

#### **Leva finanziaria**

1. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui seguenti aspetti:

- a) se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli O-SII; e
- b) se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.

2. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.»

140) l'articolo 513 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 513*

#### **Norme macroprudenziali**

1. Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:

- a) se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;
- b) se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;
- c) come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;
- d) se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in considerazione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;
- e) se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;
- f) se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;
- g) come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati, dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.

2. Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»

141) l'articolo 514 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 514*

**Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati**

1. Entro il 28 giugno 2023, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e la calibrazione relativa dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati.
2. Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa per modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.»;

142) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 518 bis*

**Riesame delle disposizioni in materia di cross-default**

Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una proposta legislativa.»;

143) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 519 ter*

**Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato**

1. Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
2. Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»;

144) nella parte dieci è inserito il seguente titolo:

«TITOLO II BIS

**ATTUAZIONE DELLE NORME**

*Articolo 519 quater*

**Strumento per la conformità**

1. L'ABE sviluppa uno strumento elettronico inteso a facilitare l'osservanza da parte degli enti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, nonché delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e dei modelli adottati per l'attuazione del presente regolamento e di tale direttiva.
2. Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:
  - a) individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio modello aziendale;
  - b) seguire le modifiche apportate agli atti legislativi e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli relativi.»;

145) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

**Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012**

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1) all'articolo 50 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Una CCP calcola il capitale ipotetico come segue:

$$K_{CCP} = \sum_i EAD_i \cdot RW \cdot \text{coefficiente di capitale}$$

dove:

$K_{CCP}$  = il capitale ipotetico;

$i$  = l'indice che individua il partecipante diretto;

$EAD_i$  = l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto  $i$ , comprese le operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regolamentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

$RW$  = un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; e

coefficiente di capitale = 8 %;»;

2) l'articolo 50 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 50 ter

**Regole generali per il calcolo di  $K_{CCP}$** 

Ai fini del calcolo di  $K_{CCP}$  di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica alle disposizioni seguenti:

a) le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue:

i) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni lavorativi;

ii) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore ( $EAD_i$ ) utilizzando la formula seguente:

$$EAD_i = \max\{EBRM_i - IM_i - DF_i; 0\}$$

dove:

$EAD_i$  = il valore dell'esposizione;

$i$  = l'indice che individua il partecipante diretto;

$EBRM_i$  = il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto  $i$  derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

$IM_i$  = il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto  $i$ ;

$DF_i$  = il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto  $i$ .

Tutti i valori della presente formula si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

- iii) per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono  $EBRM_i$  conformemente alla parte tre, titolo V, dello stesso regolamento.
- b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4, dello stesso regolamento;
- c) una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include nel calcolo di  $K_{CCP}$  margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP;
- d) una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;
- e) se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e operazioni calcolati conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, senza tener conto del margine iniziale nel calcolo;
- f) le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia;
- g) nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell' $EAD_i$  separatamente per ogni sottoconto e calcolano l' $EAD_i$  totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l' $EAD$  del sottoconto delle attività per conto proprio del partecipante diretto;
- h) ai fini della lettera f), se il  $DF_i$  non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il  $DF_i$  per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante diretto o per il conto del partecipante diretto;
- i) le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre soltanto le operazioni in contante.

Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 dello stesso regolamento.»;

3) all'articolo 50 *quater*, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono abrogate;

4) all'articolo 50 *quinqüies*, la lettera c) è abrogata;

5) all'articolo 89, il paragrafo 5 *bis* è sostituito dal seguente:

«5 *bis*. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 *quater*, paragrafo 1, del presente regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) la CCP non dispone di un fondo di garanzia;

b) la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati.»

## Articolo 3

**Entrata in vigore e data di applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
  2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, con le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 8:
  3. I punti seguenti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 27 giugno 2019:
    - a) il punto 1), contenente le disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione e i poteri di vigilanza;
    - b) il punto 2), contenente le definizioni, a meno che non facciano riferimento esclusivamente a disposizioni che si applicano a norma del presente articolo a partire da una data differente, nel qual caso esse si applicano a decorrere da tale data;
    - c) il punto 3), lettera b), il punto 6), lettera c), il punto 8), il punto 9), per quanto riguarda l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, i punti da 14), a 17), i punti da 19 a 44, il punto 47, i punti 128 e 129, contenenti le disposizioni relative ai fondi propri e quelle relative all'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili;
    - d) il punto 9), per quanto riguarda le disposizioni sull'impatto delle nuove norme relative alla cartolarizzazione previste all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 575/2013;
    - e) il punto 57), contenente le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le banche multilaterali di sviluppo, e il punto 58), contenente di cui le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le organizzazioni internazionali;
    - f) il punto 53), per quanto riguarda l'articolo 104 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, i punti 89) e 90), il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 124, contenente le disposizioni riguardanti gli obblighi di segnalazione per il rischio di mercato;
    - g) il punto 130), contenente le disposizioni riguardanti i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP;
    - h) il punto 133), solo per quanto riguarda le disposizioni riguardanti le vendite su larga scala di cui all'articolo 500 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
    - i) il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente le disposizioni sulla rinuncia alla comunicazione dei dati;
    - j) il punto 144), contenente le disposizioni sullo strumento per la conformità;
    - k) le disposizioni per le quali occorre che le autorità europee di vigilanza o il CERS presentino alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e relazioni, le disposizioni a norma delle quali la Commissione è tenuta ad elaborare relazioni, nonché le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le disposizioni riguardanti il riesame e le proposte legislative e le previsioni a norma delle quali le autorità europee di vigilanza sono tenute a adottare orientamenti, vale a dire il punto 2, lettera b); il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 18, lettera b); il punto 31), per quanto riguarda l'articolo 72 *ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 38, per quanto riguarda l'articolo 78 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 57, lettera b); il punto 60, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 63, per quanto riguarda l'articolo 132 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 67, per quanto riguarda l'articolo 164, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 74, per quanto riguarda l'articolo 277, paragrafi 5 e 279 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 89, per quanto riguarda l'articolo 325, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 90, per quanto riguarda l'articolo 325 *duovicies*, paragrafo 5, l'articolo 325 *quatervicies*, paragrafo 8, l'articolo 325 *triquadragies*, paragrafo 3, l'articolo 325 *triquinquagies*, paragrafi 8 e 9, l'articolo 325 *septuinquagies*, paragrafo 7, l'articolo 325 *octoquinquagies*, paragrafo 3, l'articolo 325 *novoquinquagies*, paragrafo 9, l'articolo 325 *sexagies*, paragrafo 4, l'articolo 325 *unsexagies*, paragrafo 3, l'articolo 325 *quatersexagies*, paragrafo 3, l'articolo 325 *novosexagies*, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 93, per quanto riguarda l'articolo 390, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- il punto 94; il punto 96, per quanto riguarda l'articolo 394, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 98, lettera b); il punto 104, per quanto riguarda l'articolo 403, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 109, lettera b); il punto 111, lettera b); il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430, paragrafi 7 e 8, 430 *ter*, paragrafo 6, e 430 *quater* del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 119, per quanto riguarda l'articolo 432,

paragrafi 1 e 2, e l'articolo 434 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 123; il punto 124; il punto 125; il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 135; il punto 136; il punto 137; il punto 138; il punto 139; il punto 140; il punto 141; il punto 142; e il punto 143.

Fatta salva la lettera f) del primo comma, le disposizioni riguardanti l'informativa e le segnalazioni si applicano a decorrere dalla data di applicazione del requisito a cui fanno riferimento l'informativa o le segnalazioni.

4. I punti seguenti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 28 dicembre 2020:

a) il punto 6) lettere a), b) e d) e i punti 7) e 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenenti le disposizioni sul consolidamento prudenziale;

b) il punto 60), contenente le disposizioni sulle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, il punto 67), contenente le disposizioni sulle perdite in caso di inadempimento (*loss given default*), e il punto 122), contenente le disposizioni sul rischio macroprudenziale o sistemico identificato a livello di uno Stato membro.

5. Il punto 46), lettera b), dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'introduzione del nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII si applica dal 1° gennaio 2022.

6. Il punto 53), solo con riguardo all'articolo 104 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, e i punti 55) e 69) dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni riguardanti l'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato si applicano a decorrere dal 28 giugno 2023.

7. Il punto 18) dell'articolo 1 del presente regolamento, solo per quanto riguarda l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l'esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente si applica a decorrere da 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

8. Il punto 126) dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'esenzione dalle deduzioni delle partecipazioni azionarie si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. CIAMBA



## ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

1) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) opzioni su tassi di interesse;»

2) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) opzioni su valute;»

3) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE non altrimenti compresi nel punto 1 o 2 del presente allegato.»

---